bimestrale,
spedizione in abbonamento postale,
gruppo IV

ISSN 0390-6736

IL MONTANARO d'Italia

rivista dell'unione nazionale comuni
comunità ed enti montani

monti e boschi

ecologia e tecnica applicata
alle foreste e alla
protezione della natura

2 GRUPPO GIORNALISTICO EDAGRICOLE
n. 2 - marzo-aprile 1978

CONCLUSO A TORINO IL CONVEGNO DELL'U.N.C.E.M.

«Soltanto le autonomie locali possono salvar la montagna»

Occorre ridefinire il ruolo delle Comunità montane come ente intermedio tra comuni e Regione - Chiesto l'immediato nuovo finanziamento della legge 1102

Assemblea dell'Uncem a Torino

Comunità montane: un ruolo necessario

Celebrato da Giraudo il 25° anno dell'Unione — Martinengo delinea la strategia dell'associazione — Metà del territorio nazionale coperto dalle zone montane — Signorello guida la delegazione dc

Assemblea Uncem a Torino

Ribadita proposta dc per i comuni montani

...avola rotonda con l'intervento del prof. D'Onofrio — Il senat... Signorello testimonia l'impegno della DC nella riunione dei... amministratori del partito presenti al convegno

L'esodo dalla montagna non si ferma a parole

...Comuni m... non si ucci...

Assembl... UNCE... a Torin...

Un problema urgente

Montagna e riforma dello Stato

Due giorni di convegno al Teatro Nuovo

Aperta ieri la 2ª assemblea nazionale dell'UNCEM

Si discute sul futur... delle Comunità monta...

La collocazione di questo organismo nella prefigurazi... dell'Ente intermedio tra Regione e Comuni - Al Tea... Nuovo una tavola rotonda con i rappresentanti dei par...

Il convegno dell'Uncem

Un po' di denaro per la montagna

E' questa la richiesta fondamentale - L'ente intermedio: tutti ne parlano, ma che cos'è?

Una riflessio... sul ruolo del... comunità mon...

Le comunità montane contro elezioni anticipate

Comunità montana organo di governo

Funzioni delegate da comuni ed enti

L'assemblea nazionale dell'UNCEM a Torino

Il ruolo delle Comunità montane

Denaro per la montagn... richiesto al Convegno dell'UNCE...

...UNA PRESENZA AMICA SU OGNI TERRENO...

Goldoni







Favorite inviarmi-gratuitamente e senza impegno da parte mia - gli opuscoli illustrativi della Vostra produzione.

Nome e Cognome: ____________________

Via: ____________________ N. _____

Località e Provincia: ____________________

Incollate su cartolina postale e spedite a:
GOLDONI S.p.A. - 41012 MIGLIARINA DI CARPI - MODENA -

MOTOCOLTIVATORI
TRATTORI

Goldoni

MOTOAGRICOLE
TRANSPORTERS

CARPI - MODENA - ITALY

Tel. (0522) 699240 (10 linee) - Telegrammi: TLX 53023 GOLDONI CARPI
TELEX 53023 GOLDONI



IL MONTANARO d'Italia

rivista dell'unione nazionale comuni comunità ed enti montani

monti e boschi

ecologia e tecnica applicata alle foreste e alla protezione della natura

ANNO XXIX
N. 2 - MARZO-APRILE 1978

In copertina. L'Assemblea nazionale dell'UNCEM svoltasi a Torino il 17 e 18 febbraio ha focalizzato i problemi più attuali delle Comunità montane e in modo particolare la continuità della loro azione nel quadro dell'atteso riordinamento delle autonomie locali.

Direttore responsabile:
GIUSEPPE PIAZZONI

I collaboratori sono invitati a indirizzare tutto il materiale redazionale alla direzione della rivista: 00185 Roma, viale Castro Pretorio 116. Gli articoli, su cartelle da 34 righe di 60 battute, vanno spediti in duplice copia possibilmente corredati di fotografie, bibliografia e di un riassunto di 20 righe tradotto anche in lingua inglese.
Coloro che desiderano estratti dei lavori presentati sono pregati di farne richiesta all'atto dell'invio.

GRUPPO GIORNALISTICO EDAGRICOLE

editore: Gruppo Giornalistico Edagricole S.r.l. - direzione e redazione: 00185 Roma - Viale Castro Pretorio, 116 - tel. 464.683-465.122 - amministrazione: Gruppo Giornalistico Edagricole - 40139 Bologna - Via Emilia Levante, 31 - tel. 492.211 (6 linee) - Casella Postale 2157-2158 - Conto Corrente Postale 366401 - telex: 35336 EDAGRI - telegrammi: TLX Bologna EDAGRI - filiale di Roma: 00187 Roma - Via Boncompagni, 73 - tel. 461.098-475.1240 - ufficio di Milano: 20133 Milano - Via Bronzino, 14 - tel. 222.840-222.864 - Abbonamenti: Italia: Abbonamento annuo L. 12.000; biennale L. 22.000 - Un fascicolo L. 2.000 - Numeri arretrati: il doppio (IVA assolta dall'Editore). Estero: Abbonamento annuo L. 16.000 - Recapito aereo: sopratassa L. 7.500 - Annate arretrate L. 18.000 - North American subscription representative: Pergamon Press Inc. - Maxwell House, Fairview Park, Elmsford, New York 10523 U.S.A. - Telex 13 7328.

Autorizzazione Tribunale di Bologna n. 4516, in data 13 gennaio 1977.
Officine Grafiche Calderini - Via Emilia Levante, 31/2 - 40139 Bologna.
Il fascicolo contiene pubblicità inferiore al 70%.



Associato alla Unione Stampa Periodica Italiana

SUMMARY

EDITORIAL

INHALTSANGABE

SOMMAIRE

Ai lettori

Questo numero della rivista riporta la relazione generale del Presidente dell'UNCEM all'Assemblea nazionale torinese dedicata al dibattito sulla posizione delle Comunità montane nella riforma dell'ordinamento degli Enti locali. Il voto finale dell'Assemblea, che ha raccolto unanimità di consensi, esprime chiaramente l'orientamento dell'UNCEM per la difesa e il rilancio dell'opera delle Comunità montane.

L'augurio che formuliamo anche da queste colonne è che il programma del nuovo Governo dell'on. Andreotti — pur nella gravità che distingue il momento economico italiano — non trascuri i pressanti problemi della montagna evidenziati dall'UNCEM, dal rifinanziamento delle Comunità montane che sono tuttora impossibilitate ad approvare il bilancio 1978, alla attesa legge per la difesa del suolo.

Sui problemi più specifici riguardanti le Comunità montane diamo largo spazio all'approfondimento del tema dei servizi sociali, che è di viva attualità anche nella prospettiva dell'assunzione da parte delle Comunità, per effetto del decreto delegato n. 616, della gestione di tali servizi nel proprio territorio.

Sul controverso tema dell'esenzione dei contributi agricoli unificati per i territori montani al di sotto dei 700 metri sul livello del mare, commentiamo il voto del Parlamento sul decreto legge del Governo, che ha confermato una scelta che non condividiamo; la riduzione del 40% dei contributi a far tempo dal 1° gennaio 1978, anziché la totale esenzione dei contributi stessi in applicazione della legge 1102 (e ciò a far tempo dal 7 gennaio 1972) in applicazione della nota sentenza della Cassazione. Presentiamo i programmi di attività di 4 Comunità montane dell'Emilia, del Veneto, del Molise e della Basilicata: trattasi di esempi sufficientemente rappresentativi di quanto possono fare le Comunità utilizzando pienamente le risorse finanziarie disponibili in base alla legge 1102 e alla legislazione regionale.

La presentazione dell'esperienza delle Comunità montane piemontesi nell'impiego dei finanziamenti finora avuti dallo Stato e un commento alla spesa pubblica per l'agricoltura nella montagna lombarda daranno ai lettori una visione particolarmente significativa dell'azione svolta in due Regioni, tra le più importanti e attive.

Altra notizia che può interessare molti lettori è il risultato dell'indagine socio-economica svolta tra i giovani della Lessinia Centrale.

Nella parte relativa a «Ecologia e tecnica» riportiamo un articolo molto interessante sull'assestamento forestale nelle riserve e nei parchi.

Le rubriche della legislazione statale e regionale richiamano l'attenzione dei lettori sull'avviata riforma della finanza locale e sull'attuazione dei decreti delegati per il riordinamento della pubblica amministrazione.

Riportiamo il testo della legge cosiddetta del «Eptafoglio» — che già abbiamo commentato nel precedente numero della rivista — e della legge ligure per la delega di funzioni alle Comunità montane in materia di agricoltura ed economia montana.

Ho riassunto il contenuto di questo numero della rivista per sottolineare la continuità del nostro impegno per porre a disposizione degli amministratori locali e dei tecnici che lavorano al servizio delle Comunità e dei Comuni montani e degli studiosi della

materia una documentazione utile e di rapida consultazione, quale supporto alla loro opera. Abbiamo l'ambizione di dare in questo modo il nostro contributo all'azione di Regioni ed Enti locali per lo sviluppo dell'economia montana.

È importante che per questa azione siano tutti mobilitati: l'appello è in primo luogo rivolto alle Comunità montane perché rinnovino l'adesione all'UNCEM, versando tempestivamente la quota, per consentirci di continuare nell'azione intrapresa. È un atto di solidarietà che attendiamo dalle Comunità montane e, nel caso queste non aderissero, dai singoli Comuni i quali potranno adottare la relativa deliberazione. Lo stesso invito è cordialmente rivolto ai molti altri Enti associati, dalle Amministrazioni provinciali alle Camere di Commercio, ai Consorzi BIM, di bonifica montana e forestali.

Da parte nostra abbiamo chiamato un primo gruppo di esperti a comporre il Comitato scientifico che affianca il comitato di redazione: il gruppo sarà allargato ad altri componenti, allo scopo di assicurare alla Rivista un continuativo e prezioso apporto della scienza e della tecnica.

Ai lettori sollecitiamo il rinnovo dell'abbonamento e il contributo di suggerimenti per migliorare questa rivista che è uno strumento al servizio della rinascita della montagna.

Il Direttore responsabile



SEDE CENTRALE	00185 ROMA - Viale del Castro Pretorio, 116 - tel. 06/465.122 - 464.683 (Segr. telef. permanente) Orario d'ufficio: 8-14, sabato escluso e 15-18 da martedì a giovedì
DELEGAZIONI REGIONALI	
PIEMONTE	10123 TORINO - presso Assessorato Prov. Montagna - Via Lagrange, 2 - tel. 011/5756 int. 333
VALLE D'AOSTA	11100 AOSTA - Consorzio BIM - Piazza Narbonne, 16 - tel. 0165/23.68
LIGURIA	16124 GENOVA - presso Camera di Commercio - Via Garibaldi, 4 - tel. 010/2094
LOMBARDIA	Segreteria: BERGAMO - presso BIM - Via Taramelli, 46 - tel. 035/244.255
Provincia autonoma TRENTO	38100 TRENTO - presso Consorzio BIM Adige - Piazza Centa, 13 - tel. 0461/25.732
Provincia autonoma BOLZANO	39100 BOLZANO - Consorzio Comuni - Lungotalvera S. Quirino, 10 - tel. 0471/38.101
VENETO	31029 VITTORIO VENETO - presso Comunità m. - Via C. Battisti, 8 - tel. 0438/54.788
FRIULI-VENEZIA GIULIA	33100 UDINE - presso Ente Friulano Economia Montana - Piazza Patriarcato, 3 - tel. 0432/22.804
EMILIA-ROMAGNA	40124 BOLOGNA - presso I.S.E.A. - Via Marchesana, 12 - tel. 051/231.999
TOSCANA	50100 FIRENZE - Via Pietrapiana, 30
MARCHE	60044 FABRIANO (Ancona) - presso Comune - tel. 0732/35.77
UMBRIA	06100 PERUGIA - presso Ente Autonomo per la Bonifica - Via dei Filosofi, 34 - tel. 075/23.694
LAZIO	00185 ROMA - Viale del Castro Pretorio, 116 - tel. 06/464.683-465.122
ABRUZZO	67100 L'AQUILA - presso Comune - tel. 0862/28.641
MOLISE	86100 CAMPOBASSO - presso ASCOM - Via Roma, 65 - tel. 0874/95.703
CAMPANIA	80100 NAPOLI - presso Ente Sviluppo - Piazza Bovio, 14 - tel. 081/310.216
PUGLIA	71100 FOGGIA - presso Consorzio Gargano - Viale C. Colombo, 243 - tel. 0881/33.140
BASILICATA	85100 POTENZA - Piazza 18 agosto, 1 - tel. 0971/20079
CALABRIA	88100 CATANZARO - presso Camera di Commercio - Via Ippolito Minniti - tel. 0961/28.002
SICILIA	90139 PALERMO - presso ASACEL - Via Emerico Amari, 8 - tel. 091/580479-588643
SARDEGNA	09100 CAGLIARI - Viale Regina Elena, 7 - tel. 070/652.267

Le Comunità montane nella riforma dell'ordinamento degli Enti locali

Dott. EDOARDO MARTINENGO
Presidente dell'UNCEM (*)

Quando nel novembre del 1952 un gruppo di Amministratori della montagna diede vita a questa Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani si era all'indomani di un grande momento per la montagna. Il Parlamento italiano aveva da quattro mesi sciolto, approvando la legge 991 per la montagna, quella riserva di legge che la Costituzione della Repubblica appena quattro anni prima aveva solennemente sancito all'art. 44 con l'affermazione: «La legge dispone provvedimenti in favore delle zone montane». Era il riconoscimento più alto dell'esigenza di una solidarietà della nazione nei confronti di una terra e di uomini rimasti, e destinati a rimanere, ai margini del processo che andava trasformando l'Italia da paese agricolo a paese industriale. La montagna non aveva avuto il suo Giustino Fortunato, ma aveva dato e stava dando il meglio di sé, in uomini e risorse, per lo sviluppo del paese. Da quel lontano 1952 ebbe l'U.N.C.E.M.: l'organizzazione dei Comuni della montagna, ma anche l'organizzazione della gente della montagna che come in nessun altro luogo tanto si riconosce nel proprio Comune.

Continua la battaglia dell'U.N.C.E.M.

Le battaglie dell'U.N.C.E.M. in questo quarto di secolo sono state magistralmente ricordate dal Senatore Giovanni Giraudo; a me spetta qui, oggi, di testimoniare, affrontando il tema delicato della collocazione della Comunità montana nel nuovo assetto dei poteri locali, che la battaglia dell'U.N.C.E.M. continua. Un compito il mio non lieve né facile: di un Presidente che guida l'U.N.C.E.M. da appena tre mesi avendo sostituito un Presidente, l'On. Mario Fioret, che ha rinunciato al suo incarico proprio per motivazioni strettamente legate alle prospettive che fatti politici e normativi sembravano e sembrano riservare al futuro ed all'esistenza stessa delle Comunità montane. Un compito non facile, ma liberamente e volontariamente scelto come il dovere da compiere. Sarebbe stato certamente più facile affidare all'esperienza ed alla preparazione di qualche insigne giurista lo svolgimento di questo tema, ma abbiamo preferito, con i colleghi della Giunta esecutiva dell'U.N.C.E.M., la decisione che fosse il Presidente ad esporre all'Assemblea la posizione e la linea dell'U.N.C.E.M. su questo tema che si presenta appassionatamente e di enorme rilievo pratico per la montagna e per la sua organizzazione. Ed è su questa linea che noi attendiamo il qualificato parere degli esperti che oggi daranno vita alla «tavola rotonda» e la verifica dell'Assemblea, che forse mai come in questo momento è stato utile convocare.

Mi rifacevo poc'anzi alla legge 991 del 1952, la prima legge in favore dei territori montani; riprendo un momento solo questo tema per ricordare come quella legge, per molti versi insufficiente ed infelice — lo abbiamo detto per 20 anni — ebbe un grande merito: quello di individuare per la prima volta i territori montani d'Italia. Lo fece in modo non perfetto, ma certo sufficiente se quasi tutte le nazioni dell'arco alpino seguirono i criteri in quella legge scelti per individuare i territori montani. Non a caso ho fatto questo riferimento; voglio prima di ogni altro concetto riaffermare qui — in un momento in cui ogni valore ed ogni certezza sembrano stemperarsi nel dubbio e nella fascinosa ricerca del nuovo — che la montagna italiana è là ed attende la soluzione di ancora gravi problemi.

A quella prima legge del 1952 fecero seguito nel 1955 due importanti articoli inseriti quasi di straforo nel decreto sul decentramento dei servizi del Ministero dell'Agricoltura. Con quelle norme si stabiliva che tutti i territori montani fossero ripartiti in «zone omogenee sotto il profilo geografico ed economico-sociale» — a cura, in ciascuna Provincia, della Commissione Censuaria — e

(*) Relazione svolta alla 2ª Assemblea Nazionale - Torino, 17-18 febbraio 1978.


1) Il Presidente Dr. Martinengo presenta la sua relazione generale.


2) Il Presidente onorario Dr. Giraudo celebra il 25° dell'UNCEM.

che in ciascuna «zona omogenea» fosse possibile costituire un Consorzio permanente di comuni, denominato «Consiglio di valle» o «Comunità montana», avente lo scopo di promuovere lo sviluppo economico-sociale. Questi Consigli di valle ebbero maggior sviluppo sull'arco alpino anche perché sulla dorsale appenninica e nelle isole i Consorzi di bonifica montana occupavano, magari con non identica zonizzazione, quel concetto spaziale di «zona omogenea» che era, oltreché una sorta di verifica di identità della montagna, una dimensione entro la quale affrontare — venti anni fa, non dimentichiamolo — un insieme di problemi non affrontabili al livello comunale. Il Consiglio di valle era sì il Consorzio, quello di cui si parla anche oggi, ma un Consorzio anomalo per affrontare una situazione anomala quale quella della montagna.

Peculiarità del territorio montano

Vorrei ricordare qui come la peculiarità del territorio montano sancita, come ho già detto, dalla Costituzione, trovi origini molto radicate nella storia.

A fronte del «Comune cittadino», che prevedeva una costituzione municipale accentrata che governava il territorio racchiuso entro le mura, si contrapponeva, dall'epoca romana a tutto il medio evo, la «federazione di vallata» che esprimeva il principio federale di larga autonomia per i singoli comuni compresi nella federazione, il cui capoluogo poteva cambiare o addirittura mancare e nella quale — come scrive il Santini — «i singoli villaggi e distretti e tutti gli abitanti della valle sono posti su un piano di perfetta parità di diritti e di doveri. Il distretto di valle non è concepito come una dipendenza od una pertinenza del capoluogo, ma come sede di tutte le vicinie e sede di tutto il gruppo sociale valligiano».

Le stesse condizioni orografiche, specie nelle vallate alpine, hanno favorito nei secoli la omogeneità e l'organicità della vita sociale, garantendo la sopravvivenza di modelli culturali ed istituzionali risalenti all'epoca preromana e rendendo molte comunità di montagna più sensibili delle stesse popolazioni di pianura alle influenze socio-culturali. Ciò in dipendenza della disposizione «lineare» lungo una via di comunicazione che irradia e mette in circolazione in montagna processi produttivi ed informativi, mentre la pianura costituisce un'unità spa-



3) Palazzo Madama: gli ex Presidenti On. Fioret e Senatore Segnana con l'On. Bettiol.

ziale nella quale gli eventi possono irradiarsi non in modo uniforme bensì dispersivo dalla loro linea di svolgimento, talché — come ha rivelato un'inchiesta napoleonica dei primi dell'Ottocento — in taluni casi si osservava il carattere più conservatore della pianura rispetto alla montagna.

Con la legge 991 la montagna italiana si era data una identità, con la «zona omogenea» un'articolazione. Con i Consigli di valle la montagna si era data uno strumento, ma tutto questo non era sufficiente; si rendeva necessaria l'autodeterminazione, la libera scelta degli obiettivi in un momento in cui — non dimentichiamolo — non esisteva l'ordinamento regionale.

La legge 1102 istitutiva delle Comunità montane

Ed è alla fine degli anni sessanta che l'U.N.C.E.M. vince la sua più importante battaglia ottenendo dal Parlamento, con il consenso di tutte le forze politiche ad esclusione del MSI, in un momento politicamente non sospetto, quella legge 1102 che unitariamente venne considerata una delle leggi più avanzate approvate dal Parlamento italiano, alla quale altri Paesi guardano con grande interesse.

Le caratteristiche fondamentali della legge 1102 per la montagna possono essere così riassunte:

1) si tratta di una legge che ha sostanzialmente l'obiettivo della organizzazione istituzionale della montagna attraverso alla costituzione della «Comunità montana», nuovo ente di diritto pubblico;

2) è una legge che non affronta quindi tutti i problemi dello sviluppo della montagna né quelli della di-



4) Palazzo Madama: l'ex Presidente On. Ghio con l'Avv. Oberto.


5) Parla il Presidente della Regione Piemonte Avv. Viglione.


6) Il Presidente del tradizionale convegno torinese Assessore Baridon.


7) L'intervento del Presidente dell'UNCEM Piemontese Rag. Sartoris.

fesa e sistemazione del suolo, o quelli dell'agricoltura, per i quali sono necessarie altre specifiche leggi sia statali che regionali, ed adeguati finanziamenti;

3) la legge pone su nuove basi il tema dello sviluppo economico-sociale del territorio montano poiché stabilisce che tale sviluppo debba avvenire attraverso il metodo della programmazione e quindi mediante la redazione ed attuazione, da parte delle Comunità montane, di piani pluriennali di sviluppo approvati dalla Regione e finanziati dallo Stato per il tramite delle stesse Regioni;

4) la Comunità montana è al centro del sistema delle deleghe perché è titolare di deleghe «ex lege» in materia di programmazione socio-economica e di pianificazione territoriale e può avere deleghe sia dalla Regione e dallo Stato che dai Comuni che la costituiscono, mentre essa stessa può attribuire deleghe operative agli enti presenti sul proprio territorio.

La nuova politica per la montagna, avviata con la legge 1102, si fonda quindi sulla Comunità montana quale organo di governo del territorio e sulla programmazione quale metodo per lo sviluppo economico e sociale della montagna nell'ambito e con il necessario raccordo con la politica di programmazione socio-economica e di pianificazione territoriale della Regione.

Sono operanti oggi in Italia 328 Comunità montane che riuniscono 3.845 Comuni ed 8.590.000 abitanti. Ad esse si aggiungeranno 26 Comunità montane della Sardegna — è attualmente in approvazione la legge istitutiva — raggruppanti 221 Comuni con 710.000 abitanti.

Perdonatemi questo excursus nel passato che mi ha consentito di giungere sino alla realtà di oggi, ma mi è parso utile rammentare, sia pure in modo incompleto, a me ed a voi che cosa siano queste Comunità montane di cui, nei mesi scorsi, affrettatamente, da qualche parte si è creduto di fare giustizia. Comunità montane che ancor oggi qualche burocrate, forse più disinformato che nemico — che ahimè trova un Consiglio dei Ministri disposto a dargli credito — pensa di poter cancellare con un infelice tocco di penna dal panorama sofferto della montagna italiana.

Costruire lo Stato delle Autonomie

È certo convinzione di tutti che il problema del riordino delle autonomie locali è giunto a maturazione e polarizza da tempo l'attenzione non soltanto degli ambienti politici, ma anche della pubblica opinione. È veramente appena il caso di ricordare come la legislazione vigente si riallacci sia alla norma sia, ciò che è più pregnante, allo spirito delle leggi promulgate all'indomani della formazione dello Stato unitario in un contesto storico le cui differenze rispetto all'oggi sono veramente enormi. È vero, si sono fatti dei tentativi sulla strada dell'aggiornamento, ma sono risultati timidi, inefficaci, forse perché ancora non erano maturi i tempi per una vera sostanziale ed adeguata riforma.

Parlare di riordino e di riforma delle autonomie locali mi sembra però improprio se prima non puntualizziamo il concetto di fondo che sta alla base stessa dell'esigenza riformatrice e cioè l'obiettivo che la riforma deve pro-



8) Parla l'On. Bassetti, Vice Presidente della Commissione affari costituzionali della Camera.



9) Il Sen. Fabbri, Vice Presidente della Commissione Agricoltura del Senato.



10) L'intervento dell'On. Terraroli, responsabile dell'Ufficio Montagna del P.C.I.

porsi: quello della costituzione di uno Stato delle autonomie; di uno Stato articolato in componenti e livelli diversi cui affidare specifiche funzioni e poteri: che è peraltro lo Stato previsto dalla nostra Carta costituzionale. Se è questo l'obiettivo occorre allora sottoscrivere le affermazioni di quanto dicono che questa riforma delle autonomie locali non è soltanto una legge che ponga ordine tra organi e competenze ma è un processo politico e legislativo che, nato con la Costituzione, sembra postulare tempi non sempre brevi ed unità o maggioranze non sempre facili da raggiungere. Possiamo con sicurezza, io penso, dire che non siamo certamente al primo atto di questo processo che, per intenderci, possiamo chiamare di riforma dello Stato o forse, meglio, di adeguamento dello Stato alla Costituzione della Repubblica. Il primo atto è stato senza dubbio l'attuazione dell'ordinamento regionale. Con molta semplicità possiamo dire che nel 1970 si è avviata questa riforma dello Stato creando uno strumento, le Regioni, ed affidando loro competenze in attuazione delle norme costituzionali.

Un secondo passo di questo processo di riforma dello Stato è da identificare nella legge 382 e nei decreti che ad essa danno attuazione. Affrontando questo secondo grande momento di riforma si sono evidenziate carenze strutturali, carenze che in certa misura già il governo regionale aveva avvertito ed alle quali, con i propri limitati poteri, aveva cercato — non sempre felicemente — di porre rimedio.

Da questo «accertamento» nasce il «bisogno» delle quattordici leggi di riforma evidenziate dal decreto 616 attuativo della legge delega 382. Tra queste certo una delle più impellenti è quella della riforma delle autonomie locali, che vorrei dire è «millesimata» nel 616 al 31-12-1979, sia per l'urgenza intrinseca del problema da affrontare, sia per la scadenza elettorale del 1980 alla quale sembra opportuno presentarsi con le carte in regola. Mentre su questa opportunità mi pare non sia il caso di soffermarsi, qualche parola è bene dirla sul merito del problema.

Su questo argomento si è già scritto e parlato più che tanto, tuttavia forse non guasta ricordare qui quelle che sembrano essere le ragioni più urgenti che postulano soluzione.

Le Regioni: è necessario che assumano le funzioni che loro assegna la Costituzione quali organi legislativi di alta amministrazione, di indirizzo e di programmazione. Per dirlo con uno slogan, le Regioni oggi sembrano essere «Troppa amministrazione e poco governo». Occorre porle nella condizione effettiva di svolgere i compiti loro affidati dalla Carta costituzionale aggiornando il quadro istituzionale.

La Provincia: la si considera, opportunamente, più la dimensione di un decentramento statale che un momento di autonomia locale; si contesta il settorialismo superato delle sue attribuzioni e le forze politiche sembrano concordi sul suo «superamento».

Il Comune: tutti sono concordi nel valutare il Comune come la struttura fondamentale del sistema delle autonomie e credo si possa dire che vi è altrettanta concordanza nel ritenere che vi sono metropoli oggi ingovernabili per la loro dimensione e microcomuni altrettanto ingovernabili per l'opposta ragione.

L'Ente intermedio negli accordi programmatici

Come si intende affrontare il tema della riforma? Credo sia opportuno prendere ancora come elemento di base il testo degli accordi programmatici del luglio scorso, sottoscritti dai sei partiti, che su questa materia ha rinviato l'esame dell'intero problema al Parlamento, pur avendo acquisito su alcuni punti orientamenti importanti che si possono così riassumere:

a) il ruolo della Regione deve divenire quello di soggetto di legislazione di programmazione, di direzione politica e solo eccezionalmente di amministrazione attiva;

b) l'individuazione negli Enti locali dei titolari delle funzioni amministrative che riguardano le rispettive comunità;

c) il Comune, rinnovato e potenziato, deve rimanere la struttura fondamentale del sistema delle autonomie;

d) tra la Regione ed il Comune può esistere un solo Ente intermedio.

Mentre unanime è stato ed è l'accordo sul «superamento» dell'attuale Provincia, nessuno può nascondersi che il nodo del problema è costituito dall'Ente intermedio.

L'affermazione della volontà politica, concorde circa l'esistenza di un'unica struttura intermedia fra la Regione ed il Comune, è certamente, in sé, di grande rilevanza ma pone problemi di almeno altrettanta rilevanza. Se volessimo analizzare con attenzione i contenuti del dibattito che nel Paese ha suscitato la predetta affermazione contenuta negli accordi di luglio, certo vi sarebbe bisogno di uno spazio di tempo ben superiore a quello concesso a questa relazione. Non farò questa analisi, anche se con un po' di personale rammarico perché potrebbe essere interessante, attraverso all'evolversi delle posizioni delle forze politiche su questo argomento, la valutazione di un periodo effervescente anche se breve della nostra «storia» politica.

Sembra invece opportuno richiamare le ragioni di fondo che hanno certamente concorso ad originare quello che possiamo chiamare il «problema» dell'«Ente intermedio» e che io identificherei nell'esigenza delle forze politiche di far chiarezza in merito:

— alla «soluzione» del problema Provincia;

— alla chiarificazione dell'idea di «Comprensorio».

Indipendentemente dalle implicazioni costituzionali, giuridiche e nominalistiche, il «superamento» della Provincia e la sua sostituzione «di fatto» con il nuovo Ente intermedio sembrano comunque presupporre:

— una nuova delimitazione territoriale;

— l'individuazione delle funzioni che si affidano all'Ente intermedio;

— il sistema di elezione degli organi.

È sostanzialmente su questi temi che si è sviluppato il dibattito tra le forze politiche, dibattito che è in corso e che sembra arricchirsi, di appuntamento in appuntamento, di contributi, di chiarificazioni, spesso anche di contraddizioni e ripensamenti, almeno apparenti.

Ciò che a noi preme oggi è il puntualizzare la possibilità di collocazione della Comunità montana nel quadro che si va prefigurando, affinché a conclusione dei nostri lavori scaturisca una linea politica dell'U.N.C.E.M. da perseguire nelle sedi opportune nell'interesse della montagna e dei montanari.

Questa puntualizzazione deve necessariamente avere presenti due ordini di considerazioni in merito alla posizione delle forze politiche riguardo:

— alle funzioni da affidare all'Ente intermedio;

— alla posizione assunta nei confronti della Comunità montana.

Per quanto attiene alle funzioni da affidare all'Ente intermedio sembra esservi completa concordanza fra i partiti nel giudicare tale Ente come soggetto della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale. Di fatto pare sciogliersi così anche il nodo della dimensione territoriale dell'Ente intermedio avendo riguardo al concetto di «area vasta» — sul quale tornerò più avanti — quale area ottimale o quanto meno minima per l'articolazione di una programmazione dello sviluppo. Meno unanime l'accordo, o se si vuole più completo il disaccordo, sulla funzione di «amministrazione» o di «gestione» da affidare all'Ente intermedio. Si va dalle sottili valutazioni semantiche di chi, alla ricerca di un punto di incontro vede l'Ente intermedio con funzioni «essenzialmente» se non «esclusivamente» di programmazione, a previsioni di affidamento di molto ampie e precisamente individuate funzioni amministrative.

L'atteggiamento delle forze politiche

In merito all'atteggiamento assunto dalla forze politiche e dal Governo nei confronti della Comunità montana il panorama della situazione è vario e va dalle valutazioni sulla opportunità della sua sopravvivenza alle prese di posizione circa la sua collocazione funzionale nell'ambito dell'ordinamento. Credo di potermi limitare per ora a prendere atto:

a) delle formali dichiarazioni del Dirigente l'Ufficio Centrale Regioni e Autonomie Locali della Democrazia Cristiana Sen. Nicola Signorello nella relazione al secondo Seminario Parlamentare DC sui problemi dell'organizzazione dello Stato là dove afferma: «Per le aree montane ribadiamo la nostra convinzione sulla necessità di prevedere strumenti organizzativi ed istituzionali capaci di rispondere al bisogno dell'intervento speciale per la montagna. Riteniamo pertanto che le Comunità montane vadano mantenute nella loro configurazione attuale di fondo anche se — in conseguenza della definizione dei loro ambiti territoriali e della volontà di contenere le unità del livello intermedio in modo da assicurare la gestione degli interessi di area vasta — vanno a nostro giudizio apportate modifiche al sistema elettorale ed alle funzioni delle Comunità stesse»;

b) del contenuto di una nota della Sezione Regioni e Autonomie Locali del Comitato Centrale del PCI sui problemi del livello intermedio, ove si legge tra l'altro: «In tale contesto l'istituto delle Comunità montane va rilanciato, sia per la specificità dei problemi della montagna sia per tutto quanto di positivo vi è nell'esperienza effettuata, non già come sostitutivo dell'Ente intermedio nelle zone montane, ma come momento di aggregazione intercomunale, per la gestione integrata di servizi e funzioni in ambiti ottimali secondo criteri di organicità, di efficienza e partecipazione democratica»;



11) La tavola rotonda: da sinistra il Dr. Colonna, il Dr. Zoia, L'Avv. Cecere, il moderatore Avv. Oberto, la Dr.ssa Casiraghi, il Prof. D'Onofrio, l'On. Robaldo.

c) dell'affermazione contenuta in un documento elaborato dall'«ufficio montagna» del PCI — «un apparato nuovo della struttura organizzativa dei comunisti varato dalla Segreteria del partito», come lo individua l'Unità — ove si definisce la Comunità montana una «istituzione nuova ed originale del nostro ordinamento che ha agito positivamente sulla messa in moto del processo di riforma dello Stato». Nello stesso documento si respinge «la posizione di quelle forze che propongono la soppressione delle Comunità montane».

Mi sono limitato a registrare fatti «positivi» che considero dotati di sufficiente ufficialità per servire di base alla nostra successiva analisi.

È vero, qualcuno mi può obiettare che è necessario assumere anche i valori negativi, ma io che, come è stato detto, sono un Presidente ottimista — ed io preferisco dire ostinato — ho molta fiducia nel potere «unificante» della montagna.

Per quanto riguarda il contenuto di un certo disegno di legge del Governo ne prendo atto come del disatteso desiderio di uno scomparso che, nel testare, si è fatto reggere la mano dal servitore sprovveduto.

Rimane comunque il fatto che — come dice opportunamente il De Martin — «nell'ambito della indifferibile riorganizzazione del governo locale, oggetto di crescente attenzione e di intenso dibattito politico-culturale, che già ha condotto, oltre alle prevedibili polemiche, anche a qualche apprezzabile intesa tra le principali forze politiche, ci si trova anche a «fare i conti» con l'organismo pubblico introdotto dalla legge 1102 del 1971, la Comunità montana, la quale ha rappresentato finora l'unico fatto istituzionale veramente nuovo e generalizzato per l'assetto dell'amministrazione locale, in attesa della riforma generale delle autonomie».

I «conti» con la Comunità montana bisogna allora farli partendo da quelli che si possono considerare elementi «certi», che mi pare di poter così sintetizzare:

1) largo riconoscimento allo «strumento» Comunità montana ed altrettanto largo convincimento della opportunità di confermare la validità e quindi la presenza;

2) previsione della collocazione nell'ordinamento degli Enti locali, quale «superamento» dell'attuale Provincia, di un Ente intermedio con base territoriale di area vasta quale unica struttura tra Regione e Comune, avente «prevalenti» funzioni di programmazione socio-economica e di pianificazione territoriale.

Ruolo della Comunità montana nel nuovo ordinamento

Ciò premesso, come può collocarsi la Comunità montana nel nuovo ordinamento degli Enti locali? Ed in quale ruolo?

Credo, prima di cercar di fornire una risposta a queste domande, di dover riprendere qui poche frasi di quanto ebbi a dire ai Consiglieri nazionali nella seduta dell'11 novembre scorso: «Ho riletto con meditata attenzione la mozione conclusiva approvata dal Congresso di Firenze ed ho approfondito la mia convinzione che noi dobbiamo continuare a marciare su quella linea perché non sono, in alcun modo, venute meno le condizioni che hanno determinato quelle nostre conclusioni. Non sono venute meno le conclusioni politiche che ci hanno indotto ad una scelta unitaria nella conduzione dell'U.N.C.E.M., scelta che — mi pare di poter dire alla luce di due anni di esperienza — si è rivelata producente e tale e di più dovrà rivelarsi in prospettiva per coinvolgere tutte le componenti in direzione della soluzione dei problemi che abbiamo di fronte. Non sono venute meno le condizioni per le quali abbiamo creduto e crediamo nella Comunità montana quale organo di autogoverno delle popolazioni montane cui spetta la direzione globale effettiva degli interventi che riguardano il territorio montano. Così non penso che siano mutate le ragioni per le quali abbiamo creduto e crediamo nello spirito e nel contenuto della legge 1102, anche se non possiamo non essere attenti a ciò che si muove e si evolve attorno a noi. Di qui, a mio avviso, l'esigenza di non crearci dei miti, di non fossilizzare le nostre aspirazioni in direzione di nominalismi che rischiano, come ci ha dimostrato tante volte il passato, di rimanere sterili espressioni di buona volontà, ma di guardare al concreto, alla certezza dei fatti».

Ho richiamato queste affermazioni, fatte proprie ed approvate all'unanimità dal Consiglio nazionale in uno specifico ordine del giorno conclusivo della seduta dell'11 novembre scorso, per chiarire che in quello spirito mi ripropongo di affrontare anche l'aspetto centrale del tema di questa nostra Assemblea.

Può considerarsi allora contraddittorio il sostenere la validità — come io faccio — della scelta compiuta dalle forze politiche riguardo alla unicità dell'Ente intermedio e contemporaneamente sostenere il pieno diritto di cittadinanza della Comunità montana nell'ordinamento degli Enti locali? Io sono convinto che non esista contraddizione, e ciò non per fare un discorso sul genere di quello delle «convergenze parallele», ma perché sostanzialmente credo nella possibilità di questa coesistenza. Se tre infatti debbono essere i livelli del governo locale: la Regione, l'Ente intermedio ed il Comune — al quale come si sa tutte le forze politiche riconoscono la caratteristica di «struttura fondamentale del sistema delle autonomie» —, non v'è dubbio che la Comunità montana debba collocarsi, in montagna, al livello della «struttura fondamentale del sistema».

Se è vero, come pare vero, che ci si avvia ad una effettiva concreta riforma dell'ordinamento locale, allora vi è da credere che con la riforma si intendano affrontare quei problemi effettivi e non soltanto nominalistici e politici che l'attuale ordinamento presenta. Questi problemi coprono una vasta gamma e derivano da una serie di eventi che possono in sintesi ricondursi alla divaricazione sostanziale esistente tra le condizioni politiche sociali ed economiche del 1865 — data alla quale risale la matrice della legislazione ancora oggi vigente — e le condizioni attuali in una nazione da allora completamente trasformata.

A questa trasformazione effettiva del Paese non è corrisposta analoga trasformazione e sufficiente aggiornamento degli strumenti legislativi che regolano l'ordinamento locale, anche se occorre riconoscere che il tentativo di adeguamento della norma alla realtà è stato, in qualche modo, perseguito. A prescindere da ogni valutazione sul merito di questi aggiornamenti della normativa, mi pare significativo il rilevare che, come accade di consueto nel nostro Paese, ma non soltanto nel nostro, prima di giungere al momento di maturazione di una qualsiasi vera riforma si attuano soluzioni parziali per quegli aspetti più eclatanti dei problemi che attendono una riforma generale. Accade questo normalmente in tutti i paesi e per quasi tutti i grossi problemi. Per quello di cui qui stiamo parlando credo si possano ricordare due provvedimenti di legge che a mio avviso sono da considerare elementi di anticipazione della riforma reputati necessari ad affrontare due tra gli aspetti più importanti dei problemi posti dall'ordinamento locale. Intendo riferirmi alla legge 8 aprile 1976, n. 278, e 3 dicembre 1971, n. 1102. La prima riguarda il decentramento del governo delle città; la seconda, come ben sappiamo, riguarda anche il riordino del governo locale montano attraverso la Comunità montana e la possibilità che essa possa svolgere le funzioni dei Comuni qualora sia dagli stessi a ciò delegata. Se tutto questo è vero, e mi pare non confutabile, vuol dire che fra i problemi più importanti da affrontare con la riforma vi è quello del dimensionamento funzionale del Comune quale struttura fondamentale del sistema. Così agli estremi si pongono le esigenze di trovare una soluzione alla ingovernabilità attuale, alla luce della vigente legislazione, della città quand'essa assume certe dimensioni, ed all'altrettanto difficile governabilità dei piccoli comuni di montagna. Vero è che questo fenomeno dei piccoli comuni è prevalentemente presente sull'arco alpino ed è meno avvertito nell'Italia centro-meridionale, ma pare a me che se degli 8.066 comuni italiani 4.746 sono, o meglio erano nel 1971, con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti il problema deve considerarsi in tutta la sua gravità.

Mentre non è il caso di approfondire qui la soluzione del problema metropolitano, mi pare invece importante rilevare e riconoscere nella Comunità montana lo strumento idoneo a risolvere il problema del governo locale in montagna. Ma questo cosa vuole significare? La scomparsa del piccolo comune per far posto alla Comunità montana? Assolutamente no. Vuole significare il rispetto più completo dell'autonomia, della storia, della tradizione e della cultura di ciascuno dei comuni italiani, ma vuol significare anche, in virtù di questo rispetto e perché l'autonomia non sia una affermazione teorica ma un fatto sostanziale, la possibilità di delegare alla Comunità montana quelle funzioni che in non poche circostanze si rivelano di sempre più difficile assolvimento.

Ricordiamo, per inciso, che queste possibilità già esistono per effetto di quell'art. 6, già citato, della legge 1102. Vorrei allora proporre questa tesi alla nostra meditazione ed al nostro dibattito:

a) *che la Comunità montana trovi spazio e collocazione nell'ordinamento degli Enti locali quale strumento ed organo originale del governo locale montano;*



12) Tavola rotonda: parla il Prof. D'Onofrio.

b) *che la Comunità montana trovi riconoscimento quale Ente locale autonomo operante sul territorio della zona montana per assolvere a funzioni proprie, ad essa demandate dalle leggi o ad essa delegate dai Comuni che operano sul suo territorio e la costituiscono, dall'Ente intermedio, dalla Regione o dal potere centrale;*

c) *conseguente diventa l'esigenza che la Comunità montana trovi spazio adeguato anche nella riforma della finanza locale.*

Questa soluzione, che deve essere preceduta da un discorso assolutamente chiaro, privo di qualsiasi ambiguità, riguardo alla definitività della individuazione del territorio montano nazionale e per il quale credo di poter dire che l'U.N.C.E.M. è pienamente disponibile, consentirà nell'ambito dell'ordinamento di affrontare — come si vuole da più parti — la «specificità del problema montano».

Funzioni della Comunità montana

Rimane ora da affrontare il discorso delle funzioni della Comunità montana nel quadro di un ordinamento degli Enti locali quale viene prefigurandosi. Prima di affrontare questo tema desidero ribadire un concetto che mi pare fondamentale: *la Comunità montana non è, e non deve essere, un consorzio di comuni; è un Ente locale nuovo, originale, idoneo ad affrontare i problemi della montagna, che ha anticipato la riforma e che nella realizzazione di essa riforma trova una sanzione pure con i mutamenti che l'esperienza operativa può suggerire.*

In materia di funzioni «statali» della Comunità montana — ad essa derivanti da leggi dello Stato — vanno anzitutto ricordate quelle attuali, derivanti dalla legge istitutiva e confermate dall'articolo 2 del decreto 616 applicativo della legge 382; quelle previste in materia di servizi sociali dallo stesso decreto 616 e quelle indicate nel testo della proposta di legge per la riforma sanitaria all'esame della Camera dei Deputati.

Assai numerose ed ovviamente assai differenziate le funzioni «regionali» delle Comunità, quelle delegate dalle Regioni: che spaziano dall'urbanistica, all'agricoltura — recentissima la delega totale in questa materia affidata alle Comunità montane della Regione Liguria —, agli aspetti più segnatamente operativi nel settore forestale ed, ancora, in materia di servizi, di trasporti, di bonifica montana, ecc.

Nella prospettiva della riforma dell'ordinamento locale e quindi della conseguente redistribuzione delle funzioni è ancora accettabile l'attuale individuazione dei compiti delle Comunità montane? È senza dubbio su questo aspetto del problema che il dibattito politico e culturale è più acceso. Gli aspetti fondamentali di questo dibattito credo si possano così sintetizzare:

— la Regione è soggetto di legislazione, programmazione ed eccezionalmente di amministrazione attiva;

— l'Ente intermedio dovrà avere «sicuramente» funzioni di programmazione in area vasta o integrata;

— si ritiene politicamente opportuno che la titolarità di molti servizi debba essere riconosciuta al Comune quale «struttura fondamentale del sistema»;

— si riconosce che non sempre la dimensione comunale è quella idonea ad una conveniente gestione dei servizi e si propone la gestione stessa, ove necessario, attraverso forme di aggregazione dei Comuni.

In particolare per quanto attiene alla montagna ed alle Comunità montane si avanzano nel dibattito in corso alcune tesi che sintetizzo:



3) La Presidenza dell'Assemblea al termine dei lavori: da sinistra il Dr. Gozzi, il Comm. Piazzoni, l'Avv. Facchiano, il Presidente Dr. Martinengo, l'On. Bettiol, il Dr. Pompei e l'Avv. Luciano.

— la «zona montana omogenea» è da respingere come lo stesso concetto di «montanità» perché ghettizzante ed emarginante;

— è impensabile un discorso di «programmazione» che non sia di «area vasta», ossia integrata nel quadro del superamento della concezione della «programmazione per zone omogenee», destinata ad aggravare gli squilibri delle «zone depresse» come quelle montane;

— non si può considerare la Comunità montana come semplice erogatrice di servizi;

— la Comunità montana dovrà continuare a garantire una partecipazione effettiva dei Comuni montani alle scelte programmatiche determinate al livello intermedio;

— la Comunità montana deve inserirsi attraverso quel «continuum» programmatorio che garantisce il coordinamento tra centri autonomi di decisione.

Zona omogenea ed area vasta o integrata

A me pare che l'aspetto più importante del dibattito in corso, da cogliere quale elemento di discussione, sia il rifiuto del concetto di «zona omogenea» e la conseguente individuazione dell'«area vasta o integrata» quale dimensione ottimale o quanto meno «minima» di programmazione. Personalmente ho molta perplessità ad accettare il discorso del «superamento» della zona omogenea montana che mi pare, obiettivamente, molto strumentale. Nessuno oggi rifiuta di riconoscere all'Ente intermedio, qualunque esso sia, il diritto-dovere programmatorio sull'area vasta che costituirà la sua base territoriale. Ma così come — io credo — nessuno rifiuta il concetto che la programmazione dell'area vasta elaborata dall'Ente intermedio non può che essere articolazione della programmazione a «maglia larga» della Regione, così pure non vedo come possa rifiutarsi il concetto della programmazione nella «zona omogenea» e considerare il concetto di «montanità» emarginante. È vero che l'accresciuto uso del termine «superamento» oggi istituzionalizza il vecchio detto popolare che dice: «è da saggi cambiare idea», ma credo che nella immensa scelta di testimonianze inerenti al riconoscimento della validità della zona montana almeno due, e non per polemica, qui ne dobbiamo ricordare.

La prima è quella contenuta nel paragrafo 161 della legge del 25 luglio 1967 con la quale il Parlamento approvava il «programma economico nazionale per il quinquennio 1966-'70». In quel paragrafo si riteneva necessario «classificare in modo univoco ed a tutti gli effetti il territorio montano individuando in esso le zone montane geograficamente unitarie e socio-economicamente omogenee» ed ancora si riteneva necessario «considerare la zona montana come la minima unità territoriale di programmazione nei territori montani».

L'altra testimonianza che mi pare importante da ricordare è nella dichiarazione di voto del rappresentante del PCI nell'aula di Montecitorio al momento dell'ap-

provazione della legge 1102 del 1971, là dove si afferma: «Ancora stamane lo stesso relatore... ha formulato tre precise richieste che mi pare valga la pena di ricordare: ha chiesto la completa regionalizzazione delle competenze e delle funzioni della politica di riequilibrio nei confronti delle zone montane; ha chiesto che fosse affermata chiaramente la competenza primaria — non comprimaria — della Comunità montana nella programmazione subregionale; ha chiesto infine l'aumento dell'impegno della spesa in questa direzione... Quello che mi interessa di sottolineare è che se fossero state accolte queste tre richieste il dispositivo avrebbe assunto una sua limpida coerenza e, quello che conta di più, sarebbe risultata inequivocabile la volontà politica riformatrice della gran parte di questa Assemblea».

Potrei richiamare, a questo riguardo, tanti e tanti autorevoli pareri, a partire da quello del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro; ma vorrei soprattutto richiamare tutta la nostra politica dell'U.N.C.E.M. degli ultimi vent'anni. Ma io credo che sia soprattutto importante non lasciarci condizionare dalle formule o dai «colpi di novità» che sembrano essere una delle caratteristiche di questo nostro tempo. Si sostiene che non si può programmare nella povertà, si dice che per una razionale ed effettiva programmazione occorre mettere insieme ricchezza e povertà, ma si omette di citare quell'altro adagio popolare che dice «tutti possono arricchire tranne i poveri»; ma essenzialmente non si chiarisce che cosa si intenda per programmazione. Mi sembra pacifico che le Comunità montane non intendono programmare la politica economica della nazione, così come non vogliono sostituirsi alla Regione nel programmare lo sviluppo regionale, che postula una visione spaziale regionale; certo desiderano concorrere a questa programmazione dello sviluppo autoprogrammando ed autogestendo quell'insieme di fatti e di problemi che le forze politiche unanimemente definiscono «la specificità dei problemi della montagna». Questo, a mio avviso, è il significato vero dell'autonomia locale e della partecipazione popolare.

Del resto, se si lasciano da parte le astrazioni e le scoperte di certa «nuova cultura» e si bada, come noi dobbiamo badare, al concreto, che cosa significa se non compito di programmazione il considerare da parte di non poche Regioni la componente agricola del piano di sviluppo della Comunità montana quale «piano agricolo di zona»? Cosa significa, se non pianificazione territoriale, l'affidamento alla Comunità montana del «piano regolatore intercomunale» da parte di leggi regionali urbanistiche, come quella del Piemonte, considerata fra le più avanzate d'Italia?

Quanto al concetto di «economia integrata» lo ritroviamo negli atti dei Congressi e dei Convegni dell'U.N.C.E.M. da almeno un decennio; l'abbiamo rifiutato noi U.N.C.E.M. per primi il «ghetto» per la montagna, ma abbiamo voluto la «zona», di cui parla anche la Costituzione, per un discorso certo di identità che non riguarda soltanto le cime, ma un territorio vivente, abitabile, che in fondo è già un concetto di integrazione in chiave montana.

Peraltro questa «nuova cultura» si muove, per il momento, avanzando ipotesi, senza che delle stesse si possa presentare alcuna verifica. Come si dimostra che nell'ambito di un'area vasta i territori più depressi hanno modo di guardare in concreto allo sviluppo? L'unica certezza che abbiamo è che i territori montani più vicini ai centri urbani industrializzati sono i più depressi sotto ogni profilo.

Il discorso è chiaramente molto complesso e presuppone tempi non compatibili con quello della presente relazione. Occorre peraltro che vi siano in tutti questi discorsi alcuni punti di riferimento precisi che consentano di parlare il medesimo linguaggio per trovare il necessario punto di intesa ed io credo che questo obiettivo sia perseguibile particolarmente se riusciamo insieme ad essere sufficientemente pragmatici.

Riguardo alle «zone montane» si lamenta spesso che sono stati commessi dalle Regioni — che hanno legiferato d'intesa con i Comuni — rilevanti errori di dimensionamento. Posso serenamente accettare che errori siano stati compiuti — ne sono stati compiuti anche, si dice, nel delimitare i Comprensori — ma errori in funzione di che cosa? Di una valutazione di tipo scientifico ed astratto oppure — ed è quello che per me più conta — in merito alla funzionalità obiettiva legata in gran parte, e lo sa chi vive queste realtà, alla volontà locale, al «sentirsi» omogenei a dispetto delle delimitazioni scientifiche? Si dice anche che occorre andare al superamento del «municipalismo»; ma di che si tratta, di una espressione retorica o vi è contrasto con l'esaltazione del Comune inteso come cellula primaria dello Stato, come «strumento fondamentale dell'ordinamento»?

Conclusioni

Nel quadro di quel pragmatismo che ci è caro io credo che dobbiamo, anche riguardo all'aspetto delle funzioni della Comunità montana, cogliere l'essenziale da proporre a noi stessi come tema di meditazione e di dibattito.

A questo proposito mi pare di poter porre alla nostra attenzione questi auspici:

a) *la Comunità montana assume tutte quelle funzioni gestionali di servizi che, pur essendo di pertinenza dei Comuni, trovano convenienza di attuazione in dimensioni territoriali sovraccomunali nell'ambito della zona montana e che nei territori non montani sono comunque affidate ad aggregazioni di Comuni;*

b) *la Comunità montana concorre con il proprio piano di sviluppo economico-sociale alla programmazione dello sviluppo regionale nell'ambito delle scelte di programma operate dall'Ente intermedio nello spirito informatore della legge 3-12-1971 n. 1102 e realizza inoltre, con il proprio «piano urbanistico», le scelte regionali di pianificazione del territorio.*

Mi auguro di aver assolto il compito di «provocazione» caratteristico di ogni relazione assembleare, nella persuasione legittima di non aver se non sfiorato le argomentazioni che possono sostenere il dibattito su questo tema. Dibattito al quale Vi invito, sicuro che al termine dei nostri lavori potremo trarre conclusioni proficue per il lavoro dell'U.N.C.E.M. ma soprattutto per la montagna italiana.

Voti dell'Assemblea nazionale UNCEM per il rilancio delle Comunità montane

La celebrazione del 25° dell'UNCEM fatta dal sen. Giraudo
La relazione del Presidente - La tavola rotonda
L'ampio dibattito - La mozione finale

La celebrazione del 25° di vita dell'UNCEM ha aperto a Torino, nello storico Palazzo Madama, l'Assemblea nazionale dell'Unione. Il discorso è stato pronunciato dal Presidente onorario sen. Giovanni Giraudo, 1° segretario generale e per lunghi anni Presidente dell'UNCEM, alla presenza degli ex Presidenti on. Ghio, sen. Segnana e on. Fioret (il sen. Oliva ha inviato un caloroso messaggio).

Il saluto della città è stato recato dall'assessore Santilli. Hanno poi parlato il Presidente della Giunta regionale avv. Viglione, il Presidente della Provincia dr. Salvetti, l'assessore provinciale alla montagna Baridon e il Presidente della Delegazione piemontese dell'UNCEM rag. Sartoris. La seduta inaugurale si è conclusa con la presentazione da parte del Presidente dr. Martinengo della relazione generale sul tema dell'Assemblea: «La Comunità montana nella riforma dell'ordinamento degli Enti locali».

Hanno inviato messaggi augurali il Presidente del Consiglio on. Andreotti, i Ministri del Bilancio, degli Interni e dell'Agricoltura e numerosi Presidenti e Assessori regionali.

Nel pomeriggio del 17 febbraio, al Teatro Nuovo, si è svolta una tavola rotonda per approfondire il tema dell'Assemblea, della quale è stato moderatore l'avv. Gianni Oberto, con la partecipazione di esperti designati dai sei Partiti dell'accordo programmatico: prof. Francesco D'Onofrio per la DC, dr. Francesco Colonna per il PCI, dr. Diego Zoia per il PSI, avv. Alfonso Cecere per il PSDI, on. avv. Vitale Robaldo per il PRI e dott.ssa Nicoletta Casiraghi per il PLI.

Nella stessa serata si sono avuti i primi interventi del sen. Fabbri, Vicepresidente della Commissione Agricoltura del Senato e dell'on. Bassetti, Vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera e Presidente del Comitato per la cooperazione tra le Regioni dell'Arco Alpino.

La giornata di sabato 18 è stata interamente dedicata al dibattito, al quale sono intervenuti Presidenti di Comunità montane, sindaci e amministratori provinciali e comunali.

Hanno parlato nella seduta della mattina il dr. Forabosco, Presidente della Delegazione regionale del Friuli, l'avv. Brovedani, Presidente della Comunità montana di Arzino, il cav. uff. Giacomelli, Consigliere comunale di Predazzo, l'arch. Longo Presidente della Comunità m. Val Pellice, l'on. Terraroli, il notaio Conti, Capogruppo per il PRI nel Consiglio nazionale, il dr. Pompei, Presidente della Commissione tecnico-legislativa, il prof. Aloisi, Capogruppo per il PSI nel Consiglio nazionale, il dr. Salsotto che ha recato il saluto del direttore generale per l'Economia montana e le Foreste dr. Benvenuti, il sen. Scutari, Capogruppo per il PCI nel Consiglio nazionale, il sig. Martina, Consigliere di Lusernetta e l'ins. Gonzi, Vicepresidente nazionale e Presidente della Comunità montana delle Valli Ceno e Taro.

Nel pomeriggio sono intervenuti il geom. Casassa, Consigliere regionale e Presidente della Delegazione della Liguria, il prof. Saullo, Presidente della Comunità m. del Busento, il sen. Sibille, Presidente del CIPDA, l'on. Bettiol, Vicepresidente anziano dell'UNCEM, il prof. Pizzicaroli, Presidente della Comunità dell'Aniene, l'avv. Luciano, Consigliere nazionale e sindaco di S. Polo Matese, il dr. Ruffini, Consigliere regionale della Lombardia, la prof.ssa Masini, Presidente della Comunità m. dell'Alto Elvo, il sig. Rocco, Presidente della Comunità m. del Pollino, il prof. De Martin, della Comunità m. del Comelico e Sappada, il dr. Natoli, della Comunità m. del Gargano e l'avv. Facchiano, Vicepresidente nazionale.

Altri convegnisti hanno consegnato alla Presidenza l'intervento scritto.

L'Assemblea si è conclusa con l'approvazione della mozione finale predisposta dalla Commissione rappresentativa di tutti i gruppi politici e illustrata dal Segretario generale. Ne pubblichiamo il testo integrale:

La mozione finale

La II Assemblea nazionale dell'UNCEM, riunita a Torino il 17 e 18 febbraio 1978, nel 25° anniversario della costituzione dell'Unione Nazionale Comuni Comunità ed Enti Montani, per dibattere il tema «La Comunità montana nella riforma dell'ordinamento degli Enti locali»,

UDITE la relazione generale del Presidente dr. Edoardo Martinengo e il dibattito alla tavola rotonda con la partecipazione dei rappresentanti dei 6 Partiti dell'accordo programmatico,

DOPO ampio e approfondito dibattito

esprime

le seguenti valutazioni conclusive, sulle quali impegna il Consiglio nazionale e auspica il convergente impegno delle forze politiche che a livello nazionale e regionale:

1) la costituzione dello Stato delle autonomie inteso come modello di governo e di amministrazione pubblica aderente ai principi costituzionali e ai bisogni del Paese — tanto più considerato l'attuale momento di grave crisi economica — sollecitata dai primi adempimenti attuativi della legge 382, deve essere perseguita con urgenza, coraggio e linearità mediante l'approvazione della indifferibile nuova legge-quadro sulle autonomie locali e di una conseguente e coerente legge sulla finanza pubblica. In tale prospettiva deve trovare specifica collocazione la Comunità montana istituita dalla legge 1102/71 la quale conserva la sua peculiare caratteristica di strumento programmatorio ed operativo per affrontare e risolvere gli specifici problemi dei territori montani secondo le indicazioni dell'art. 44 della Costituzione e i fondamentali principi finalistici specificati dalla stessa legge 1102;

2) l'individuazione di un Ente intermedio che superi l'attuale Provincia deve essere perseguita, anche tenendo conto dell'esperienza maturata con l'attività delle Comunità montane, per soddisfare la necessità di una struttura intermedia tra il Comune e la Regione per area vasta. Tale struttura non deve sostituirsi o annullare la naturale articolazione di forme istituzionali differenziate e di collaborazione stabile tra i Comuni per l'assolvimento delle funzioni legate alla soddisfazione dei bisogni primari dei cittadini che, per la loro attuazione, necessitano di una adeguata dimensione territoriale ed economica;

3) la conferma nel nuovo ordinamento delle autonomie locali del ruolo riconosciuto alla Comunità montana dalla legge 1102, sia per assolvere a funzioni proprie assegnate e da assegnare alla Comunità come la sede istituzionale per soddisfare e assicurare un suo sviluppo economico e sociale, sia per adempiere le funzioni delegate dai Comuni e sostitutive di quelle che per altre aree sono normalmente assolte da Comuni singoli o associati. La Comunità montana dovrà anche assumere ulteriori funzioni delegabili dalle Regioni e la gestione dei servizi socio-sanitari e di assistenza scolastica indicati dal DPR 616/77 poiché l'area della Comunità montana — salvo i limitati casi di necessaria revisione dell'attuale delimitazione zonale — è ritenuta area ottimale per la soddisfazione di tali servizi;

4) il piano di sviluppo economico e sociale e il piano urbanistico della Comunità montana assumono pertanto la funzione di concorrere alla programmazione dello sviluppo economico-sociale e alla pianificazione territoriale della Regione poiché vanno assunti nei corrispondenti piani dell'Ente intermedio garantendo così il concorso della Comunità montana alla formazione delle scelte e delle decisioni della programmazione a livello intermedio coinvolgendo in un'azione coordinata e democraticamente attuata l'opera dei Comuni montani;

5) in attesa dell'approvazione della nuova legge sulle autonomie locali e della conseguente legge finanziaria, si ritiene assolutamente indispensabile assicurare la continuità all'azione delle Comunità montane attraverso l'immediata approvazione del rifinanziamento della legge 1102 — così da garantire a tutte le Comunità montane la redazione del bilancio di previsione per il 1978 — secondo le proposte formulate dal comitato ristretto della Commissione Agricoltura della Camera per un fondo totale di 500 miliardi ad assegnare alle Comunità montane per il periodo 1978-1981;

6) si sollecitano le Regioni che non l'abbiano ancora fatto ad erogare le quote residue dei finanziamenti statali assegnati fino al 1977 per le Comunità montane per l'attuazione dei programmi di intervento nonché ad applicare le Direttive Comunitarie per l'agricoltura e la montagna.

L'Assemblea nazionale dell'UNCEM, prendendo atto del disegno di legge in discussione al Consiglio regionale della Sardegna per la costituzione delle Comunità montane ne auspica la immediata approvazione a completamento dell'assetto istituzionale da tempo attuato in tutte le altre Regioni.

Preso atto dell'azione finora svolta dalle Comunità montane, pur nelle difficoltà di ogni genere che si sono dovute superare per la loro costituzione e la redazione dei piani e programmi di sviluppo economico sociale, esorta tutte le Comunità montane d'Italia a continuare ad operare con tempestività ed efficacia per assicurare alle popolazioni montane migliori condizioni di vita e di lavoro.

L'Assemblea nazionale dell'UNCEM ringrazia il Presidente del Consiglio on. Andreotti per il messaggio inviato. Chiede che nel programma di Governo sia esplicitamente confermato il ruolo riconosciuto dalla legge 1102 alle Comunità montane nel quadro della riforma delle autonomie locali e inoltre che siano affrontati i problemi tuttora aperti per i territori montani (difesa del suolo, incentivi e infrastrutture per lo sviluppo economico-sociale delle aree interne), la cui soluzione — come è stato più volte rilevato — è strattamente legata all'ordinato ed equilibrato sviluppo dell'intero Paese.

L'Assemblea delega la Giunta Esecutiva dell'UNCEM ad illustrare alle Segreterie nazionali dei Partiti e ai Gruppi parlamentari il contenuto della presente mozione.

Proposta dalla Commissione composta dai signori: on. Gabriele Sboarina (DC), sen. Donato Scutari (PCI), prof. Pietro Aloisi (PSI), avv. Ferdinando Facchiano (PSDI), dr. Michele Conti (PRI), rag. Angelo Santori (PLI), dr. Ferdinand Willeit (SVP) e votata all'unanimità con 1 solo astenuto sul punto 3).

Ridotti e non aboliti i contributi unificati agricoli per le aziende montane ubicate al di sotto dei 700 metri

GIUSEPPE PIAZZONI

Sul n. 6/1977 della Rivista abbiamo dato notizia, con soddisfazione, che con sentenza del 1° luglio 1977 la Corte Suprema di Cassazione — sezione lavoro — respingendo il ricorso del servizio contributi agricoli unificati avverso alla sentenza di appello emessa dal Tribunale Civile di Salerno il 30 giugno 1976, ha riconosciuto che ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 12 della legge 3 dicembre 1971 n. 1102 l'esenzione dai contributi agricoli unificati spetta indistintamente a tutte le aziende agricole ubicate nei territori classificati montani, sui quali operano le Comunità montane.

In applicazione della citata sentenza, il servizio centrale dei contributi agricoli unificati (SCAU) ha deciso di sospendere l'invio di bollettini di versamento in c/c dei contributi relativi al ruolo definitivo 1976 e al ruolo provvisorio 1977.

L'applicazione della citata esenzione è apparsa difficoltosa per le aziende ubicate nei Comuni classificati parzialmente montani (trattasi di 807 Comuni per l'estensione di 1.780.113 ettari sul totale di 4.077 Comuni montani per una estensione di 15.862.037 ettari). Lo SCAU ha escluso automaticamente dalla contribuenza le sole ditte che hanno aziende nei territori di Comuni classificati totalmente montani invitando le altre aziende interessate a presentare la relativa documentazione.

Aggiungevano che da questi provvedimenti restava esclusa l'automatica restituzione dei contributi versati nel periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore della legge 1102 (7 gennaio 1972). Allo scopo di chiarire definitivamente l'esatta interpretazione della norma legislativa (art. 12 legge 1102), il testo unificato della proposta di legge in corso di approvazione alla Camera (per il rifinanziamento delle Comunità montane) contiene un articolo che recita: «Le agevolazioni di cui all'art. 8 della legge 25 luglio 1952 n. 991 estese all'intero territorio classificato montano dall'ultimo comma dell'art. 12 della legge 3 dicembre 1971 n. 1102 comprendono anche l'esenzione dal pagamento dei contributi agricoli unificati».

«La disposizione del precedente comma ha valore di interpretazione autentica delle norme richiamate».

Presa di posizione dei sindacati e decreto legge del Governo

A fronte di queste iniziative atte ad assicurare la piena efficacia all'importante provvedimento a favore dei territori montani si è avuta una presa di posizione delle organizzazioni sindacali bracciantili (Federbraccianti-CGIL, Fisba-CISL, Uisba-UIL) che in un telegramma al Ministero del Lavoro hanno espresso «preoccupazioni per il mancato versamento da parte di numerose aziende prima rata contributi anno '77 e conseguente ulteriore aggravio gestioni previdenziali agricole».

Le ulteriori iniziative dei predetti sindacati avevano ottenuto un impegno del Ministro del Lavoro a ridurre l'entità dei contributi unificati anziché applicare la sentenza della Cassazione per la loro totale esenzione.

Il Governo, accogliendo sostanzialmente le predette richieste dei lavoratori agricoli dipendenti, in contrasto con le sollecitazioni che la Confagricoltura e la Coltivatori diretti avevano rivolto per la piena applicazione della normativa, con decreto legge n. 942 del 23 dicembre pubblicato sulla G.U. il 30 dicembre 1977 recante il titolo «Provvedimenti previdenziali», ha stabilito che (art. 7) «Dall'estensione delle agevolazioni fiscali all'intero territorio montano disposta dall'art. 12 ultimo comma della legge 3 dicembre 1971 n. 1102, deve intendersi esclusa l'esenzione dal pagamento dei contributi agricoli unificati di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modifiche e integrazioni». Il secondo comma dello stesso articolo specifica: «Le imprese con terreni ubicati ad una altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del mare continuano ad essere esonerate dal pagamento dei contributi agricoli anzidetti».



Il successivo articolo stabilisce che: «A decorrere dal 1° gennaio 1978 nei territori montani di cui alla legge 25 luglio 1952 n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, situati al di sotto dei 700 metri di altitudine, i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per i lavoratori agricoli dipendenti sono ridotti del 40%.

Tale riduzione non si applica ai contributi base dovuti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti».

Il dibattito alla Camera

Siamo quindi in presenza di una contrastata norma interpretativa di una legge, per di più emanata con decreto-legge a 6 anni di distanza, e che il Parlamento avrebbe dovuto bocciare.

La Camera, nella seduta di assemblea del 9 febbraio, non ha approvato l'esonero totale dei contributi unificati per il territorio montano al di sotto dei 700 metri, che era stata proposta dalle Commissioni Lavoro e Agricoltura nella seduta del 25 gennaio mediante la soppressione degli articoli 7 e 8 del Decreto legge (che stabilivano la sola riduzione del 40% dei contributi a far tempo dal 1° gennaio 1978).

Il Governo, con l'invervento del Ministro Tina Anselmi, ha ottenuto il ripristino degli articoli 7 e 8 del citato decreto legge n. 942, per cui i contributi unificati saranno pagati dal 1978 nell'importo del 60% dalle aziende ubicate in territori montani al di sotto dei 700 metri s/m. Gli

stessi contributi in base al citato decreto — sulla cui legittimità si avanzano seri dubbi —, sono ritenuti dovuti integralmente dal 1972 al 1977 nonostante la sentenza della Cassazione che nel luglio 1977 ha ritenuto applicabile all'intero territorio montano, a norma dell'art. 12 della legge 1102 sulle Comunità montane, la esenzione totale dei contributi suddetti.

Nessuna transazione è stata accolta dal Governo. Nemmeno l'emendamento del Presidente dei deputati DC on. Piccoli che, per venire incontro alle esigenze del Tesoro, aveva proposto dal 1° gennaio 1978 il contributo pari al 20% per tutto il territorio montano, è stato accolto. Sarebbe stata compiuta un'altra ingiustizia poiché le aziende ubicate sopra i 700 metri s/m non pagano contributi dal 1952! L'on. Bambi, dello stesso gruppo DC, aveva proposto una norma interpretativa dell'art. 12 della legge 1102 per stabilire che i contributi unificati in agricoltura «non sono dovuti dal 1° gennaio 1977» (o in subordine dal 1° gennaio 1978, con concessione di sgravio di pari importo dei ruoli di competenza dei contributi 1977). Tale proposta è risultata preclusa dopo che l'assemblea aveva approvato il ripristino degli articoli 7 e 8 del decreto governativo e il proponente l'ha trasformata in ordine del giorno, approvato dalla Camera, per impegnare il Governo «a provvedere con organico strumento legislativo alla esenzione dei contributi agricoli unificati nei territori classificati montani».

L'on. Terraroli, del gruppo PCI, relatore alla Commissione Agricoltura della legge di rifinanziamento delle Comunità montane (che contiene, come ho ricordato, l'esatta interpretazione dell'art. 12 della legge 1102), ha ribadito che l'art. 7 del decreto, ora ripristinato, «non risolve comunque il contenzioso sorto a seguito della nota sentenza della Cassazione» ed ha preannunciato l'astensione del suo gruppo sulla richiesta di ripristino del Governo e voto contrario sulla proposta dell'on. Piccoli.

L'on. Riz dell'Alto Adige (SVP) ha dichiarato di votare contro la richiesta del Governo lamentando la mancanza di comprensione dei problemi delle zone montane. Il Senato ha a sua volta ratificato il decreto legge, a poche ore dalla scadenza del termine costituzionale di 60 giorni, oltre il quale il decreto sarebbe decaduto.

I termini finanziari

I termini finanziari del problema non sono ufficialmente noti. Ritengo di poter affermare che le aziende agricole interessate all'esenzione dei contributi per l'art. 12 della legge 1102 siano 65.000 e che il gettito di tali contributi sia intorno ai 25 miliardi annui per i comuni totalmente montani (8.000.000 di giornate lavorative per L. 3.000) mentre per i comuni parzialmente montani il gettito può essere stimato in altri 5-6 miliardi.

Le preoccupazioni dei sindacati braccianti li, se pure devono essere attentamente considerate, non sono tali a mio avviso da rimettere in discussione l'applicazione di una norma legislativa che, sia pure a 20 anni di distanza, aveva cercato di sanare una norma (l'art. 8 della legge 991) che era chiaramente incostituzionale perché stabiliva un trattamento diverso per le aziende agricole presenti sui territori classificati per legge montani in relazione all'altimetria.

I principi di logica giuridica e di certezza del diritto affermati dalla sentenza della Cassazione — giustamente richiamati dall'on. Bambi — vengono disattesi per soddisfare le esigenze del Tesoro, in un quadro di politica previdenziale contraddittoria poiché, per citare un solo esempio, mentre non si applica una norma legislativa di esenzione, come stabilisce l'art. 12 della legge 1102 per l'intero territorio montano, si prorogano per altri due anni gli elenchi anagrafici per le prestazioni previdenziali dei lavoratori agricoli meridionali, da tutti ritenuti artificiosamente inflazionati.

Il problema sarà ora nuovamente esaminato alla Camera durante la discussione della proposta di legge per il rifinanziamento delle Comunità Montane. Auguriamoci che il nuovo Governo rispetti l'impegno cui è stato chiamato con l'ordine del giorno del 9 febbraio.

Servizi sociali nelle Comunità montane: aspetti istituzionali e compiti della Regione, dei Comuni e delle Comunità montane ex D.P.R. n. 616

Dott. GIANCARLO MORETTI
Direttore di Ricerca dell'I.Re.R. di Milano(*)

1 - Il ruolo delle Comunità montane

Parlare oggi dei servizi sociali nell'ambito della programmazione delle Comunità montane, significa avventurarsi in alcuni dei temi di fondo, oggi più dibattuti fra le forze politiche e sociali, con il rischio di aprire a ventaglio questa relazione. Pur rendendomi conto quindi delle forzature, delle limitazioni, e soprattutto delle omissioni rispetto questo quadro generale di riferimento, ritengo utile circoscrivere i temi a quelli più specifici delle due componenti della relazione: le Comunità montane ed i servizi sociali.

Per quanto riguarda le Comunità montane sappiamo tutti come il loro ruolo, il loro futuro sia molto incerto e come questo stato di cose confuso crei non pochi problemi nella impostazione, nella realizzazione e nella gestione dei programmi.

Sinora le Comunità montane, partendo dalla legge nazionale (n. 1102 del 3 dicembre 1971 «Nuove norme per lo sviluppo della montagna») e con crescenti integrazioni delle leggi regionali di organizzazione, di delega — anche se limitata — e di settore, hanno operato sui contenuti fondamentali della pianificazione urbanistica e della programmazione socio-economica. Alcune Comunità montane hanno già terminato e adottato gli strumenti di piano previsti dalle leggi, la maggior parte invece hanno in fase di elaborazione questi piani.

La sottolineatura che mi preme esprimere è comunque lo sforzo notevole — che è politico ma anche culturale, in senso di un modo diverso di affrontare la realtà — che le Comunità montane hanno svolto per affrontare in modo organico e integrato tutti i problemi del loro ambito territoriale. È stato fatto un indubbio lavoro per superare gli squilibri non solo all'interno della singola Comunità ma anche con la realtà esterna, sono stati predisposti programmi innovativi nella gestione del territorio e dell'ambiente, nello sviluppo dei diversi settori produttivi privilegiando l'agricoltura e la zootecnia, da sempre invece emarginate, e nei servizi sociali, soprattutto riferiti alla qualità della vita, a cominciare dalle infrastrutture primarie essenziali, ma spesso del tutto carenti, quali l'elettrificazione, gli acquedotti e le fognature, la viabilità ed i trasporti, oltre della casa. Un altro aspetto fondamentale che ha caratterizzato sinora l'attività delle C. m. è la partecipazione, a cominciare dagli stessi amministratori locali e dagli operatori sociali, abituati in genere a procedere nella logica del campanile o del settore specifico, parziale, di competenza.

Non si vuole certamente dire che in questi anni l'esperienza delle C. m. sia stata sempre e comunque positiva: ritardi, sprechi, contraddizioni sono a tutti noti, ma, comunque, inferiori a quelli di altri livelli di governo, in particolare dello Stato.

L'impegno espresso era nella direzione più corretta della legge nazionale che cercava, attraverso questa nuova esperienza istituzionale, di ricomporre in un'unica dimensione di governo il disegno complessivo di sviluppo e di trasformazione delle aree montane. Ma questo sforzo unitario di ricomposizione del potere locale si trovava di fatto contraddetto, soprattutto a livello regionale, dalla proliferazione di leggi settoriali molte delle quali — come in Lombardia quella delle zone sanitarie, di quelle agricole, ecc. — prevedevano organismi di programmazione e di gestione autonoma. Lo stesso realizzarsi degli organi collegiali della scuola (Legge 30 luglio 1973 n. 477, DPR 31 maggio 1974 n. 416 e successive modificazioni) si muove di fatto in questa logica di frammentazione del potere locale, al di là dei postulati di partecipazione e di riforma dell'ordinamento scolastico.

Il proliferare di leggi e di organismi settoriali e la difficile collaborazione spesso verificata, poneva in modo crescente l'esigenza di una dimensione istituzionale e

(*) Riassunto della relazione svolta all'Incontro formativo per operatori delle Comunità montane delle Regioni Lombardia, Emilia e Liguria promosso dall'INEMO a Milano il 10 febbraio 1978.

territoriale che riportasse ad unità di governo quanto in effetti già espresso nella legge istitutiva delle C. m.

Da questo punto di vista le C. m. hanno fornito un importante contributo alle proposte per i nuovi organismi comprensoriali (es. Regione Lombardia, L.R. 15 aprile 1975, n. 52 «Disposizioni sugli ambiti territoriali comprensoriali»).

Ma anche l'appena avviata esperienza dei comprensori appare subito difficile e contraddetta. Da una parte si pone il problema dei rapporti con le C. m., che a volte diventa motivo di non poche divergenze soprattutto per quanto riguarda i limiti e gli ambiti della pianificazione territoriale economica e sociale, e dall'altra si ripropongono gli indefiniti rapporti con le Province.

L'avvento dei comprensori sembra comunque, almeno nella realtà lombarda, far emergere un nuovo disegno: i comprensori tendono ad assumere le diverse funzioni di programmazione su tutto il territorio di competenza mentre le C. m. riducono le loro funzioni a quella di gestione dei servizi socio-sanitari, rimanendo loro estranee le competenze proprie dei distretti scolastici.

L'attuazione della 382 ed in particolare il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977, sembra rafforzare questo nuovo orientamento. Infatti pur restando ferme le loro funzioni (art. 2) sono specificamente attribuite ad esse le funzioni in materia di assistenza sociale (art. 25) e di assistenza sanitaria (art. 32). C'è ormai chi parla di Comunità montane intese come consorzi di servizi, nell'ambito delle nuove realtà comprensoriali.

Tuttavia, quasi in concomitanza con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 616, i 6 partiti dell'arco costituzionale sottoscrivono gli accordi di governo che prevedono un solo livello di governo fra comuni e Regione, mettendo così in discussione sia tutta la nuova realtà istituzionale delle C. m. e dei comprensori che lo stesso ordinamento delle Province.

In questi mesi il dibattito si fa acceso attorno al cosiddetto ente intermedio, che sembra riassumersi schematicamente nel quesito se la partita sarà vinta dai comprensori o dalla Provincia. Nel dibattito il ruolo delle C. m. tende, di fatto, ad essere ridotto e comunque ad esse verrebbero tolte tutte le funzioni di programmazione.

Poco prima di Natale il Consiglio dei Ministri approva un disegno di legge che rappresenta una prima risposta all'accordo interpartitico. In tale documento, nelle norme transitorie viene affermato — riprendendo quanto a livello di studio aveva elaborato l'Università di Pavia — che entro sei mesi dall'insediamento delle nuove Province, le Regioni provvederanno con legge alla soppressione di tutti gli organismi comprensoriali e delle Comunità montane: le loro funzioni saranno in parte assunte dalle nuove Province ed in parte dai Comuni attraverso forme associative.

Il potere locale viene quindi organizzato a livello comunale e provinciale.

Il Comune, che si darà un proprio statuto, è inteso come ente territoriale di base della Repubblica preposto alla cura degli interessi locali. Le sue funzioni sono molto estese, ma ovviamente — anche in attuazione della 382 — prevalgono le funzioni in campo dei servizi sociali: trasporti, casa, assistenza sanitaria e igiene pubblica, assistenza sociale, asili nido, cultura, edilizia scolastica, tempo libero (sport, ricreazione, turismo), ambiente, ecc. (art. 9).

Per le loro attività i Comuni possono associarsi in diverse forme:

a) intese, accordi e convenzioni;

b) gestioni associate;

c) consorzi;

d) unioni di Comuni per favorire il processo di fusione in un unico Comune (art. 49).

La Provincia, che avrà anch'essa un proprio statuto, rappresenta l'ente territoriale di base della programmazione socio-economica e del territorio (assumendo così di fatto le funzioni delle C. m. e dei comprensori nell'accezione lombarda).

Le sue funzioni sono anzitutto di raccordo con gli indirizzi programmatici della Regione, di elaborare il piano territoriale provinciale (destinazioni del territorio, localizzazione delle aree produttive, dei parchi e delle riserve, delle infrastrutture, ecc.), di adottare piani settoriali per i servizi sociali e sanitari a carattere provinciale; per le infrastrutture scolastiche, in collaborazione con i distretti; per i trasporti pubblici a carattere sovracomunale; per la incentivazione delle attività turistiche e delle iniziative per la gioventù e per gli anziani; per l'agricoltura e la zootecnia (art. 20).

Per le zone ad alto addensamento — quali quelle di Roma, Milano, Napoli, Torino e Genova — sono previste Province metropolitane alle quali, oltre alle funzioni normali, sono attribuite quelle spettanti ai Comuni per il territorio e per i servizi.

Sono previste forme associative o di cooperazione fra Province analoghe e quelle per Comuni, ad eccezione di quelle relative alle Unioni fra comuni.

La definizione delle circoscrizioni provinciali, tenendo presenti le funzioni programmatorie loro affidate, è delegata al Governo che dovrebbe provvedervi entro due anni dall'approvazione della legge.

È un disegno di legge di un governo in crisi, quindi con tutte le possibilità di modifica che si possono prevedere ma che indica con chiarezza l'orientamento che emerge. Accettare, modificare o respingere questa proposta rientra in un impegno che dovrebbe vedere coralmente impegnate tutte le Comunità montane giacché è messo in gioco non solo e non tanto la loro sopravvivenza quanto il presupposto stesso della loro costituzione, cioè la particolarità delle zone montane.

Stante comunque questo stato di indeterminatezza istituzionale, per quanto riguarda gli interventi delle Comunità montane nel campo dei servizi sociali è possibile, anche se schematicamente e con qualche forzatura, prevedere tre alternative:

a) la prima, forse la più realistica anche se di certo la più riduttiva, è quella di «ritagliare» alcune competenze certe, in particolare nel campo dei servizi socio-sanitari, del tempo libero (cultura, sport, ricreazione, ecc.) ed anche della casa (soprattutto per quanto riguarda il recupero e il risanamento dei vecchi nuclei) e di programmare e poi gestire gli interventi. È una scelta che può prescindere — anche se in modo non molto corretto — dal contrastato discorso programmatorio;

b) la seconda alternativa è quella sulla quale sono già impegnate le Comunità montane e cioè, nell'ambito

della programmazione socio-economica e territoriale, di sviluppare la programmazione e la gestione dei servizi sociali nella concezione più ampia e integrata;

c) la terza alternativa, quella che intendo sviluppare, si cala nella programmazione e gestione dei servizi sociali nel loro complesso e può rappresentare, indipendentemente dalle soluzioni istituzionali, la base, la premessa su cui costruire qualunque discorso. Mi riferisco al bilancio sociale di area.

2 - Il bilancio sociale di area: definizione e inquadramento del problema

Il discorso del bilancio sociale di area ha una lunga premessa data da tutti i lavori di ricerca e di sperimentazione sul campo che in Italia ed all'estero sono maturati nel tentativo di superare la frammentazione e la settorializzazione degli interventi in campo sociale e rappresenta quindi l'esigenza di una programmazione democratica e unitaria di tutti i servizi.

L'avvento delle Regioni, con le ampie competenze in materia, accelera l'esigenza programmatoria ai vari livelli come, d'altro canto, le proposte di riforme discusse in Parlamento (sanità, assistenza, scuola superiore, ecc.) e le stesse vicende della 382 accentuano l'esigenza di integrazione fra i diversi servizi sociali.

Il bilancio sociale di area nasce da queste premesse, anche se i suoi contenuti non sono, nei primi riferimenti, chiaramente definiti.

Nella Regione Lombardia il bilancio sociale di area è stato affrontato, pur con sfumature parzialmente diverse, da due proposte di legge: una di iniziativa PCI (p.d.l. 6-3-1975 n. 383), ripresentata nella seconda legislatura il 28-11-1975, n. 11 e l'altra di iniziativa popolare (presentata l'11-3-1976, n. 58).

Il tema è stato quindi ripreso ed approfondito in una proposta di legge quadro in tema di servizi elaborata dall'Istituto per la Ricerca Sociale (IRS) di Milano, attualmente in discussione presso la Giunta Regionale.

Questi riferimenti legislativi evidenziano il processo di continuo arricchimento del dibattito politico e culturale sul bilancio sociale di area, in cui si è inserito l'I.Re.R. — Istituto Regionale di Ricerche della Lombardia — sin dall'avvio della sua attività.

In una prima fase del progetto di ricerca sono state impegnate le forze che avevano già contribuito a proporre il tema, in particolare l'Ufficio Studi del Comune di Milano e l'IRS, per procedere assieme ad una più chiara definizione del bilancio sociale di area ed a impostare la sua sperimentazione nella realtà lombarda.

L'I.Re.R. ha quindi svolto dapprima un ruolo di confronto e di dibattito sulle diverse posizioni espresse, ha contribuito a chiarire le idee ed ha assunto il compito di proporre in alcune aree — zone di decentramento nel Comune di Milano, la zona sanitaria di Limbiate-Senago in provincia di Milano, la Valchiavenna e le zone sanitarie di Mantova e di Virgilio — la sperimentazione. A questo punto, definito i contenuti e le metodologie e poiché il bilancio sociale di area non è solo una ricerca ma un processo di programmazione, è evidente che il suo ruolo cambia per ridursi a quello di coordinamento e di supporto tecnico-scientifico, mentre diventa prioritario il ruolo degli Enti locali, singoli o associati.

In base al lavoro sino ad ora svolto, risulta quindi che il bilancio sociale di area è un *processo di programmazione applicato al settore dei servizi sociali*.

È interessato *da tutte le condizioni della vita sociale*, riallacciandosi ad un concetto di politica sociale estensivo, che non solo comprende la vita economica, ma anche la maggior parte degli altri aspetti della politica in senso lato.

Il bilancio sociale, perciò, pur rimanendo programmazione di settore, *prevede necessariamente legami e rimandi alla programmazione degli interventi in tutti i settori*. Diversamente, l'invervento nei servizi sociali risulterebbe solo compensativo di squilibri, distorsioni, e contraddizioni del sistema economico-politico-sociale.

Come si è detto dunque, il bilancio sociale è un *processo di programmazione*; si sviluppa cioè nel tempo attraverso fasi successive, che comprendono la conoscenza del contesto reale in cui si vuole operare, l'esplicitazione degli obiettivi, dei vincoli e delle condizioni per la realizzazione dei primi rispettando i secondi, *con un meccanismo di «ripetizione di confronti»*.

Da questa ripetizione di confronti, necessaria al processo di mediazione insito in una programmazione che coinvolga tutte le parti sociali, nasce sostanzialmente la *denominazione di bilancio sociale di area*.

Si mettono infatti a confronto da un lato obiettivi e condizioni della vita sociale, verificando l'aderenza dei primi alla domanda e la rispondenza di essi alle istanze delle parti sociali interessate, e, dall'altro, obiettivi e risorse disponibili, sia finanziarie sia di offerta di servizi; in questo senso esso può essere presentato come un *bilancio* fra domanda e offerta dei servizi; il suo contenuto *sociale* è in rapporto ai contenuti della domanda che nasce dai modi e dalle condizioni di vita della popolazione e che si esprime non solo in termini quantitativi, ma anche in termini qualitativi e soggettivi.

Il processo programmatorio, come viene inteso nel bilancio sociale di area, vede come attore principale la popolazione nelle sue aggregazioni sociali, in quanto portatrice di bisogni a cui il bilancio sociale vuol rispondere e, quindi, unico soggetto conoscitivo di questi. Il bilancio sociale richiede perciò un *ambito territoriale di applicazione ristretto*.

Nel bilancio sociale di area si dà *particolare rilievo alla componente conoscitiva*; il sistema di informazione che ne sta alla base si deve strutturare su una articolazione di obiettivi generali di partenza, via via più articolati; nel contempo l'analisi conoscitiva porta ad una verifica e ad una riformulazione degli obiettivi inizialmente assunti come dati. Esso, ancora, *tende a riunificare e a stabilire una connessione tra momento conoscitivo, momento decisionale e realizzazione dei programmi* non solo sul piano concettuale ma anche sul piano operativo e politico, insistendo sulla continuità fra programmazione e gestione stessa dei servizi.

3 - I contenuti del bilancio sociale di area. Le «questioni aperte».

Se il bilancio sociale di area è un processo programmatorio, occorre tener presente che esso si situa in un

contesto istituzionale non ancora definito, per cui la sperimentazione nelle aree pilota ha anche il compito di contribuire a chiarire una serie di «questioni aperte».

Infatti, e qui sta uno degli aspetti più innovativi della nostra proposta, possiamo dire che tutti gli elementi che contribuiscono a definire il bilancio sociale di aree devono essere verificati, discussi e in larga misura ridefiniti.

3. 1 - *Integrazione dei servizi e territorio*

Presupposto del BSA è la stretta integrazione fra tutti i servizi sociali alle persone che non è solo una scelta di carattere tecnico ma soprattutto di carattere politico.

Infatti mentre emerge in modo chiaro e convincente la tesi della integrazione globale ed organica dei servizi sanitari, socio-assistenziali, culturali e di quelli connessi alla utilizzazione del patrimonio edilizio residenziale pubblico, si riscontra nella prassi legislativa, nei provvedimenti amministrativi ed ancor più nella organizzazione degli Enti locali ai vari livelli, a cominciare dalla stessa Regione, il permanere di quella logica settoriale che già aveva caratterizzato il passato. Lo sforzo di integrazione maggiore si limita oggi alla grande ripartizione fra servizi sanitari e socio-assistenziali da una parte e servizi per l'istruzione e la cultura dall'altra.

In un'ottica di massima integrazione dei servizi sul territorio, la sperimentazione del BSA si pone come strumento non solo di analisi e di verifica della situazione esistente, ma soprattutto come proposta di superamento, di innovazione.

3.2 - *Aspetti istituzionali e delimitazione territoriale dei bilanci sociali di area*

I problemi relativi all'assetto istituzionale sono quelli più interessati ad una definizione, anche radicale, in base al dibattito in corso. Tali problemi possono essere così sintetizzati:

a) *il nuovo assetto dei poteri locali,* che tiene conto del dibattito in corso sul completamento dell'ordinamento regionale (attuazione della legge 382), sulla riforma della legge comunale e provinciale e sulle modifiche alla riforma tributaria per ridare potere di iniziativa fiscale agli Enti locali.

Acquista inoltre valore primario per le conseguenze che potrà avere sui rapporti fra i diversi livelli di governo, la soluzione che sarà data all'ente intermedio.

b) *il bilancio sociale nell'ambito della programmazione complessiva* (sociale, economica e territoriale) *ai vari livelli istituzionali* in rapporto anche alle iniziative ed alla legge regionale sulle procedure della programmazione.

In particolare, oltre ai temi di carattere generale, rimane aperto il problema dei rapporti fra il bilancio sociale di area, quello comprensoriale e quello regionale dei processi di «andata» e di «ritorno» (dalla zona alla Regione e viceversa).

Ancor più delicati risultano in questa fase di avvio dell'esperienza comprensoriale in Lombardia i rapporti già oggi problematici con gli altri organismi sub-comprensoriali — zone sanitarie, distretti scolastici, Comunità montane, ecc. — con i futuri bilanci sociali di area.

c) *la dimensione territoriale del bilancio sociale di area.* Il riferimento territoriale di partenza è rappresentato dalle zone sanitarie attuali, malgrado la prevista loro ridefinizione in base alle esigenze dell'organizzazione comprensoriale.

La ricerca sperimentale parte dalla zona sanitaria, che accetta in quanto unità funzionale ed amministrativa, senza però pregiudicare lo scopo di definire, sia pure in termini flessibili, la delimitazione dell'area del bilancio sociale.

Una delle difficoltà maggiori che si pongono è rappresentata dalla complessità di definire in una unica dimensione territoriale una pluralità di servizi con funzioni e con bacini di utenza diversi, spesso non coincidenti neppure con le unità politiche amministrative (comune, comprensorio, ecc.) che li originano. Ma è proprio questo l'aspetto unitario che differenzia il BSA da ogni altra delimitazione territoriale basata sull'esercizio di un solo servizio (es. zona sanitaria, distretto scolastico, bacino di traffico, ecc.).

Tutto ciò contribuisce a fare del tema della dimensione territoriale, a cui ovviamente corrisponde un livello istituzionale, uno dei punti centrali, strategici, di tutto il discorso del BSA. È comprensibile quindi come nell'ambito della fase sperimentale, si debba dare particolare risalto al tema della costituzione dei distretti di base dei servizi.

4 - **Modelli e circuiti**

L'elaborazione di una metodologia per i bilanci sociali di area richiede la *costruzione di un modello* in grado di definire le principali interrelazioni tra i fattori di situazioni problematiche e di mettere in rapporto la definizione del quadro interpretativo con gli obiettivi e le politiche di intervento.

L'individuazione delle situazioni problematiche e dei loro rapporti con le politiche di intervento rende necessaria l'esplicitazione dei connessi giudizi di valore.

Il bilancio sociale di area assume innanzitutto che *gli utenti dei servizi sociali siano costituiti da tutta la popolazione;* ciò significa assumere che tutta la popolazione è portatrice di un «bisogno di fondo» di cui il bilancio sociale di area si occupa e, implicitamente, che gli interventi verso cui si sceglie di indirizzarsi sono quelli diretti a tutta la popolazione più che a specifiche categorie di persone. La popolazione totale di un'area è sempre il riferimento di ogni parte conoscitiva; il presupposto è un più giusto accento sui servizi «per tutti», più equamente distribuiti e con finalità più strettamente preventive.

Il modello si articola poi per fasce di età della popolazione; dando rilievo a momenti o avvenimenti cruciali e a situazioni di transizione, in quanto la condizione di «bisogno di fondo» che riguarda tutta la popolazione acquista specificità diverse nei vari momenti del ciclo di vita individuale. È quindi su questa base che il modello di analisi si articola in «circuiti» riferibili ciascuno a singole specificità. I circuiti scelti in questa prima fase sono: popolazione totale, prima infanzia, età evolutiva (divisa



nei due periodi rispondenti alla frequenza alla scuola dell'obbligo eventualmente alla scuola superiore), età adulta (nelle problematiche relative alla gravidanza, alla costituzione del rapporto di coppia, al lavoro) ed infine all'età post-lavorativa.

Ciascuno di questi circuiti fa riferimento a tre aree problematiche dei modi e delle condizioni di vita (salute, formazione e socialità) assunte con diversa rilevanza e significato all'interno di ciascun circuito.

La costruzione dei singoli circuiti è selettiva di variabili per la descrizione delle situazioni di salute, formazione e socialità e dei fattori casuali, ritenuti rilevanti, dalle condizioni e modi di vita della popolazione e della connessa domanda di servizi.

I circuiti sono completati da elenchi di variabili (e indicatori, quando si era nella condizione di costruirli) descrittive e interpretative della problematica affrontata nelle ipotesi di ciascun circuito.

5 - Il sistema informativo

Come si è detto *il sistema informativo costituisce la base conoscitiva del BSA*.

In questo senso *tutte le operazioni di ricerca sin qui condotte e/o impostate* (dall'analisi della popolazione/domanda, all'analisi della offerta, dalla ricerca sulle istanze di base alla ricerca sulle risorse) *dovrebbero far risultare* — oltre ad un primo quadro conoscitivo delle zone prescelte — *anche uno schema del sistema informativo di base* (relativo ai dati oggettivi) *di bsa*.

Una prima verifica di questa parte della ricerca si è svolta nella Comunità montana della Val Chiavenna e nel comune di Milano.

La ricerca si era posto l'obiettivo di fare un quadro il più completo possibile della reale disponibilità delle informazioni nell'area prescelta e di verificare, su questa base, la costruibilità o meno di una batteria di indicatori sociali (oggettivi).

In particolare la ricerca si è sviluppata nel seguente modo:

a) *ricognizione delle informazioni statistiche prodotte dai grandi enti nazionali produttori di dati*, attraverso l'analisi non tanto e non solo dei dati editi, quanto piuttosto della modellistica utilizzata nelle rilevazioni in modo da avere un quadro più reale della disponibilità potenziale di informazioni statistiche;

b) *ricognizione delle informazioni statistiche* (edite e inedite) *degli Enti locali che agiscono nella regione Lom-*

bardia: prima di tutto nella Regione, poi la Camera di Commercio, l'Amministrazione Provinciale di Sondrio, oltre alle amministrazioni comunali della Val Chiavenna;

c) *ricognizione delle indagini campionarie effettuate nei settori* di interesse del BSA nelle aree pilota, sia per quanto riguarda la domanda/popolazione che l'offerta dei servizi.

Il materiale raccolto in Valchiavenna è stato analizzato in modo da mettere in luce quelle informazioni statistiche, generalizzabili a tutto il territorio della regione (e quindi, ad esempio, anche nelle nostre zone scelte per la sperimentazione) in quanto derivano: a) da rilevazioni estese a tutto il territorio nazionale; b) da rilevazioni estese a tutto il territorio regionale; c) da atti amministrativi presenti per legge in modo uniforme sul territorio.

A conclusione di questa fase di ricerca si dovrà avere un quadro sufficientemente organico e sistematico del sistema informativo esistente nelle aree. A questo punto, e di concerto con le iniziative che la Regione prenderà nello stesso campo, si potrà procedere a formulare anche proposte organizzative per la realizzazione di nuove rilevazioni che nel rispetto dello spirito del BSA, adottino strumenti metodologici più partecipanti e decentrati di quelli attuali.

6 - Le risorse finanziarie

Un aspetto del bilancio sociale di area essenziale per dare concretezza alla volontà di programmazione dei servizi sociali integrati a livello di area, è naturalmente quello relativo alle risorse finanziarie.

In estrema sintesi, possiamo dire che le «aree» — nelle proposte di legge in tema di riorganizzazione dei servizi sociali — gestiranno tali servizi con due «tipi» di risorse finanziarie:

a) risorse localmente già disponibili;

b) risorse traferite da livelli superiori di governo (in particolare dall'Ente Regione).

Per quanto riguarda le prime (risorse locali), il bilancio sociale di area deve portare a una determinazione del loro ammontare complessivamente disponibile a livello di area.

Ciò vuol dire anche un lavoro di riorganizzazione del bilancio dell'ente locale e dell'ente pubblico che eroga servizi, in modo da rendere esplicito l'impegno finanziario pubblico nei servizi sociali: alla luce di questa conoscenza è allora possibile una reale programmazione integrata a livello locale, ed un migliore utilizzo delle risorse finalizzate disponibili.

In relazione al secondo tipo di risorse (quelle trasferite), il bilancio sociale di area si pone come l'insieme di conoscenze «di area» che potrà permettere una distribuzione corretta (oggettiva e automatica) delle risorse provenienti da livelli superiori di governo, sia per le spese di gestione sia per gli investimenti (anche se per questi appare più utile una assegnazione sulla base dei bilanci sociali comprensoriali).

7 - Le strutture

Il patrimonio edilizio, inteso come l'insieme degli edifici ospitanti uno o più servizi alle persone, è da considerare una parte delle risorse di una zona.

È pertanto necessario che l'Ente preposto alla programmazione dei servizi abbia un quadro completo, anche se generale, della consistenza e dell'efficienza di tutte le strutture edilizie dove vengono erogati tali servizi.

Le informazioni che si otterranno dalla rilevazione permetteranno di individuare non solo l'entità del patrimonio edilizio pubblico, ma anche quali e quanti edifici possono essere meglio utilizzati grazie ad una ristrutturazione finalizzata.

La nuova programmazione dei servizi comporterà infatti una nuova e diversa utilizzazione degli spazi e ciò dovrà avvenire prima di tutto attraverso una riconversione, razionalizzazione della struttura edilizia esistente, piuttosto che attraverso la costruzione di nuovi edifici appositamente progettati.

Ciò si conferma, considerando che la tipologia edilizia di molti edifici pubblici (scuole, collegi, ospedali, ecc.) essendo concepita originariamente per funzioni che hanno molti caratteri comuni è facilmente riconvertibile senza le nuove funzioni contraddicendo le linee essenziali della tipologia stessa.

8 - Gli operatori sociali

Il b.s.a. richiede una verifica delle caratteristiche dell'offerta e della domanda degli operatori sociali al fine di orientare il loro utilizzo e la loro formazione professionale alle nuove esigenze.

Tuttavia si ritiene che ci si possa basare sull'ipotesi di costruzione di un *sistema regionale di formazione professionale,* in stretta connessione con i bilanci sociali di area e quindi *articolato secondo i diversi livelli istituzionali e territoriali* (regionale, comprensoriale, zonale, ecc.) *ed i vari gradi di qualificazione professionale* (dai corsi professionali di base, alla formazione professionale a livello di scuola media superiore ed a livello universitario).

Questa concezione unitaria e globale della formazione professionale degli operatori sociali dovrebbe rappresentare lo *schema di riferimento dei vari processi formativi, secondo le esigenze della domanda, sia per la formazione che per la riqualificazione e l'aggiornamento degli operatori.*

La stessa concezione presuppone, inoltre, la stretta integrazione tra la domanda di formazione professionale di operatori sociali e la specifica realtà sociale, economica e territoriale di riferimento.

9 - La partecipazione

Le iniziative di legge a cui abbiamo fatto riferimento prevedono che nel processo di programmazione e gestione dei servizi sociali sia garantita la partecipazione della popolazione e delle sue espressioni spontanee e organizzate. Ciò significa che il B.S.A. non è solo uno strumento di raccolta e sitematizzazione dei dati necessari per conoscere una certa situazione sociale, ma anche

uno strumento con il quale gli enti responsabili della programmazione e gestione dei servizi attivano un processo ampiamente partecipato, volto a valutare i bisogni sociali dell'area considerata, per qualificare le scelte programmatorie e gestionali, nel senso di una efficace risposta ad essi.

Anche la periodica rielaborazione del B.S.A. è l'occasione e lo strumento, non solo per aggiornare l'informazione e il giudizio, ma anche per verificare i risultati delle scelte e degli interventi effettuati con il concorso degli amministratori, degli operatori, dei cittadini.

Questi soggetti della partecipazione, che abbiamo definito «istanze», dovranno indicare:

a) giudizi e valutazioni sul contesto socio-economico dell'area per metterne in luce le relative problematiche, individuarne le esigenze in termini di «interventi» e di «servizi»;

b) sulla base del sistema di indicatori sociali predisposti a livello centrale, le «istanze» dovranno esprimere giudizi e valutazioni circa il «modello» e le relazioni casuali proposte nella costruzione degli indicatori (cioè una valutazione sulla «filosofia» del modello e degli indicatori).

Le «istanze» dovranno anche valutare il quadro dei problemi che emerge dalle elaborazioni dei dati oggettivi; valutare la indicazione che da tale quadro emergono; valutare, in un'ottica programmatoria, le possibili «risposte» a questi problemi.

c) Le «istanze» dovranno anche fornire delle valutazioni che possono arricchire il quadro dei problemi che emerge dagli indicatori proposti. Uno dei limiti di tali strumenti è di fornire dati sintetici sul complesso dell'area presa in esame; gli amministratori, gli operatori, i cittadini, potranno fornire indicazioni più dettagliate sui problemi emersi nell'area e sulla loro distribuzione del territorio.

d) Nel quadro generale e di dettaglio delle problematiche emerse nell'area, le «istanze» dovranno valutare i problemi «prioritari» e di conseguenza gli interventi più idonei ai quali destinare le risorse esistenti.

In tale modo, il momento della partecipazione, diviene una delle componenti essenziali di questo strumento della programmazione zonale dei servizi.

Quali interlocutori in questo processo di partecipazione alle scelte programmatorie, vanno coinvolte le istanze istituzionalizzate (Enti locali); le forze politiche e sociali (partiti, sindacati, associazioni) nelle loro articolazioni territoriali; gli operatori dei servizi sociali; le istanze di base (comitati di quartiere, utenti e comitati di gestione dei servizi, ecc.).

10 - Programma di lavoro per rendere operativi i bilanci sociali di area

Il lavoro sino ad ora svolto consente di mettere a disposizione in breve tempo:

a) il modello domanda-offerta, cioè il modello di tipo generale e modelli specifici per ciascuna area problematica (gravidanza e maternità, prima infanzia, età scolare, età lavorativa, età post-lavorativa) che definiscono il sistema informativo attraverso cui si esprimono i bisogni della popolazione;

b) le schede per l'analisi dell'offerta di tutti i servizi individuati ed il pre-censimento nelle due zone mantovane (*);

c) individuazione delle istanze istituzionali di base, con il pre-censimento, e tracce di interviste differenziate per tipo di istanze;

d) predisposizione delle schede per la rilevazione delle risorse finanziarie (per comuni, province, ECA, ospedali, unità d'offerta e consorzi), raccolta dei dati nelle due zone; analisi e commento dei flussi finanziari fra i diversi livelli di governo per quanto riguarda i servizi sociali e verifica per il 1976 di alcuni dei principali flussi;

e) predisposizione di una bibliografia generale e schedatura specifica per i temi del sondaggio diretto alla popolazione e degli indicatori sociali.

È possibile quindi prevedere che, qualora questa soluzione del bilancio sociale di area — intesa nel senso più ampio di sperimentazione sul territorio — fosse presa in considerazione dalle Comunità montane, queste possano disporre di un lavoro metodologico di supporto e di un sistema di programmazione e di gestione dei servizi sociali con un forte contenuto innovativo.

(*) Traccia di scheda per le unità d'offerta di cui al punto b) del par. 10.

A. *Quadro istituzionale dell'unità d'offerta*
- a. Unità d'offerta
- b. Natura dell'ente
- c. Classificazione
- d. Localizzazione
- e. Data d'inizio dell'attività.

B. *Dotazioni e risorse*
- a. Struttura edilizia
- b. Attrezzature e strumentazioni
- c. Operatori
- d. Osservazioni.

C. *Prestazioni e utenza*
- a. Tipologia delle prestazioni
- b. Tipologia dell'utenza
- c. Accessibilità e fruizione
- d. Osservazioni.

D. *Modalità*
- a. Convenzioni con altre unità d'offerta
- b. Interazioni con altre unità d'offerta
- c. Organizzazione dell'unità d'offerta
- d. Organi di partecipazione
- e. Osservazioni.

E. *Aspetti economico-finanziari*

F. *Osservazioni.*



Lui può tutto

Può superare muri e gradoni, lavorare su pendenze vertiginose, muoversi in lunghi angusti, scavare in piena palude, salire o scendere da qualsiasi veicolo. Nulla gli è vietato: arrampicarsi in montagna, dove nessun altro mezzo arriva, o muoversi con disinvoltura in qualsiasi cantiere, e per qualsiasi tipo di operazione. Dove prima riusciva a giungere a malapena il braccio dell'uomo, KAMO 3X procede senza fatica, docile ai comandi.



moro fratelli
s.p.a.

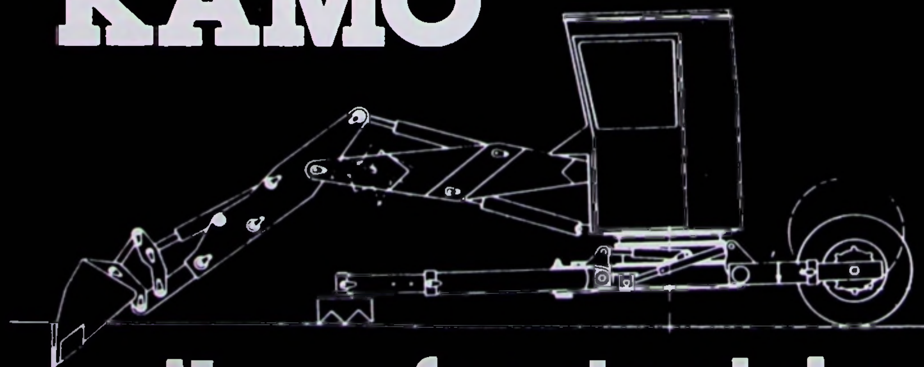


Casella Postale 217 I
33170 PORDENONE
Tel. (0434) 95501
Telex: 45276





KAMO



il professionista

Agricoltura e montagna nel tempo

Dott. GIANROMOLO BIGNAMI
Direttore Azienda montagna Camera di Commercio I.A.A. di Cuneo

Il dott. Gianromolo Bignami, da quasi trent'anni studioso e operatore pratico nei problemi dell'economia montana, sta conducendo approfondite indagini e ricerche sulle antiche strutture dell'agricoltura valligiana piemontese.

Pubblichiamo in anteprima e per cortese concessione esclusiva dello stesso autore, una sintesi di una prima parte di questi studi.

I tempi più lontani

Nel momento nel quale si sta manifestando un rinnovato interesse ai problemi dell'agricoltura montana, è importante evidenziare le origini e le antiche strutture della stessa, perché soltanto in tal modo si possono comprendere fino in fondo certe situazioni e prevedere delle valide soluzioni.

Occorre innanzi tutto ricordare che l'agricoltura, nella sua realtà fondiaria della proprietà del suolo e del relativo uso agrario, è stata per secoli la componente unica dell'economia delle zone montane.

Il ruolo della montagna fino ai piedi delle rocce e delle cassere ([1]), è stata, dalla preistoria in poi, usato per scopi agricoli.

Emilio Sereni nella «Storia del paesaggio agrario italiano», lo indica come «quella forma che l'uomo nel corso ed ai fini delle sue attività produttive imprime coscientemente e sistematicamente al paeseggio naturale».

Nella montagna è evidente che non ci troviamo dinnanzi ai campi aperti e allungati del nord francese o ai coltivi cintati della Provenza o della Bretagna, così magistralmente illustrati da Marc Bloch nella sua opera: «I caratteri originali della storia rurale francese»; ma la mano dell'uomo «coltivatore» ha profondamente inciso nella multisecolare opera di terrazzamento, di disboscamento, di raccolta del pietrame, onde rendere libere le superfici a pascolo e a coltivo.

([1]) Sfasciume di rocce.

L'uomo «coltivatore» che ha compiuto queste opere era il componente di una comunità di villaggio risultante dall'unione di varie famiglie diretto-coltivatrici.

L'uso dei pascoli, quello dei boschi, i movimenti delle greggi e delle mandrie, la spremitura delle noci per l'olio, la vinificazione, la cottura del pane, sono tutte pratiche fatte dal villaggio nel suo insieme, usando mezzi comuni.

La maggiore o minore presenza umana accentua l'estensione dei terreni coltivati.

Vi sono delle terre sul fondo valle o nelle vicinanze dei villaggi, che sono sempre lavorate e sono le terre calde, quelle alle quali è destinato il letame. Se aumentano le esigenze della comunità si strappano al gerbido o ai boschi nuove terre, ma questo in modo saltuario. Il pascolo è esercitato su terre comuni a ciò destinate, o su zone coltivate, nei periodi di riposo delle stesse, tra un ciclo di coltivazione e l'altro.

Si producono cereali, quasi mai il grano, perché troppo delicato, ma bensì la segale, l'orzo, il grano saraceno, il miglio, il panico.

È ben vasto il periodo storico al quale può riferirsi questa descrizione di paesaggio colturale-agrario e va dal momento che l'uomo «cercatore» e «cacciatore» diventa «pastore» prima e «coltivatore» quasi subito dopo.

La figura dell'uomo «coltivatore» ha origine neolitica e nelle zone montane si affaccia alla prima e alla seconda rivoluzione tecnico-agraria, ancora con metodi di gran lunga primitivi.

In queste zone non è possibile affermare che certe trasformazioni colturali siano legate al fondamentale passaggio dall'aratro primitivo a quello ruotato.

L'antico aratro con bure, radice e vomere che formano un tutt'uno, di legno rivestito di rame prima, di ferro dopo, con un'unica stegola direzionale, è ancora lo strumento usato per tutto il XIX secolo; è — in sintesi — il cosiddetto aratro a chiodo dei nostri montanari, l'erede diretto del ramo d'albero ad uncino, dell'uomo preistorico.

Il traino è rappresentato, nella montagna, dall'animale equino o bovino, quest'ultimo a triplice attitudine di carne, latte, lavoro.

Nell'organizzazione romana l'assetto agrario assume un aspetto marcatamente pubblicistico. Nella sistemazione delle «regiones» di epoca imperiale, già fin dall'VIII secolo dopo Cristo, emerge evidente — particolarmente nel Piemonte meridionale — la tipica forma agricolo-fondiaria dei centri monastici.

Anche nelle valli si concretizzano queste espressioni: basti ricordare le abbazie di Casotto nel monregalese, di Villar S. Costanzo nella bassa valle Maira. L'iniziativa trova spazio fintanto che lo permette la situazione politica, che diventa poi di incertezza generale.

L'epoca di mezzo

Con la restaurazione costituzionale medioevale sorge il «comune rustico» e la legislazione comunale avverte l'esigenza di una sistemazione organica della disciplina agraria.

Vi è una regolamentazione scrupolosa e minuziosa dei diritti di pascolo, di raccolto, di semina e di piantagione, di acquatico e di «bealera» ([2]). Si regolano i rapporti fra comuni vicini e anche fra i singoli utilizzatori dei terreni, rappresentati molte volte da comunità contadine in lotta frequente per la difesa dei loro diritti, sanciti da antichissimi usi e consuetudini.

Con il sorgere delle grandi signorie feudali, si tentano nel Piemonte (Marchesati di Ceva e di Saluzzo) significativi esperimenti di bonifica e di ristrutturazione agraria.

Il Marchesato di Ceva, ad esempio, è impegnato nella disciplina dei diritti di pascolo fra valligiani dell'alto Tanaro e per selezionare la pregiata produzione delle «robiole».

L'annessione progressiva, anche se talvolta alternante, delle piccole signorie locali al dominio sabaudo, dà luogo ad un importante processo di restaurazione fondiaria.

Si mettono in atto azioni di salvaguardia e di incremento organico del patrimonio idrico, forestale e agricolo in genere. Vi è anche un tentativo di codificazione unitaria dei bandi campestri comunali e varie azioni vengono indirizzate all'incremento delle colture del noce e del castagno.

Le nostre popolazioni sono però molto lente nell'abbandonare gli usi e le consuetudini in atto e neanche i risvolti italiani della rivoluzione francese incidono in modo sensibile sulle realtà esistenti.

Caduti i vincoli delle signorie feudali laiche o ecclesiastiche, nelle terre montane del Piemonte vi sono in atto forme di proprietà diretta, di affitto e talvolta di mezzadria.

Il pascolo viene esercitato ancora dalla mandria formata dal bestiame dei singoli coltivatori su terre comuni, che nel tempo, passano dalle comunità alle attuali organizzazioni comunali, tramandando fino ai giorni nostri, usi e diritti comuni.

Lo stesso discorso vale per i boschi, che sono di uso comune e i cui prodotti sono utilizzati per la costruzione e la riparazione di edifici comunitari e per i singoli fabbisogni di focatico. Vi sono anche terreni coltivi comuni, gravati dal diritto di uso denominato «aissarto».

I tempi più vicini

Il paesaggio agrario all'inizio del 1800 si presenta con terreni intensamente coltivati attorno ai borghi, con cereali e patate, granoturco nelle zone più basse e solatie; i terreni sono coperti da una fitta vegetazione di peri, meli e noci.

Un'organica rete di sentieri collega i terreni alle borgate, alle malghe per il pascolo e alle terre più vicine dei pascoli di casa, che vengono utilizzati nella primavera e nell'autunno per le prime uscite del bestiame, al termine o all'inizo della stagione invernale.

Le sorgenti sono regolate e convogliate in una fitta rete di canali che sorpassano tratti diruti del terreno, con canalette in legno.

Nelle zone fresche, irrigue, si coltiva la canapa.

La lana ricavata dalla tosatura delle greggi e la canapa, servono a confezionare «corpetti», lingeria in genere, teleria.

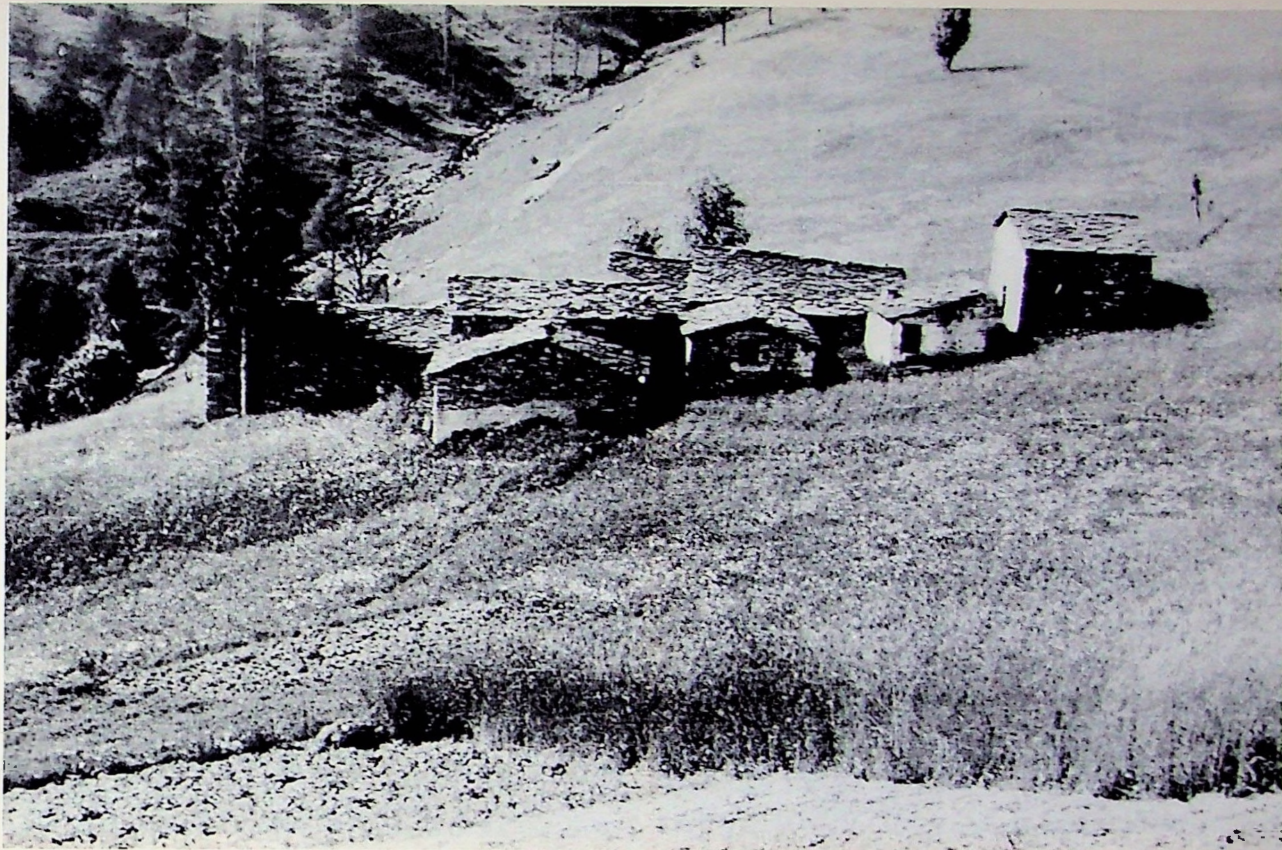
Il quadro delle coltivazioni comprende quasi sempre la vite, che soltanto in poche zone, con tecniche particolari d'impianto, raggiunge buone caratteristiche. Nel quadro dell'economia di autoconsumo, la vite rappresenta la possibilità di poter disporre del vino, senza il pesante onere del trasporto.

Nelle parti alti delle valli del Piemonte, generalmente



1) Vecchi tetti di paglia nella valle Grande di Vernante (Valle Vermenagna).

([2]) Canale irriguo adduttore di media importanza.



2) Antico villaggio pastorale della Valle Varaita.

la rotazione agraria è così stabilita: si concima il terreno con stallatico, nel primo anno si semina orzo o si piantano patate; nel secondo segale; nel terzo avena, lasciando quasi mai il terreno a maggese ([3]), data la piccola estensione dei poderi.

Dove però vi è carenza di letame si lasciano riposare le terre. Questo avviene anche per le terre appena dissodate, denominate quasi sempre «arronchi», che si lasciano anche per anni a sodo e si fertilizzano con la pratica del debbio.

Il terreno viene dissodato a mano, con la vanga, arato per le colture con l'aratro a chiodo trainato dal mulo, nelle parti alte, e dalle vacche nelle parti più basse.

Nei terreni in pendenza si usa la pratica di raccogliere nelle gerle la terra del solco più basso e di riportarla in alto, al fine di evitare, con il tempo, la graduale discesa a valle del terreno agrario.

Il letame è trasportato in gerle poste a bilico sul basto dei muli e talvolta perfino con ceste a spalle per la coltivazione di piccoli appezzamenti ad orto, in posizioni dirute, ma ben esposte.

Nelle parti più basse delle valli la rotazione in genere in atto, consiste nel seminare per due anni di seguito la segale (il primo raccolto è abbondante e pulito) e nel terzo l'avena.

Nel fondovalle piano si semina il granoturco il primo anno, il frumento il secondo, la segale il terzo. In altre valli si pianta al primo anno il granoturco, nel secondo detto di «cotura» il frumento, nel terzo detto di «ristoppio» il barbariato ([4]).

I grani sono tutti seminati a mano, il granoturco con un piccolo bastone acuto, con il quale si fa il buco sul ciglio della «porca» ([5]), dove si pone il granello.

I contadini di montagna sarchiano i grani, quelli di pianura no.

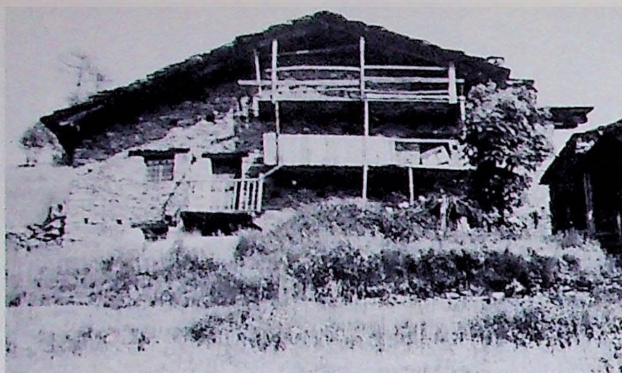
I valligiani hanno anche molta più cura nella preparazione del letame; non mutano quasi mai le sementi.

La produzione del frumento può essere di 6-8 volte il seminato e si raccoglie nell'alta montagna molto tardi e lo si lascia nelle capanne alte fino al finire di novembre.

Quando non vi è sufficiente spazio al coperto, il raccolto di segale e di orzo non ancora trebbiato, viene disposto attorno alle stesse capanne o «meire» ([6]) in mucchi rotondi con le spighe all'interno e una copertura di paglia a padiglione. Il loro nome è «gerbie» e si la-

([3]) Periodo di riposo.

([4]) Misto di segale e frumento nella proporzione di 1/3 e di 2/3.
([5]) Solco.
([6]) Abitazione colonica estiva di alta quota, oggi soltanto pastorale.



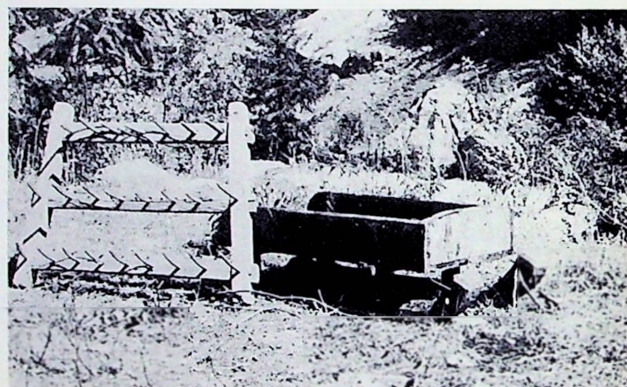
3) Classica abitazione contadina di montagna: sotto lo stesso tetto uomini e animali. (Valli del cuneese).



5) Antico casolare: muratura di pietra quasi a secco.



4) Casa contadina di epoca più recente: il ricovero degli animali è a parte.



6) Antichi attrezzi della montagna.

sciano fino a primavera avanzata, quando, sciolte le nevi, si ritorna sulle alpi.

La trebbiatura avviene con il «coreggiato» o «coreggio» (7). La paglia è raccolta nei pagliai, accanto ai depositi di fieno.

Le terre alte, oltre al limite dei boschi di alto fusto, sono destinate ai pascoli estivi. Vi salgono grandi greggi di pecore e limitate mandrie di bovini che si fermano nei pascoli più bassi.

Si sale al pascolo al 24 giugno, giorno di S. Giovanni, e si discende nella prima decina di settembre. Il pascolo è generalmente diviso in tre «gias» (8): il sottano, il mediano e l'alto, che vengono percorsi in salita e discesa dalle mandrie o delle greggi, seguendo l'andamento della stagione.

Nel Piemonte occidentale molti pascoli sono utilizzati, sotto forma di affitto, da pastori francesi e da alcuni grossi proprietari della pianura piemontese. Sorgono talvolta dei contrasti fra i valligiani e gli affittuari dei pascoli.

Nelle zone coltive l'introduzione del trifoglio muta radicalmente la situazione dell'agricoltura, compresa quella di monte, con l'eliminazione del maggese detto in molte parti del Piemonte «coltura bianca». Il trifoglio lo si semina nelle parti medio-basse delle valli, con risultati inferiori a quelli della pianura.

Nelle zone di montagna predomina il prato stabile o prato naturale che non viene rinnovato.

La tecnica foraggera di montagna subirà delle trasformazioni soltanto a partire dal secondo dopoguerra in poi.

Un vero fenomeno economico-sociale è rappresentato dal castagno che alligna nelle colline elevate e nelle valli fino a mille metri di altitudine. Vi è la distinzione fra castagno domestico che dà frutti e il selvatico, tenuto a ceppaia e che costituisce l'essenza principale dei boschi cedui.

Molte sono le varietà di castagne; ne esaminiamo alcune: pognante, pampurine, berneode, marote, contesse, roggie, gravagliasche, ciapastone, fusere, carrone, rosse, tampurine, fino alle famose «savatüe» che sono i marroni; gran parte di queste varietà di castagne si sono perse.

Una «giornata piemontese» di castagneto di montagna ha da 15 a 18 grandi piante.

La consistenza della coltivazione del castagno in Piemonte si può calcolare nel periodo 1850-1930 in ha

(7) Due bastoni collegati fra loro da fettucce di cuoio e quindi snodati. Uno si impugna e con l'altro si batte il cereale sparso sull'aia fino alla separazione della granella dalla paglia.

(8) Stazione di fermata del bestiame.



7) Mille volte ci si è piegati sudando su questa terra nel seminare e nel raccogliere.

della comunità, con il compito di tutelare le selve e il riparto delle acque irrigue.

Il Gabelliere, mestiere antico e caratteristico di ogni regime di aggregazione umana, è comparso nelle vallate in forma ufficiale intorno al 1750, per la vendita di sale, carta bollata e polvere.

Il fattorino postale è un'istituzione in atto del 1830 in poi, stipendiato in genere in modo collettivo dai comuni di una valle.

Il quadro sociale è completato del Segretario-notaio, dal Flebotomo o chirurgo, che ha il dovere di curare la salute pubblica, dando gratuitamente la sua opera ai poveri, compresi nell'elenco compilato ogni anno dal parroco e dal segretario.



8) Finito il lavoro daranno il latte... e più tardi il vitello.

68.000 di fustaia di castagno ed ha 109.000 di ceduo. Il castagneto da frutto predomina con 52.000 ha nella provincia di Cuneo, seguito dai 7.850 ha di Torino e dai 3.900 ha di Vercelli.

La produzione delle castagne alimenta in quel periodo una forte corrente d'esportazione verso paesi lontani. Le castagne sono trattate con metodi antichi e tradizionali, la cosiddetta «curatura» o «novena» (9) che serve a preservarle dal marciume e dalla germogliazione.

I servizi comuni

Il panorama agrario è completato dall'esistenza dei primi servizi embrionali, che passano dalle pratiche degli usi comuni per trasformarsi in mestieri artigianali.

Di uso comune rimangono fino ai nostri tempi i forni, i maceratoi della canapa e talvolta i torchi.

I molini, le falegnamerie, le officine dei fabbri, costituiscono altrettanti mestieri artigianali accanto all'apparizione dei primi servizi pubblici.

In molti comuni montani piemontesi, a partire dal 1820, compare la figura del Messo o Serviente a servizio

(9) Immersione in sacchi di iuta per nove giorni nell'acqua corrente di un canaletto.

Il Giudice non ha quasi mai sede nelle valli, se non nei centri principali.

Le strade sono tenute aperte e in ordine a spese della comunità e con le comandate (10).

Le fiere ed i mercati assumono particolare importanza, mentre si aprono i primi esercizi commerciali e si ha notizia che qualche comune elargisce sussidi onde mantenere in piedi l'osteria, unico centro di vita collettiva, oltre alla chiesa, che però è posta in un altro ben distinto contesto sociale.

Le case contadine

Tracciato così a grandi linee il quadro agrario e di organizzazione pubblica, è utile dare un cenno alle caratteristiche delle abitazioni contadine e degli stessi loro abitanti.

La casa contadina, nella sua generalità, rispetta le situazioni geopedologiche ed è in funzione degli indirizzi produttivi della zona di ubicazione.

La casa rurale della montagna piemontese riflette in modo evidente la struttura agro-silvo-pastorale dell'azienda diretto-coltivatrice destinata un tempo a ospitare

(10) Sono un residuo delle antiche corvée.



9) Il rito antico del pascolo del gregge.



10) La paziente attesa aggiogata all'antico carro.

la famiglia patriarcale e in tempi più vicini a noi quella coniugale.

Nel contesto d'assieme predomina quindi il nucleo stalla-fienile, ma le caratteristiche costruttive d'uso dei materiali, di dimensionamento e di estetica differiscono sensibilmente da una valle all'altra.

Le opere del Blanchard per le Alpi francesi, quelle del Brookmann-Jerosch per la casa paesana svizzera, oltre agli studi precedenti dell'Hunziker e le recenti classificazioni del Cereghini, ci sono di guida nell'esame e nella classificazione di massima che abbozziamo e che parte da questi principi: 1) costruzioni tutta pietra; 2) costruzioni tutto legno; 3) costruzioni miste; integrate da: 1) costruzione elementare - un solo locale; 2) costruzione accentrata - più locali sotto lo stesso tetto, ma in senso orizzontale; 3) costruzione accentrata in senso verticale; 4) costruzione a elementi multipli.

Stalle e fienili a struttura mista e multipla li troviamo, ad esempio, alle Grange di Ippolitres nella valle della Dora Riparia, al disopra di Bardonecchia, ma sono costruzioni tipicamente pastorali.

La casa rurale principale della Dora Riparia, è almeno a due piani, con balconata e fienile soprastante, il tutto sotto in largo tetto a due falde.

Le strutture rurali delle valli Maira, Stura di Demonte e Varaita, sono in muratura, salvo le balconate esterne.

Nelle prime due valli si alzano in altezza anche in modo imponente, sfruttando il dislivello del terreno.

Nella Varaita, sotto lo stesso tetto, con porticato integrato nella costruzione, si sviluppano in modo orizzontale l'abitazione e la stalla.

Nella val Sesia, la costruzione è generalmente in muratura, con loggiato-essiccatoio sotto il tetto, realizzato molte volte in legname.

A Carcoforo nella stessa valle Sesia è possibile riscontrare una costruzione rurale completamente in muratura, con capitelli in legno che sono di origine remotissima, con riscontri in costruzioni rurali del Tibet.

La loggia è un elemento che distingue molte architetture valligiane e in Piemonte predomina nella valle Sesia.

Nelle valli biellesi e in quelle del pinerolese, vi sono costruzioni piccole e aggregate a multipli.

Un discorso a parte meritano i fabbricati d'alpe, le meire, le baite, le grange, i gias. Sono quasi sempre realizzati in muratura di pietrame, bassi e allungati e il corpo principale è costituito dalla stalla.

Le costruzioni dei villaggi stanziali si aggregano le une alle altre, quasi a vicendevole sostegno, attorno alla chiesa, alla casa comune e al cimitero.

Questa è la struttura tipica del villaggio alpino piemontese, ed è la dimostrazione palmare del modo attraverso il quale l'economia contadina di montagna ha occupato ed usato del suolo.

Le case sparse, le cascine, sono episodi del mondo rurale di pianura o di collina, mai delle montagne, dove le uniche costruzioni non aggregate sono quelle delle alpi pascolive.

I valligiani di ieri

In questo mondo di villaggi così formato, quali caratteristiche sociali ha la gente che vi abita?

Si traggono utili e illuminanti notizie dai rapporti degli intendenti sabaudi, alcuni dei quali, diligenti e preparati, danno della nostra gente valligiana un quadro d'assieme positivo.

Dice uno di questi ([11]) scelto a caso fra molti: «Gli abitanti montanini e delle valli essendo intieramente dati alla coltivazione de' loro pochi beni, alla custodia delle loro mandrie di pecore, di bovine e di capre, ed al commercio delle loro scarse derrate, costretti anche dalla sterilità delle terre e dalla infelicità del clima a più frequenti migrazioni e non di rado in lontane terre, mantengono d'ordinario nel loro paese natìo l'amore dell'or-

([11]) G. Eandi - La provincia di Saluzzo, 1833.

dine, la cura delle sostanze ed una certa disposizione di spirito, che li rende più svegliati e più scaltriti, di quanto il siano quelli delle inferiori regioni: cosicché passò quì in proverbio non avere il montanaro altro di grossolano, fuorché le sue vesti. Ciò posto, le abitudini ed i costumi partecipano a questi elementi. È poi raro negli alpigiani l'entusiasmo od il fanatismo. Sono presso di questi ultimi infrequenti le risse e le violenze: e vi sono quasi sconosciuti i furti, sia perché sono più rispettosi dei diritti di proprietà, sia perché mal soffrirebbero i rapitori, comeché spinti dal desiderio di mantenere intatta la loro buona riputazione e di conservare la loro quiete, e si presterebbero anzi eglino stessi per coadiuvare all'arresto dei malfattori e dei ladri».

Ogni ulteriore commento apparirebbe superfluo e fuori luogo.

Purtroppo questo mondo contadino, che dotato qual'è di lingua e di cultura sua propria, ci permettiamo di appellare, credendo di non errare da un punto di vista sociale e storiografico, «vera civiltà delle Alpi», aveva in sé — dinnanzi all'evolversi dei tempi e di alcuni fenomeni generali — dei profondi sintomi di crisi.

L'inchiesta Jacini, nel delineare la grave situazione agricola del paese, enuclea alcuni elementi che sono validi anche per le zone montane e cioè: 1) il problema dell'istruzione professionale; 2) l'organizzazione pubblica del mutuo soccorso; 3) favorire la possibilità di disporre di capitale d'esercizio a basso tasso; 4) il problema della fatiscenza delle costruzioni rurali; 5) il cooperativismo di consumo.

Non viene stranamente evidenziato il problema della cooperazione di produzione, ma occorre tenere presente che in quel momento predominava in tutta Europa la cooperazione di consumo per favorire lo stato economico di tutti i lavoratori, compresi i salariati agricoli.

Da questa richiesta, indirizzata ad affrontare i grossi problemi dell'agricoltura della pianura, si colgono alcune indicazioni che se concretizzate con sollecitudine avrebbero dato un seguito diverso all'evolversi negativo dei problemi delle zone montane.

Non ci si rese conto che l'economia montana presentava, dopo secoli di equilibrio, evidenti segni economici e di conseguenza sociali, di rottura.

Quello che mancò allora, così come è carente oggi, è l'individuazione del punto di integrazione paritetica fra monte e piano e non di sfruttamento graduale, fino all'esaurimento, della montagna in favore della pianura e dei relativi fenomeni squilibrati di aggregazione urbana.

LE RIVISTE DELLE AUTONOMIE LOCALI

notiziario anci

Bollettino mensile dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani

Direttore responsabile: Giovanni Santo - Direzione, Redazione e Amministrazione: 00195 Roma, Via Sabotino 46, Viale Mazzini 88, tel. 311.540, 319.697 - Redattore: Andrea Shuli - «Il Notiziario» viene inviato gratuitamente ai Comuni associati all'ANCI. Abbonamenti: ordinario L. 10.000; sostenitore L. 20.000 - c/c postale 37302007 intestato all'«Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)», 00195 Roma.

le autonomie

rivista dell'unione delle province d'italia

Rivista dell'UPI

Direttore responsabile: Camillo Moser - Condirettore: Renzo Moschini - Amministrazione e Pubblicità: Piazza Borghese 3, Roma, tel. 679.5357, 678.0156 - Abbonamento annuo L. 6.000 - Prezzo di un numero L. 600 - c/c postale 42525006.

Comuni d'Europa

Organo dell'A.I.C.C.E. Associazione Italiana Consiglio Comuni d'Europa

Direttore responsabile: Umberto Serafini - Redattore capo: Edmondo Paolini - Direzione, Redazione e Amministrazione: Piazza di Trevi, 86, Roma, tel. 678.4556, 679.5712 - Abbonamento annuo L. 3.500; estero L. 4.000 - Abbonamento annuo per Enti L. 15.000 - Una copia L. 300 (arretrata L. 600) - c/c postale n. 35588003 intestato a: «Istituto Bancario S. Paolo di Torino - Sede di Roma.

L'IMPRESA PUBBLICA MUNICIPALIZZAZIONE SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Organi della CISPEL Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali

Direttore: Armando Sarti - Direttore responsabile: Giuseppe Giacchetto - Direzione, Redazione e Amministrazione: 00192 Roma, Piazza Cola di Rienzo 80, tel. 06/314.444, 359.8251, 385.562 - Abbonamenti 1978: «L'impresa pubblica» (bimestrale), ordinario L. 10.000, un numero L. 2.500; «Servizi pubblici locali» (mensile), ordinario L. 18.000, un numero L. 2.500; Per più di 3 abbonamenti L. 15.000 cad. - Gli abbonati ad entrambi i periodici riceveranno gratuitamente, a loro richiesta, il bollettino quindicinale d'informazioni «Cispelnotizie» - c/c postale 42787002 intestato alla Editrice Cispel, s.r.l., Piazza Cola di Rienzo 80, 00192 Roma.

il POTERE LOCALE

Quindicinale per le autonomie regionali e locali

Direttore: Goffredo Broglio - Abbonamento L. 8.000, cumulativo con «Il Comune Democratico» L. 21.000.

IL COMUNE DEMOCRATICO

Mensile a cura della Lega per le autonomie e i poteri locali

Direttore: Lucio Luzzatto - Direzione, Redazione, Amministrazione: Via C. Balbo 43, 00184 Roma, tel. 463.360, 475.4053 - Abbonamenti 1978: annuo L. 15.000; sostenitore L. 50.000; estero L. 18.000; abbonamento cumulativo con il quindicinale «Il Potere Locale» L. 21.000 - Ogni numero L. 1.400; se arretrato il doppio - c/c postale n. 612010 intestato a: «Agenda della Lega per le autonomie e i poteri locali», Via C. Balbo 43, 00184 Roma.

Indagine socio-economica tra i giovani della Lessinia centrale

Prof. ANGELO ANDREIS
Insegnante - Sindaco di Cerro Veronese

La montagna va esercitando sempre più un fascino particolare su un pubblico vasto e numeroso che riscopre in essa un ambiente naturale spesso ancora intatto e una fonte inesauribile di occasioni per ritemprare lo spirito o per incrementare il fenomeno turistico. Ma per i montanari, per coloro cioè che sono costretti a vario titolo ad abitarvi stabilmente, la montagna non è più una palestra di vita e di svago ma spesso un luogo inospitale che non consente una vita confortevole e moderna.

L'esodo costante e talora massiccio di intere famiglie avvenuto in questi ultimi anni o lustri ha avuto conseguenze sociali di ampia portata non ancora del tutto assorbite. Le cause del fenomeno sono state esaminate e discusse a tutti i livelli da studiosi; esperti e politici di ogni tendenza, però la diagnosi è rimasta generalmente circoscritta ai soli addetti ai lavori. La «base» che dice? Che dicono i più diretti interessati? i giovani?

È ciò che ho tentato di fare e di capire attraverso un sondaggio condotto in cinque comuni della Lessinia centrale tra 514 giovani dai 14 ai 27 anni. I risultati dell'indagine, per quanto limitati e parziali, costituiscono un interessante test per conoscere i pareri e le istanze dei giovani di Cerro, Boscochiesanuova, Grezzana (frazioni collinari), Roverè e S. Mauro di Saline.

Non mi nascondo, tuttavia, i limiti dell'indagine, condotta tra l'altro con metodo artigianale e senza un vero rigore scientifico (*). Nello svolgimento non mi sono valso di collaboratori esperti, ma soprattutto di ragazzi ottenendo, in compenso, il vantaggio di risposte libere da influenze o condizionamenti esteriori. Volutamente è stata circoscritta a un settore della popolazione, anche se quello più sensibile e più in fermento, e a una zona della montagna per non rasentare la dispersione e per osservare una certa omogeneità. I destinatari erano tutti i giovani della zona, ma spesso non è stato possibile, per evidenti motivi di organizzazione e di tempo, recapitare i questionari ai giovani di alcune contrade e per di più alcuni questionari non sono ritornati per una mancata opera di pressione e di sensibilizzazione. I giovani, poi, sono stati divisi in due gruppi: il primo dai 14 ai 18 anni e il secondo dai 18 anni compiuti ai 27, per la loro diversità di interessi e di problemi.

Il risultato ottenuto, pertanto, è già una selezione anche se non fedelmente rappresentativa e proporzionale della demografia giovanile di ciascuna località o del rapporto numerico tra maschi e femmine. Tuttavia la ragguardevole cifra degli oltre 500 partecipanti (su 8.500 abitanti complessivi) può essere considerata un discreto campione e la loro opinione di grande interesse e utilità.

Come è stato accolto il questionario?

Le reazioni sono state molteplici ma quasi tutte favorevoli, anzi molti hanno accolto con entusiasmo e serietà di impegno l'iniziativa auspicandone un felice successo e fruttuosi sviluppi. Qualcuno, invece, approfittando dell'anonimato e della possibilità di aggiungere eventuali osservazioni, si è lasciato andare a sfoghi personali contro gli amministratori locali.

Qualche altro ha erroneamente attribuito al test una funzione risolutrice dei problemi scordando che aveva puramente quella statistico-ricognitiva. «Desidererei ardentemente», ha scritto un giovane, «che qualche cosa si potesse realizzare».

Altri hanno voluto esprimere i propri «desiderata» o rilevare qualche disagevole stortura. C'è ad esempio, chi lamenta l'incomprensione tra genitori e figli, il pettegolezzo o l'odio e l'invidia che regnano nel suo paese (giovani di Rosaro, Lughezzano, S. Vitale, Mosco), c'è chi auspica un maggiore rispetto del paesaggio (giovani di Valdiporro, Cerro, Corbiolo), c'è chi individua nel campanilismo locale un guasto economico e sociale che porta a rifiutare gli altri e a perseguire una pericolosa concorrenza (giovane di Cerro).

Da alcuni è venuta la richiesta di luoghi di incontro e

(*) Nel periodo dell'indagine l'A. era Consigliere Comunale.

di ritrovo in cui i giovani possano di tanto in tanto vedersi per scambiare, confrontare, approfondire le loro idee e discutere i loro problemi (es. scuola, lavoro, politica).

Analisi dei risultati

Quanti giovani? (tabella 1)

La tabella 1 riporta il numero dei giovani che hanno aderito all'inchiesta. Non tutti hanno risposto, ma la partecipazione è stata altissimà: ben 514 giovani. I dati sono suddivisi secondo la località, il comune, il sesso e l'età.

Per quanto riguarda la distribuzione c'è da dire che non è stata regolare e sempre proporzionata alla popolazione delle varie località (v. Romagnano), ma il fatto non toglie molto alla validità del test. L'incidenza dei maschi supera quella delle femmine (non mancano eccezioni locali), ma lo scarto è quasi minimo (il 54 contro il 46 per cento), mentre si fa più marcata la differenza tra i due stadi di età considerati (il 39,7 contro il 60,3%) con una netta prevalenza del secondo sul primo in ragione della sua più lunga durata.

Qualche scheda è pervenuta senza dati anagrafici precisi; ciò ha reso impossibile la sua catalogazione secondo l'età.

Nella voce Corbiolo-Cerro sono raggruppate le contrade situate nel comune di Boscochiesanuova tra i due centri abitati e gravitanti su Cerro.

Titolo di studio (tabella 2a)

La tabella 2a riassume i dati concernenti il titolo di studio conseguito, suddivisi per località e sesso. Il test è sufficientemente rappresentativo per tutte le località, fatta eccezione per Romagnano, troppo limitato per trarne delle indicazioni utili.

Abbastanza alto sembra il numero di coloro che non sono in possesso della licenza media, in particolare il discorso vale per le località di Rosaro, Praole, Arzerè, S. Rocco. A Praole di Cerro Veronese la percentuale raggiunge addirittura l'80% e a S. Rocco sfiora il 63%.

Titolo di studio (tabella 2b)

La tabella 2b schematizza i risultati relativi al titolo di studio suddivisi per comune e sesso. Di ciascuna componente, come del risultato complessivo si danno pure le percentuali (spesso arrotondate). L'analisi dello schema ci fornisce una prima indicazione: oltre il 31% dichiara di essere in possesso della sola licenza elementare. Il dato non è molto confortante se si pensa che gli intervistati, per la loro età, dovrebbero avere tutti la licenza media. Le femmine, poi, accusano, complessivamente, una percentuale leggermente più alta di quella dei maschi, con punte, però, che oscillano, per Roverè e Grezzana, tra il 39 e il 44%. Segno evidente che la tanto conclamata parità dei sessi non è stata ancora raggiunta almeno a livello scolastico.

L'altro dato significativo che emerge è la bassa percentuale (meno del 12%) dei titolati di maturità o diplomati, per non parlare dei laureati, praticamente inesistenti. La differenza tra i due sessi si ripete anche qui. Per una più serena disamina giova, però, ricordare che la maggioranza degli intervistati (60%) abita nelle contrade non nel capoluogo. Valga come attenuante!

Professione (tabella 3)

La tabella 3 riassume la situazione professionale di-

Tab. 1 - *Dati riassuntivi dei giovani che hanno aderito all'indagine.*

località	totale	maschi	14-18 anni	18-27 anni	femmine	14-18 anni	18-27 anni
ROSARO	41	24	4	20	17	9	8
AZZAGO	24	13	5	8	11	5	6
ROMAGNANO	5	1		1	4	1	3
CORRUBIO	12	6	2	4	6	1	5
com. GREZZANA	82	44	11	33	38	16	22
PRAOLE	25	17	7	10	8	3	5
CERRO	78	40	19	21	38	18	20
com. CERRO	103	57	26	31	46	21	35
CORBIOLO-CERRO	23	15	5	8	8		5
CORBIOLO	31	19	9	10	12	7	5
ARZERÈ	13	6	2	4	7	6	1
LUGHEZZANO	23	11	3	8	12	7	5
BOSCOCHIESANUOVA	49	25	14	10	24	7	17
VALDIPORRO	31	19	5	14	12	9	3
com. BOSCOCHIESANUOVA	170	95	38	54	75	36	36
ROVERÈ	38	15	5	10	23	9	14
S. FRANCESCO	27	18	7	11	9	6	3
S. VITALE	17	6	3	3	11	5	6
S. ROCCO	35	14	6	8	21	8	13
com. ROVERÈ	117	53	21	32	64	28	36
S. MAURO di SAL.	42	30	11	19	12	6	6
TOTALE	514	279	97	169	235	107	125

stinta per sesso e comune. Innanzitutto va detto che non tutti hanno restituito il questionario con la segnalazione della professione, mentre alcuni hanno indicato più professioni. Per la precisione non hanno risposto 9 maschi e 11 femmine. Costoro, probabilmente, esercitano una professione non contemplata nell'elenco che seguiva alla domanda. E pertanto potrebbero benissimo addizionarsi agli altri della voce «altra professione», come la casalinga (25), l'infermiere (6), l'insegnante, il disoccupato, l'esercente, ecc. 107 su 514, corrispondenti al 20,6%, dichiarano di essere studenti di scuola media superiore o di università. La percentuale sale di molto se ci si limita a considerare i giovani tra i 14 e i 18 anni, ossia i giovani in età scolare superiore. In questo caso, però, riscontriamo un notevole divario tra la percentuale dei ragazzi e quella delle ragazze (il 52,5% contro il 34,5%). È una riprova di quanto osservato sopra: la scuola per l'uomo, la casa per la donna, secondo la vecchia e tradizionale concezione che stenta ancora a morire. Incredibilmente bassa è, poi, la percentuale studentesca tra i giovani dai 14 ai 18 anni del comune di Grezzana (22%). La percentuale degli addetti all'agricoltura (il 14,3% dei maschi) conferma la tendenza che si è ormai affermata da tempo: l'attività agricola dei padri trova scarso seguito nei figli.

La maggioranza relativa, invece, (il 41% circa), fa l'operaio in aziende pubbliche o private. Difficile è, però individuarne le varie categorie, come difficile è sapere se, nelle risposte, si sia talvolta confuso l'operio con l'artigiano o viceversa. Il maggior numero di operai si registra nella fascia più vicina alla vallata: affascina di più, si vede, la fabbrica che non la scuola. Le eccezioni sono dovute a particolari situazioni locali, come la presenza di qualche piccola industria nella zona (valga l'esempio di S. Rocco).

Ma vediamo per quali ragioni tanti ragazzi hanno interrotto gli studi.

Motivi interruzione studi (tabella 4)

L'analisi riprodotta nella tabella 4 è circoscritta ai soli lavoratori non diplomati. Il quadro che ne emerge sfata, almeno in parte, una credenza assai diffusa e in taluni radicata. L'interruzione degli studi per cause economiche è, spesso, e più di quanto si creda, un alibi che non trova precisa corrispondenza o giustificazione nella realtà. Infatti appena il 23% dichiara di aver troncato gli studi per ragioni economiche. Qualcuno, è pur vero, è stato indotto da motivi familiari, come ha specificato nella risposta, ma anche considerando tali motivi come cause di natura economica, e senz'altro tutti non lo sono, l'asserto non viene ridimensionato.

Invece hanno una notevole incidenza cause di natura psico-pedagogica e socio-ambientale. L'amore per la scuola e l'entusiasmo per gli studi non crescono facilmente in ambienti poveri di stimoli culturali e dove scarseggia l'opera di sensibilizzazione. Il fatto che il 40% dei giovani lavoratori abbia rifiutato la scuola non è certamente motivo di soddisfazione.

Da non sottovalutare sono inoltre le cause, per così dire, geografiche. Nella Lessinia centrale non esistono scuole superiori di nessun indirizzo (le più vicine si trovano a Verona) e non sempre e da tutte le località è agevole recarsi in città. D'altra parte non è pensabile costruire scuole superiori in ogni comune, mentre la presenza di una sola scuola ubicata in un qualsiasi comune della montagna non risolverebbe i problemi, non eliminerebbe il disagio e nemmeno ridurrebbe di molto le distanze per la particolare conformazione orografica della Lessinia. I giovani pendolari della scuola devono perdere molto tempo prezioso e spesso senza mezzi di trasporto efficienti per cui o rinunciano in partenza agli studi o, scoraggiati, li interrompono precocemente (sono il 26%).

Da ultimo sembra eserciti un certo effetto negativo anche il cosiddetto fenomeno della disoccupazione intellettuale.

A che serve, ha pensato all'incirca l'11% dei giovani lavoratori, conseguire un diploma senza buone prospettive occupazionali?

Abitazione (tabella 5)

La maggioranza dei giovani, oltre il 60%, abita in contrada. La percentuale forse sarebbe risultata leggermente superiore, se fosse stato possibile raggiungere tutti i giovani della circoscrizione. Il discorso vale soprattutto per Bosco dove è stato più difficile distribuire il questionario nelle contrade circostanti. Comunque non credo che il quadro si discosti molto dalla realtà.

Luogo di lavoro (tab. 6a) -
Luogo di lavoro e pendolarismo (tab. 6b)

Con le tabelle 6a e 6b possiamo avere una visione panoramica del fenomeno del pendolarismo giovanile, delle sue dimensioni e della sua dislocazione. Quasi la metà della popolazione giovanile (il 47,8%) lascia il proprio paese per recarsi sul posto, ossia in vallata, in città o altrove. Discreto è un numero di coloro che scendono in città (oltre il 13%) nonostante il bel po' di strada che devono percorrere. In città si portano anche gli studenti, ma essi non sono compresi nel computo di questi dati. I paesi più colpiti, come appare dalla tabella 6a, sono quelli della fascia collinare, i più vicini cioè alle vallate, notoriamente più industrializzate della montagna. Nei comuni di Grezzana, Cerro e S. Mauro di Saline l'indice di pendolarità è decisamente alto: 72%, 59,5%,57%. È ovvio e comprensibile, pertanto, che la maggioranza dei giovani lamenti nella zona la carenza di possibilità di lavoro, come si vedrà più avanti. Tra i lavoratori «in loco» prevalgono i contadini e le casalinghe.

Nella dizione «senza risposta» sono compresi anche coloro che esercitano una professione ambulante o non fissa (es. l'autista, l'imbianchino, ecc.). Ciò spiega, in parte, la discreta percentuale delle schedé «senza risposta».

Esodo presumibile (tabella 7)

L'esodo montano può considerarsi un fenomeno concluso, superato? Non del tutto, ma molto attenuato se si osserva la tabella 7, relativa al presumibile futuro mo-

vimento demografico giovanile.

Alla domanda: «Indipendentemente dal lavoro che fai, nel caso in cui ti sposassi (se non lo sei già), dove penseresti di stabilire la tua dimora?», la maggioranza dei giovani (oltre il 52%) ha dichiarato di restare dov'è. La percentuale è destinata a salire oltre il 66% se si aggiungono coloro che intendono trasferirsi dalla contrada in paese. Corbiolo e Cerro sono le località con la più alta percentuale (77-90% la prima 57-75% la seconda).

Un buon 35%, però, pensa di emigrare a valle o in città. Per alcune località, come Lughezzano, S. Mauro e Arzerè, la percentuale tocca punte rilevanti: rispettivamente 78, 58 e 50%. La città, tuttavia, gode di una maggiore preferenza (quasi doppia) rispetto alla vallata, la quale è preferita invece dai giovani della collina sovrastante Grezzana. Comunque i più desiderosi di cambiare località sono i giovani delle contrade (per Grezzana il 62% contro il 30% dei giovani che abitano in paese, per Roverè il 55% contro il 40%, per S. Mauro il 70% contro il 43%).

Anche il pendolarismo incide talora in misura determinante sull'esodo potenziale e incide per il 70% sull'esodo verso la vallata. Per i comuni di Grezzana e Cerro la percentuale sale all'82 e al 90%. L'incidenza invece del pendolarismo sull'esodo verso la città è assai limitata, appena del 14%. Si vede che la città non attira soltanto per motivi di lavoro. Molti sono i giovani che pur lavorando in vallata o in città non pensano di abbandonare il luogo di residenza.

Prospettive della montagna (tabelle 8a e 8b)

Quale tipo di economia si addice alla montagna veronese? Agricolo o turistico? Artigianale o dell'allevamento? Un indirizzo a senso unico ed esclusivista o una scelta onnicomprensiva?

I giovani hanno indicato in maniera abbastanza chiara un senso di marcia. Il 58% degli intervistati assegna al settore turistico una priorità assoluta. Le altre attività economiche pertanto non dovrebbero prevalere o contrastare la scelta principale, ma nemmeno essere sacrificate o scomparire. Molti giovani, infatti, hanno espresso altre scelte assieme a quella turistica. Oltre il 30% dá maggior credito, invece, all'agricoltura e il 22% all'allevamento. Ma se si sommano le preferenze andate all'una o all'altro, la percentuale sale fino a sfiorare il 40%. Sembra incredibile, quando si pensa che tra i giovani il numero dei contadini e degli allevatori è assai esiguo, appena il 14% dei maschi e che ben pochi lo sono per una libera scelta personale. In altre parole, i giovani attribuiscono all'agricoltura e all'allevamento una grande importanza, ma non tale, si vede, da esserne affascinati per il loro orientamento occupazionale.

Ma, qualcuno potrebbe obiettare, quale agricoltura è possibile in montagna? Nel questionario distribuito le due voci («agricoltura e allevamento») erano distinte e non è possibile sapere quale significato sia stato attribuito ad esse dai giovani. Comunque con il primo termine si volevano comprendere le tradizionali attività agricole praticate in montagna differenziandole dall'allevamento intensivo propriamente detto.

Un quarto settore economico va poi potenziato a parere dei giovani: l'artigianato e l'industria. Anzi, se vogliamo essere più precisi, quest'ultimo settore occupa il secondo posto nella scala delle priorità, con il 32% delle preferenze riportate. E veramente la Lessinia ha bisogno di qualche piccola industria, se, come vedremo, ben 46 giovani su cento lamentano, tra le carenze, proprio la mancanza di possibilità di lavoro.

In complesso il suggerimento che pare di cogliere dal sondaggio è il seguente: facciamo una scelta turistica ma in un armonico equilibrio con le altre attività economiche.

A questo punto è interessante analizzare le risposte e i risultati secondo le località, i comuni e le fasce territoriali il più omogenee possibili. I dati, anche in questo caso, confermano la tendenza generale con qualche diversa sfumatura. La più alta percentuale «turistica» viene da Bosco (oltre l'85%), forse perché la presenza delle contrade, piuttosto limitata, influisce in misura assai ridotta, ma alte percentuali vengono anche dall'asse della provincia Rosaro-Bosco (62-70%). Fa eccezione Arzerè. La zona compresa tra Roverè e S. Mauro, pur esprimendo le maggiori preferenze per il turismo, fornisce una percentuale superiore alla media di qualche punto per quanto riguarda l'agricoltura e l'allevamento. Tuttavia non va sottaciuto che pure in altre località sono scaturite tendenze «agricole». A Praole e ad Arzerè, ad esempio, la percentuale tocca il 50%. Se poi teniamo conto anche delle preferenze andate al solo allevamento, le percentuali aumentano di molto, fino a raggiungere il 75% a Praole e il 42% a Cerro. Una ulteriore conferma che l'agricoltura o l'allevamento, nel pensiero dei giovani, non guastano la scelta turistica, ma possono convivere insieme.

Principali carenze lamentate (tabelle 9a e 9b)

Le tabelle 9a e 9b raccolgono le principali carenze lamentate dai giovani nei vari paesi o comuni della Lessinia centrale. La prima fornisce solo la quantità delle risposte date, suddivise per località; nella seconda le risposte sono riassunte per comune, divise per età ed espresse anche in percentuale.

Oltre il 65% lamenta la mancanza degli impianti sportivi, il 51% quella dei luoghi di divertimento, il 46% l'insufficienza dei servizi culturali e le scarse possibilità di lavoro, altri la carenza dei servizi primari (il 37,5%), dei servizi sanitari (il 32%), dei trasporti pubblici (il 29,5%), dei servizi scolastici e della viabilità (il 19-20%). Quest'ordine rimane pressoché invariato anche se si esaminano le risposte dal punto di vista dell'età di chi le ha formulate. Una tendenza, tuttavia, è rilevabile anche se in forma non accentuata: una maggiore coscienza dei problemi e delle esigenze della montagna è riscontrabile nei giovani più maturi. I più giovani dimostrano talora di essere suggestionati dalle esigenze momentanee, però non in maniera eccessiva. L'inesistenza o l'insufficienza delle attrezzature sportive, ad esempio, è sentita dal 69% dei giovani tra i 14 e i 18 anni contro il 64% dei giovani tra i 18 e i 27 anni, mentre la scarsità dei luoghi di divertimento è rilevata rispettivamente dal 55 e dal 48%. Maggiori possibilità di lavoro sono poi richieste rispettiva-

mente dal 45 e dal 48 per cento. I servizi scolastici sono carenti per il 14 e il 23%, quelli sanitari per il 27 e il 36,5%.

Soffermiamoci comunque più dettagliatamente su qualche carenza specifica. L'eterno problema della Lessinia, tuttora aperto e non risolto organicamente, è sempre stato quello dell'acqua. Forse ci si aspettava dai giovani una più corale protesta, invece è venuta soltanto dal 37,5%. Il problema, tuttavia, è sentito in alcuni comuni, come S. Mauro (62%), Roverè (47,5%), e Bosco (41,5%), dove, appunto si presenta in una forma più grave. La più bassa percentuale riguarda Cerro (solo il 10%). In alcune località, però, la penuria dei servizi primari (acqua, luce, telefono, ecc.) e in particolare dell'acqua viene lamentata da una notevole percentuale di giovani, dal 91% a S. Rocco, dal 62% a S. Mauro, dal 58% a Valdiporro. Evidentemente il problema, non interessandoli da vicino, non poteva occupare il primo posto nella scala delle loro attrattive, l'avrebbe potuto occupare probabilmente in quella delle massaie. Il periodo, tra l'altro, in cui si svolse il sondaggio fu particolarmente piovoso, e si sa che spesso è l'assenza di un bene a determinare il valore e l'importanza.

Maggiori possibilità di lavoro sono invece richieste da un buon numero di giovani (46%), in prevalenza tra i 18 e i 27 anni delle località non adiacenti alla Valpantena. Effettivamente fare i pendolari è disagevole, scomodo e dispendioso.

Un altro 46% lamenta la carenza dei servizi culturali (biblioteche, luoghi in incontro e di dibattito, di educazione permanente). Si tratta di una buona percentuale, forse al di sopra di ogni aspettativa, se si pensa che funziona già in qualche comune una più o meno efficiente biblioteca e che per i tre quinti questa percentuale è espressa da giovani non studenti e nemmeno diplomati. Il dato confortante e significativo testimonia che il problema culturale trova terreno fertile anche nella Lessinia centrale, soprattutto a S. Mauro e nelle località dei comuni di Grezzana e Roverè.

Secondo l'opinione degli intervistati, i servizi scolastici, invece, non sono molto carenti. Infatti appena il 19% ha segnato questa voce nel questionario. Solo per S. Mauro la percentuale arriva al 45%. Il problema evidentemente non interessava direttamente i giovani oltre i 14 anni.

La viabilità, verso la quale si sono puntati gli sforzi e le attenzioni degli amministratori in questi ultimi anni, non costituisce un problema: l'80% dei giovani ne è soddisfatto.

Il 29,5% chiede che il trasporto pubblico sia maggiormente potenziato e perfezionato. Una richiesta in tal senso, un po' più accentuata, viene dai giovani non ancora in età per conseguire la patente. Percentuali consistenti provengono, però, dai paesi della collina grezzanese (55%) e da S. Mauro (52%).

I servizi sanitari lasciano un po' a desiderare per il 32% dei giovani. I più scontenti sono i giovani del comune di Grezzana (67%) e di Roverè (36%). Speriamo che le future unità locali dei servizi sanitari possano eliminare il disagio manifestato dai giovani.

Comunque il dato più interessante e più sorprendente che emerge dall'indagine riguarda gli impianti sportivi e i luoghi di divertimento. I giovani lamentano massicciamente l'assenza di attrezzature sportive e l'insufficienza dei luoghi di divertimento, come sale da gioco, cinema, teatri. Si tratta di un comune e corale rammarico che, in termini di percentuale, va oltre il 65% per la prima voce, ma che localmente tocca anche il 93% (S. Mauro), l'84% (Valdiporro e S. Francesco), il 71% (Cerro).

D'altra parte, quali impianti sportivi offre la Lessinia, se si eccettuano quelli da sci?

La carenza, infine, dei luoghi di divertimento sembra inferiore, ma non per questo trascurabile, se si guarda alla percentuale espressa (51%). Localmente, poi, raggiunge quote anche più elevate, come nei comuni di Grezzana (68) e di S. Mauro (62%).

Altre tre domande completano poi il questionario dell'indagine. Sono tre domande a prevalente carattere psicologico, politico, e religioso.

Alla prima: «Sei soddisfatto del lavoro scelto?», hanno risposto «sì» 342 giovani corrispondenti al 66,5%, «no» 87 giovani corrispondenti al 17%, mentre il 16,5% non ha risposto. Le professioni più ambite sono risultate l'infermiere, l'insegnante, il perito meccanico, l'impiegato, il geometra. Alla seconda: «Ti interessi di politica?», hanno risposto «sì» 148 intervistati, pari al 28,5%, «no» 344 pari al 67%, «poco» o senza risposta 22, pari al 4,5%. Delle risposte positive, il 71% sono maschili, il 29% femminili. Non si tratta di un'alta percentuale, ma mi sembra abbastanza significativa. Però in alcune località, come S. Francesco, Valdiporro, Arzerè, la percentuale tocca anche il 50%, mentre a S. Vitale e ad Azzago è assai esigua, per non dire quasi nulla.

Le risposte date alla terza domanda meritano una analisi un po' più approfondita.

Il piano di sviluppo dell'Appennino Faentino nel primo biennio di attuazione

LIBERO BANDINI
Presidente della Comunità montana

Il piano di sviluppo della Comunità montana dell'Appennino Faentino è stato approvato nell'aprile 1976. Nel primo biennio di attuazione gli interventi realizzati dalla Comunità corrispondono a circa il 25% dell'entità totale prevista dal piano di sviluppo per il quinquennio.

In sintesi il «piano» — redatto dall'equipe di tecnici dell'Ufficio di piano del Comprensorio di Faenza, del quale la Comunità fa parte, diretta dall'arch. Maurizio Sani — può essere così riassunto.

— La Comunità Montana dell'Appennino Faentino è composta da 5 Comuni, con altitudine variante dal 300 al 1084 m sul livello del mare.

— Abitanti: nel 1961 erano 19006, nel 1971, 15506 ridottisi nel dicembre 1975 a 15.000.

Il 67% degli abitanti è concentrata nei centri, il 3% nei nuclei o frazioni, il 30% nelle case sparse.

La popolazione attiva insiste per il 31,8% in agricoltura per il 42,5% nell'industria (ma ora si nota un ulteriore calo in questo settore), il 25,7% nelle altre attività.

Sui 36.000 ha di cui si compone la Comunità 12.500 sono coltivati, 13.300 boscati e circa 10.000 sono incolti.

La superficie media delle aziende agricole non supera i 18 ha.

Il patrimonio zootecnico nel 1975 era di 9.877 capi bovini.

Il reddito netto globale per ogni abitante della Comunità, riferito al 1971 è di L. 696.000 annue.

Da questa situazione di partenza analizzata nel 1° volume del nostro Piano di sviluppo 1976/80, si è potuti giungere alla individuazione ed elaborazione degli indirizzi operativi enunciati nel 2° volume, distinti negli 8 progetti:

1) Ambiente e forestazione.
2) Difesa del suolo e utilizzazione delle acque.
3) Zootecnia e indirizzi colturali.
4) Aree attrezzate per l'industria e l'artigianato.
5) Infrastrutture: viabilità, acquedotti, elettrificazione.
6) Casa.
7) Sicurezza sociale.
8) Sviluppo e qualificazione del turismo.

Il nostro piano di sviluppo è la risultante di un lavoro politico — in quanto attraverso le commissioni consultive all'uopo costituite, gli incontri svoltisi con le forze sociali di tutti i Comuni, l'esame da parte dei Consigli Comunali si è realizzato un momento partecipativo necessario per acquisire il maggior numero di elementi orientativi sulle scelte — e di un lavoro tecnico perché dalla azione dell'Ufficio di Piano della Comunità (che è poi anche l'Ufficio di Piano del Comprensorio) in collaborazione con la Provincia e con gli altri «Enti-funzione» (Ente di Sviluppo, Ispettorato Agrario, Ispettorato Forestale, Consorzio di Bonifica) si sono potuti raccogliere ed elaborare dati, indicazioni e studi indispensabili alle scelte del Piano.

Questo lavoro di acquisizione dei dati ed elementi e la conseguente classificazione degli interventi negli 8 progetti sopra accennati, ha fornito al Consiglio della Comunità Montana le indicazioni per giungere alle seguenti conclusioni e cioè:

— La notevole differenza delle condizioni di vita, di reddito, di sviluppo fra l'abitante delle zone montane e quello delle altre zone.

— L'identificazione nella proprietà diretto-coltivatrice del perno su cui dovrà incentrarsi lo sforzo per la ripresa dell'agricoltura in montagna, individuando altresì — nella creazione di strutture associative e cooperative — il valido supporto all'azienda diretto-coltivatrice per quanto concerne la commercializzazione del prodotto, l'acquisto di prodotti necessari all'agricoltura, la lavorazione dei prodotti agricoli.

— La particolare attenzione posta allo sviluppo zootecnico, alla razionalizzazione degli indirizzi colturali e alle prospettive di utilizzazione delle risorse idriche per l'agricoltura — oltre ad un potenziamento delle infrastrutture essenziali: acquedotti rurali — viabilità — elettrificazione, dimostra come si intendano perseguire le condizioni per una ripresa dell'agricoltura.

— La difesa del suolo e la sistemazione idrogeologica rientrano negli obiettivi del piano in concreti interventi programmati che, pur operando in montagna, si ripercuoteranno positivamente a vantaggio delle zone non montane.

— Nel settore riguardante l'industria e l'artigianato il piano recepisce le indicazioni del Piano Insediamenti Produttivi previsti nei rispettivi strumenti urbanistici dei Comuni e secondo le scelte del Comprensorio.

— Per quanto attiene al progetto «Casa» il fabbisogno per i 5 anni del piano è

calcolato in 300 nuovi alloggi, anche se le leggi attuali tendono a favorire i centri maggiori prevedendo interventi che squilibreranno ulteriormente il rapporto fra zone montane e zone di pianura o in espansione urbana.

— Per il turismo si ipotizza la creazione di parchi naturali attrezzati, di strutture ricettive per giovani ed anziani, la creazione di impianti turistico-sportivi nei vari centri montani, il recupero di case rurali abbandonate, la riscoperta di tradizioni, di folclore e di valori culturali spesso dimenticati.

A questo punto mi sia consentito evidenziare — dopo l'adozione del piano che rispecchia le esigenze e le necessità, le scelte e le priorità degli interventi — le difficoltà che insorgono per attuare in concreto quanto il piano stesso indica.

Occorre innanzitutto rilevare che sia per quanto riguarda i fondi della legge n. 1102, come per quanto si riferisce alle varie leggi regionali e nazionali e ai fondi della direttiva CEE per la montagna, i mezzi messi a disposizione per le zone montane sono largamente inferiori alle necessità, per cui diventa difficile rispettare i tempi di realizzazione degli obiettivi indicati dal piano.

Nonostante questi ostacoli fondamentali, nel biennio 1976/77 siamo riusciti a realizzare interventi nella nostra Comunità che si aggirano sui 2.554 milioni e corrispondono a circa il 25% di quanto previsto dal piano quinquennale.

Prima di elencare rapidamente in quali settori e per quali iniziative tale somma sia stata destinata, credo interessante far notare che a fianco degli elaborati del piano di sviluppo — direi ad integrazione e completamento del piano medesimo — abbiamo predisposto:

— Lo studio geopedologico e morfologico del territorio che, completando la cartografia consente di meglio stabilire dove indirizzare i vari tipi di intervento a seconda delle vocazioni dei terreni; il grado di dissesto, le pendenze; l'individuazione di tutte le risorse idriche utilizzabili per la popolazione e per scopi irrigui o industriali o per le aziende agricole.

— Lo studio sulla potenzialità delle aziende agricole esistenti nel territorio montano, la composizione familiare, gli addetti, ecc.

— Lo studio del piano zonale agricolo elaborato dal Comprensorio e comprendente il territorio della Comunità Montana.

— Il censimento del patrimonio rurale teso al recupero delle case abbandonate e alla conservazione di quegli edifici di valore architettonico.

— Lo studio sul recupero del castagno, in fase di elaborazione.

Riassumo i settori dove sono state indirizzate le risorse disponibili nel biennio 1976/77:

Investimenti

A) Forestazione e recupero terreni boschivi: 1020 milioni (Legge regionale n. 6 sulla forestazione);

B) Interventi per i piani aziendali di sviluppo: 224 milioni (Legge regionale n. 33) oltre a 14,5 milioni della Comunità coi fondi propri.

C) Finanziamenti per creazione di prati pascolo polifiti: 27 milioni.

D) Contributi per urbanizzazione aree insediamenti produttivi dei Comuni: 28,5 milioni.

Infrastrutture:

A) Elettrificazione rurale: realizzati interventi per 595 milioni.

B) Manutenzione straordinaria acquedotti rurali: 55,5 milioni.

C) Manutenzione straordinaria strade consorziali: 62 milioni.

D) Contributi per manutenzione viabilità interpoderale: 40 milioni.

E) Difesa del suolo: 289 milioni.

F) Contributi promozionali del turismo: 15,4 milioni.

G) Attuazione corsi professionali: 184 milioni.

È stato inoltre realizzato il Museo del Lavoro contadino nella Rocca di Brisighella, meta di migliaia di visitatori.

Si sta operando in modo da creare fra tutte le popolazioni dei 5 Comuni una coscienza «comunitaria» perché la Comunità non deve essere solo un organismo che si preoccupa delle strade, delle frane, delle infrastrutture, ma deve avere un'anima, uno spirito, che serva a cementare gli sforzi di tutti e a superare quel campanilismo che a volte condiziona scelte corrette e produttive.

Questo in sintesi quello che abbiamo cercato di attuare nei primi due anni di operatività del piano di sviluppo, le difficoltà incontrate, le delusioni per ritardi e lentezze.

Devo però affermare che nel conseguimento delle varie iniziative e realizzazioni e nell'operare a livello di Esecutivo e di Assemblea, tutti abbiamo cercato di adoperarci per la concreta soluzione dei problemi, mettendo in secondo ordine le distinzioni di carattere politico e trovando fino ad ora un terreno proficuo di intesa, che ha consentito di affrontare concretamente e rapidamente i vari problemi che si presentavano.

Potrà tornare utile conoscere il contenuto del piano di sviluppo attraverso la lettura del seguente

Indice della relazione generale al piano di sviluppo

Premessa generale

I^a^ Parte - Analisi dei fenomeni in atto nella Comunità Montana.

Situazione del territorio.

Situazione delle attività produttive: A) Agricoltura e Forestazione (settore primario); B) Industria (settore secondario); C) Settore Terziario ed altre attività.

Reddito complessivo della Comunità Montana.

Analisi di settori specifici: Turismo; situazione sanitaria and assistenziale; situazione dei servizi scolastici.

II^a^ Parte - Indirizzi operativi.

Settori produttivi: A) Agricoltura e Forestazione; B) Industria; C) Settore Terziario.

Turismo.

Assetto del territorio: A) Assetto idrogeologico e dissesto; B) Parchi e riserve naturali; C) Tutela e valorizzazione dei beni artistici, culturali e naturali.

Infrastrutture: 1) Problema idrico; 2) Elettrificazione; 3) Viabilità.

Settore Servizi Socio-Sanitari.

Il problema della Casa.

Appendice

Tab. 1 - Uso del territorio della Comunità Montana - Dati per Comune in valori assoluti.

Tab. 2 - Uso del territorio della Comunità Montana - Dati per Comune in valori percentuali.

Tab. 3 - Popolazione residente ripartita per Centri, Nuclei e Case sparse per singoli Comuni.

Tab. 4 - Popolazione attiva - Dati per Comune.

Grafico 1 - Dinamica demografica (1951-83) nei Comuni della Comunità Montana.

Grafico 2 - Dinamica demografica (1951-83) nei Comuni di pianura.

Grafico 3 - Dinamica demografica (1951-83) del Comprensorio, della Comunità Montana e della Pianura.

Grafico 4 - Dinamica occupazionale (1951-78) nei Comuni di Comunità Montana.

Tab. 5 - Superficie territoriale e relativa ripartizione colturale della Comunità Montana al 1974.

Tab. 6 - Stima della PLV della Comunità Montana ripartita per comparti al 1974.

Tab. 7 - Stima della PLV della Comunità Montana ripartita per S.A.U. e attivi in agricoltura al 1974.

Tab. 8 - Consistenza del patrimonio zootecnico nei Comuni della Comunità Montana.

Tab. 9 - Superficie media delle Aziende per Comune.

Tab. 10 - Dati relativi al reddito netto globale e pro-capite nel territorio della Comunità Montana - Anno 1971.

Tab. 11 - Consistenza delle strutture ricettive-turistiche al 1974.

Tab. 12 - Dotazione di impianti sportivi nei Comuni della Comunità Montana al 1975.

Tab. 13 - Strutture sociali e sanitarie esistenti nella Comunità Montana.

Tab. 14 - Consistenza strutture ospedaliere sanitarie.

Tab. 15 - Strutture scolastiche: Scuola Materna - Anno scolastico 1974-75.

Tab. 16 - Strutture scolastiche: Scuola Elementare - Anno scolastico 1974-75.

Tab. 17 - Strutture scolastiche: Scuola Media Inferiore - Anno scolastico 1974-75.

Tab. 18 - Strutture scolastiche: Scuole Medie Superiori - Anno scolastico 1974-75.

Tab. 19 - Vocazioni colturali teoriche prevalenti - Valori assoluti per Comune in ha.

Tab. 20 - Previsioni demografiche e occupazionali al 1978: popolazione attiva prevista per settore di attività al 1978.

Tab. 21 - Previsioni demografiche e occupazionali al 1978: variazioni degli attivi in ogni settore di attività fra il 1971-78 (Valori assoluti).

Tab. 22 - Fabbisogno aree industriali-artigianali al 1978-PIP (Art. 27 Legge n. 865).

Programma stralcio di utilizzo dei fondi legge n. 1102 - Eserc. 1977 approvato dall'assemblea della comunità il 21/12/1977

— Preso atto che i fondi assegnati dalla Regione a questa Comunità sulla legge n. 1102 sommano a L. 124.510.546.

— Considerato che le scelte adottate nella elaborazione del programma di spesa 1975/76 e del Bilancio di previsione 1977 sono tuttora in gran parte valide e conformi agli indirizzi regionali espressi nella circolare della Giunta Regionale n. 2777/AG del 16/12/77.

Dopo ampia e approfondita discussione è stata deliberata.

La seguente destinazione della somma assegnata in direzione dei progetti del piano di sviluppo della Comunità sottelencati:

Progetto 3
Zootecnia e indirizzi colturali

1) Rifinanziamento del fondo per interventi sui prati-pascolo ..	L. 30.000.000
2) Fondo per interventi integrativi ai Piani di sviluppo aziendali	» 40.000.000
	L. 70.000.000

Progetto 5
Infrastrutture, viabilità, acquedotti, elettrificazione

1) Interventi per la viabilità poderale e interpoderale	L. 20.000.000
2) Interventi per elettrificazione case sparse e negli acquedotti rurali	» 15.000.000
3) Interventi manutentori strade consorziali	» 10.285.000
	L. 45.285.000

Progetto 8
Turismo e cultura

1) Interventi per realizzazione Museo del Lavoro Contadino ...	L. 3.000.000

RIEPILOGO GENERALE

N. del progetto	Settore di intervento	Somma stanziata L.	%
	Fondo spese generali 5% di L. 124.510.546	6.225.546	5%
3	Zootecnia e indirizzi colturali	70.000.000	56%
5	Infrastrutture: viabilità, acquedotti, elettrificazione, ecc.	45.285.000	36%
8	Turismo e cultura	3.000.000	3%
	Totale	124.510.546	100%

Il programma 1978 della Comunità Prealpi Trevigiane

La Comunità montana delle Prealpi Trevigiane, con sede a Vittorio Veneto (ove trovasi anche la sede della Delegazione regionale UNCEM Veneta) ha approvato il 6 gennaio il bilancio di previsione per il 1978 (utilizzando i fondi della legge 1102 riferiti al 1977) unitamente al programma di interventi (3ª e 4ª fase) elaborato sulla base degli «obiettivi del piano generale di sviluppo» in precedenza definiti.

Dall'ampia relazione svolta dal Presidente della Comunità prof. Aldo Toffoli, pubblichiamo la descrizione degli interventi programmati.

1) Contributo ai Malghesi.

Si è ritenuta l'opportunità di ripetere lo stanziamento in entrambe le fasi tenuto anche conto della massa di richieste avute nelle due fasi precedenti. Si studierà anche la possibilità di estendere qualche provvidenza ai pastori e malghesi non residenti ma operanti nel territorio della Comunità, considerato il contributo positivo da essi fornito alla conservazione di malghe e pascoli.

2) Ulteriori interventi per allevamenti sperimentali di bestiame alternativo.

L'intervento è a sostegno dell'iniziativa già avviata con la 2ª fase, anche in vista di eventuali contributi per le attrezzature.

3) Quota parte per la redazione di un progetto di discarica controllata dei rifiuti solidi urbani.

La Comunità intende assumere senza indugio l'iniziativa — da realizzarsi insieme con i Comuni — di un progetto di una o due discariche controllate di rifiuti solidi urbani, da realizzarsi nel territorio dei Comuni della Comunità, o comunque al servizio degli stessi. Ciò, evidentemente, per una soluzione a breve periodo del problema, ormai incombente in termini di assoluta gravità.

4) Contributi per il risanamento di abitazioni malsane, con particolare attenzione per quelle site nelle borgate storiche o tipiche della zona collinare e montana.

Si tratta, insieme, di una conferma e di una specificazione della linea fin qui seguita nelle precedenti fasi. La conferma è giustificata dall'ampia domanda che ancora interessa questo settore, e che ha già determinato la riuscita piena delle precedenti, analoghe iniziative.

Riassumo, a tale proposito, i risultati fin qui acquisiti:

I fase

Stanziamento	L. 96.900.000
Domande	n. 130
Domande accolte ...	» 87
Contributi erogati ...	» 75
	per L. 82.551.680
Proroghe concesse ...	» 2
	per L. 2.670.000
Contributi revocati per rinuncia o decorrenza di termini	» 10
	per L. 10.160.000

II fase

Stanziamento	L. 32.000.000
Domande	n. 96
Domande accolte ...	» 51

Il consuntivo, senz'altro positivo (non sarà inutile ricordare che, corrispondendo il contributo a circa il 20-30% dei lavori realizzati, l'insieme di essi può essere calcolato, in termini monetari, approssimativamente moltiplicando per quattro l'ammontare dei contributi), dal quale intendiamo muoverci per una specificazione, vorrei dire un affinamento dell'iniziativa, che vogliamo d'ora in avanti rivolta a privilegiare gli interventi nelle abitazioni situate nei centri e nelle borgate storiche o tipiche: e ciò per avviare, sia pure con i mezzi modesti che ci sono consentiti, quel programma di recupero dell'edilizia esistente verso il quale ormai giustamente muove tutto il complesso degli interventi pubblici nel campo dell'edilizia residenziale.

5) Contributi per l'allacciamento alla rete idrica di abitazioni sprovviste.

Valgono, per questo punto, le considerazioni e i riferimenti del punto precedente.

Il riassunto dei dati delle prime due fasi è il seguente:

I fase

Stanziamento	L. 10.895.000
Domande	n. 33
Domande accolte ...	» 22
Contributi erogati ...	» 21
	per L. 9.656.000
Proroghe concesse ...	» —
Contributi revocati ..	» 1
	per L. 1.090.000

II fase

Stanziamento	L. 4.750.000
Domande	n. 18
Domande accolte ...	» 14

6) Incentivazioni e contributi in favore di iniziative turistiche, culturali e sportive.

Si tratta di confermare l'insieme degli interventi che ha favorito negli anni scorsi il consolidarsi di iniziative tradizionali e tipiche, il nascere di attività e manifestazioni nuove, l'avvio di programmi di varia entità nei campi culturale, sportivo, più generalmente turistico, con la collaborazione e la mobilitazione di Enti, Associazioni, Comitati, Gruppi spontanei: è un settore, questo, in cui l'iniziativa della Comunità montana ha fatto veramente da volano, riscontrando un entusiasmo e un consenso veramente lusinghieri: ci appare giusto, pertanto, continuare.

7) Incentivi per progetti e lavori di recupero-risanamento di botteghe, negozi,

ecc. nelle borgate storiche o tipiche della zona collinare e montana.

L'iniziativa è nello spirito delle considerazioni di cui al punto 4 e nel quadro di quanto suggerito dall'Appendice F del Documento degli Obiettivi.

8) Contributi ai Comuni per piccoli interventi e per opere di ripristino o di risanamento di aree e strutture pubbliche in centri o borgate storiche o tipiche (30%).

È un'iniziativa poco più che simbolica, visto l'ammontare dello stanziamento, ma riteniamo che essa sia correttamente accolta dai Comuni della Comunità, a cui è indirizzata. Si tratta di un'offerta di un contributo del 30% per piccole opere, da realizzarsi presumibilmente in economia, a ripristino di cose anche piccole (un archetto, una fontana, un lavatoio, un po' di vecchio selciato, un muretto...), ma importanti per la fisionomia di un borgo: anche per riaccendere — con un rinnovato decoro di un particolare — la simpatia e il rispetto per esso dei suoi stessi abitanti.

Venti milioni per un complesso di circa ottantacinque di possibili interventi: poca cosa, ma potrebbero risultarne effetti largamente positivi. Anche perché, per cominciare, basta poco, e quel poco può muovere l'interesse e la buona volontà di amministrati e amministratori: e questo sarebbe già molto!

9) Contributi per iniziative di commercializzazione diretta dei prodotti agricoli della zona.

È un'iniziativa questa che perseguiamo con forte convinzione, anche se l'alterna fortuna (ma meglio sarebbe dire scarsa) dei programmi analoghi delle precedenti fasi ci ha dimostrato l'esistenza di tutta una serie di ostacoli — principalmente di ordine psicologico — su questa strada. Ma non ci siamo scoraggiati, e intendiamo proseguire, in direzione del settore vinicolo (con particolare riferimento al Torchiato di Fregona), in quella di opportune iniziative di sostegno nel settore delle carni alternative, nonché in quella delle latterie sociali, i cui problemi, di varia natura — contingente e no — si vanno facendo preoccupanti.

10) Iniziative di studio della cultura locale.

L'intendimento è di avviare qualche iniziativa diretta di studio, di ricerca, di approfondimento della conoscenza della cultura della nostra zona. La prima iniziativa in programma è la pubblicazione di una rivista periodica di studi locali (storia, letteratura, arte, natura, lingua, costume) aperta al contributo degli studiosi della nostra zona.

11) Lago di Revine. Progetto generale di opere di disinquinamento e piano di valorizzazione (quota parte di intervento in collaborazione con i Comuni interessati).

Con questo stanziamento la Comunità montana propone ai Comuni di Revine Lago, Cison di Valmarino e Tarzo di prendere l'iniziativa della redazione sollecita di un piano globale di disinquinamento e valorizzazione dei Laghi di Revine, e ciò per pervenire rapidamente a un documento base su cui fondare tutti gli ulteriori interventi operativi. L'ammontare dello stanziamento si presume copra il 50% della spesa occorrente.

12) Studio per l'installazione di un impianto intercooperativo per la lavorazione del latte riservato all'alimentazione.

Il fatto che la nostra zona produca molto più latte di quanto ne consuma — compresi i derivati — e che per quanto riguarda il latte alimentare (naturalmente quello pastorizzato conservato e commercializzato nei negozi) dipenda totalmente da aziende di altre zone, dimostra abbondantemente l'opportunità almeno di porre concretamente allo studio la possibilità di mettere insieme tutte le latterie sociali per realizzare un adeguato impianto. Daremo corso alla progettazione: poi dipenderà evidentemente dalla convinzione dei produttori, se il progetto potrà realizzarsi.

3ª FASE L. 86.254.000

— Contributi ai Malghesi	L. 7.500.000
— Ulteriori interventi per gli allevamenti sperimentali di bestiame alternativo	» 10.000.000
— Quota parte per la redazione di un progetto intercomunale di discarica controllata dei rifiuti solidi urbani	» 5.000.000
— Contributi per il risanamento di abitazioni malsane, con particolare attenzione per quelle site nelle borgate storiche o tipiche della zona collinare e montana	» 25.000.000
— Contributi per allacciamento alla rete idrica di abitazioni sprovviste	» 5.000.000
— Incentivazioni e contributi in favore di iniziative turistiche, culturali e sportive	» 3.754.000
— Incentivi per progetti e lavori di recupero-risanamento botteghe, negozi, ecc. nelle borgate storiche o tipiche della zona collinare e montana	» 7.000.000
— Contributi ai Comuni per piccoli interventi e per opere di ripristino o di risanamento di aree e strutture pubbliche in centri o borgate storiche o tipiche (30%)	» 10.000.000
— Lago di Revine. Progetto generale di opere di disinquinamento e piano di valorizzazione (Quota parte di intervento in collaborazione con i Comuni)	» 10.000.000
— Iniziative di studio della cultura locale	» 3.000.000

4ª FASE L. 83.170.000

— Contributi ai Malghesi	L. 7.500.000
— Contributi per il risanamento di abitazioni malsane con particolare attenzione per quelle site nelle borgate storiche o tipiche della zona collinare e montana	» 25.000.000
— Contributi per allacciamento alla rete idrica di abitazioni sprovviste	» 5.000.000
— Incentivazioni e contributi in favore di iniziative turistiche, culturali e sportive	» 5.670.000
— Incentivi per progetti e lavori di recupero risanamento di botteghe, negozi, ecc. nelle borgate storiche o tipiche della zona collinare e montana	» 12.000.000
— Contributi ai Comuni per piccoli interventi e per opere di ripristino o di risanamento di aree e strutture pubbliche in centri o borgate storiche o tipiche (30%)	» 10.000.000
— Contributi per iniziative di commercializzazione diretta di prodotti agricoli della zona	» 10.000.000
— Iniziative di studio della cultura locale	» 3.000.000
— Studio per l'installazione di un impianto intercooperativo per la lavorazione del latte riservato all'alimentazione	» 5.000.000

Programma di opere ed interventi per l'anno 1977 nel Fortore Molisano

Il programma di opere ed interventi relativo all'anno finanziario 1976 prevedeva la costruzione di una discarica controllata per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a servizio dei Comuni membri della Comunità, nonché la concessione di contributi nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato e del turismo.

Gli interventi previsti nel predetto programma tendevano, cioè, a migliorare la vita dei contadini (contributi per allacciamenti idrici ed elettrici); a potenziare le attività artigianali (contributo per acquisto di macchine e strumenti di lavoro, riattamento dei laboratori, etc.); a rivalutare il patrimonio culturale del mondo contadino (indagine conoscitiva per lo sviluppo dell'agriturismo); a risolvere il problema dello smaltimento dei rifiuti.

Lo stato di attuazione del predetto programma è in fase avanzata e, fra non molto, i fondi previsti dovrebbero essere definitivamente erogati.

Il programma delle spese e degli interventi che la Comunità intende predisporre per il 1977 dispone della complessiva somma di L. 719.800.000, al netto delle spese generali per la realizzazione dei progetti tecnici esecutivi. La disponibilità di tale somma deriva dai finanziamenti previsti dalle leggi statali n. 1102/71 e n. 72/75 e dalla legge regionale n. 19/77 per l'esercizio corrente e per quelli precedenti, per i fondi non ancora erogati.

La Giunta, sulla scorta di indagini svolte, nel corso delle quali sono stati esaminati i problemi interessanti il territorio della Comunità; sulla base delle risultanze di consultazioni effettuate con gli Amministratori dei Comuni membri della Comunità; tenuto conto delle linee programmatiche di sviluppo 1977/80 della Regione Molise; tenuto conto, altresì, dei progetti speciali per lo sviluppo delle aree interne e per la propagazione e l'incremento di investimenti industriali nel Mezzogiorno, previsti dalla legge statale n. 183/76; accertata la priorità di alcuni interventi rispetto ad altri, ha formulato il presente programma.

Il documento programmatico andrà ad individuare una serie di interventi per realizzare i seguenti obiettivi e cioè:

a) l'incremento della produzione;

b) l'attivazione dei servizi civili;

c) gli interventi per lavori di carattere urgente ed indifferibile.

**A) Assetto del territorio.
Stanziamento L. 215.000.000.**

Questa Comunità, nell'intento di perseguire una crescita nel proprio territorio di nuove attività produttive e di servizi sociali, non può non correlare tali attività e servizi con uno schema viario che consenta agli abitanti una soddisfacente risposta, in termini reali di accessibilità, alle domande di posto di lavoro, di assistenza igienica, di sedi per il tempo libero. Tale obiettivo, per poter essere raggiunto con il minimo costo, presuppone che tutti gli interventi siano attuati in modo coordinato. È necessario, pertanto, definire un quadro di riferimento territoriale che garantisca il coordinamento degli interventi.

La maglia viaria principale, ipotizzata nelle linee programmatiche di sviluppo della Regione Molise, dovrebbe collegare tra loro anche gli agglomerati industriali da promuovere nella valle del Fortore. Su questa maglia principale si dovrà necessariamente innestare la viabilità di penetrazione alle aree urbane della Comunità. Lungo la valle del Fortore dovranno svilupparsi gli insediamenti produttivi e dovranno trovare effettuazione i servizi sociali per i Comuni della Comunità. In tal senso sono stati predisposti ed approvati i seguenti progetti riguardanti:

a) l'attrezzatura di un'area produttiva di interesse locale per la creazione di impianti per la raccolta, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli. Tali impianti rientrano nel progetto regionale «sistema di conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli» (lett. «p») (legge n. 183/76);

b) costruzione di un impianto sportivo coperto per le esigenze sportive e ricreative della popolazione della Comunità, nel quadro delle iniziative che mirano al miglioramento della condizione di vita dei cittadini ed all'uso del tempo libero;

c) realizzazione di una discarica controllata per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per la tutela dell'ambiente mediante la riorganizzazione dei servizi di raccolta e distruzione dei rifiuti solidi.

Questa Comunità si propone di assicurare il collegamento viario tra i Comuni e la Fondovalle del Tappino già interessata territorialmente dai progetti citati e successivamente da altre iniziative socio-economiche, poiché rappresenta il baricentro per una nuova e più economica riorganizzazione di servizi ed attività produttive. Lo stanziamento complessivo di L. 215.000.000 viene previsto nel presente programma per assicurare

ai Comuni di Pietracatella, S. Elia a Pianisi, Macchia Valfortore, Campolieto, Matrice e Monacilioni il collegamento con la predetta Fondovalle del Tappino.

B) Incremento della produzione nel settore dell'agricoltura.
Stanziamento L. 210.000.000.

La Comunità intende promuovere una espansione della produzione nel settore dell'agricoltura. Nel conseguimento di tale obiettivo dovrà predisporre interventi che risultino integrativi o di preparazione a quelli specifici previsti da leggi o provvedimenti statali e regionali.

In tal senso viene previsto lo stanziamento di L. 60.000.000 per la costruzione di una variante alla strada «Posticchia», in agro del Comune di S. Giuliano di Puglia. Tale opera consentirà il collegamento tra il centro urbano ed una vasta zona agricola di proprietà comunale interessata al «piano carne». Il Comune, infatti, ha già inoltrato richiesta di contributi per la realizzazione di investimenti ed attrezzature per allevamenti da carne.

Al fine di migliorare il patrimonio zootecnico bovino, viene previsto lo stanziamento di L. 10.000.000 per la concessione di contributi per la riproduzione delle razze «bruna alpina» e «frisona italiana» mediante fecondazione artificiale.

Viene previsto, ancora, lo stanziamento di L. 130.000.000 nel settore della viabilità, al fine di consentire ai Comuni di Colletorto e di Tufara il collegamento con vaste zone ad elevata produzione agricola e lo sbocco commerciale verso i Comuni limitrofi delle province di Foggia e di Benevento. Il citato intervento si prefigge di conseguire un sensibile aumento in termini qualitativi e quantitativi della produzione; si prefigge, inoltre, una migliore utilizzazione dei territori con la conseguente commercializzazione dei prodotti nelle province limitrofe.

Infine, sempre nel settore dell'agricoltura, viene previsto lo stanziamento di L. 10.000.000 per l'esecuzione delle opere di completamento dell'acquedotto a servizio delle borgate rurali del Comune di Riccia.

Gli interventi predetti si collocano nella logica politica del settore agricolo ipotizzata nelle linee programmatiche di sviluppo della Regione Molise.

C) Servizi sociali - Infrastrutture igienico-sanitarie.
Stanziamento L. 175.000.000

La tutela dell'igiene ambientale viene attualmente effettuata in maniera sporadica e con mezzi e modalità assolutamente inadeguati. I rifiuti solidi, infatti, non trovano una adeguata distruzione. Si tratta di un problema di fondamentale importanza che ha dimensioni economiche che i Comuni non sono in grado di affrontare singolarmente.

A tal proposito questa Comunità ha già avviato a soluzione il problema: infatti, nel programma di interventi per l'anno 1976 prevedeva la realizzazione di una discarica controllata, a servizio dei Comuni membri della Comunità stessa, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella valle del Fortore.

Con il presente programma viene previsto lo stanziamento di L. 175.000.000 per l'organizzazione e la gestione del servizio comunitario per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi dai Comuni alla discarica.

D) Provvidenze per i danni provocati da calamità naturali.
Stanziamento L. 94.800.000

L'intervento si riferisce a lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi. Tali lavori possono riguardare il ripristino del transito e la riparazione dei danni arrecati alle opere pubbliche, di proprietà comunale.

Tale intervento ha lo scopo, indispensabile ed insopprimibile, di andare incontro alle esigenze delle popolazioni e dei Comuni colpiti da calamità naturali. Interviene nel momento in cui il fatto calamitoso si verifica, significa rideterminare le condizioni di normalità con i conseguenti benefici di natura sociale ed economica. L'interruzione di strade interpoderali, ad esempio, può costituire un grosso ostacolo alla conduzione delle aziende agricole, per cui il sollecito ripristino del transito contribuisce a non mettere in crisi la già modesta economia delle popolazioni agricole interessate. Lo stesso dicasi per il riattamento di opere pubbliche danneggiate da eventi calamitosi.

E) Sede della Comunità.
Stanziamento L. 25.000.000

Infine, viene disposto lo stanziamento di L. 25.000.000 per i lavori di completamento della sede della Comunità e per l'acquisto dei mobili necessari per l'arredamento della sala consiliare e degli uffici comunitari.

Infatti, questa Comunità, avendo ereditato dal soppresso Consorzio di B.M. del Fortore Molisano anche il «casello di bonifica», intende destinare tale edificio a propria sede.

Da qui la necessità di provvedere ad alcuni lavori di completamento non previsti nel progetto originario, ed all'arredamento della sede stessa.

Riepilogando, il programma di opere ed interventi per l'anno finanziario 1977, tradotto in cifre, è il seguente:

A) *Assetto del territorio*	
— Costruzione strada «Fiumarello-Tappino», in agro del Comune di Toro	L. 165.000.000
— Ripristino strada «Pietracatella-Fiumarello», in agro del Comune di Pietracatella	L. 50.000.000
B) *Incremento della produzione nel settore dell'agricoltura*	
— Costruzione di una variante alla strada «Posticchia», in agro del Comune di S. Giuliano di P.	L. 60.000.000
— Concessione contributi per la riproduzione delle razze bovine «bruna alpina» e «frisona italiana», mediante fecondazione artificiale	L. 10.000.000
— Costruzione della variante alla strada provinciale n. 73 «Airina», in agro del Comune di Colletorto	L. 40.000.000
— Ripristino e manutenzione della strada «Castagneto», in agro del Comune di Tufara	L. 90.000.000
— Esecuzione pozzetti acquedotto «borgate rurali», in agro del Comune di Riccia	L. 10.000.000
C) *Servizi sociali - Infrastrutture igienico sanitarie*	
— Organizzazione e gestione della discarica controllata per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	L. 175.000.000
D) *Provvidenze per i danni provocati da calamità naturali*	
— Interventi urgenti straordinari	L. 94.800.000
E) *Sede della Comunità*	
— Lavori di completamento del «casello di bonifica», in agro del Comune di Riccia	L. 10.000.000
— Arredamento della sala consiliare e degli uffici della Comunità	L. 15.000.000
TOTALE	L. 719.800.000

Programma quinquennale di opere della Comunità Camastra Alto Sauro

Il programma illustrato dal Presidente della Comunità rag. Pasquale Garaguso, si muove nell'ambito del seguente schema di interventi che è proprio del piano quinquennale di sviluppo in avanzata fase di elaborazione.

Nel piano sono state individuate le seguenti fasce di intervento con caratteristische diverse ma tra loro collegate:

1) Nella fascia centrale della Comunità: l'incentivazione dell'agricoltura e potenziamento dell'irrigazione ad integrazione dell'agricoltura;

2) Nella fascia intermedia: l'incentivazione del pascolo con la costituzione delle U.T. (Unità Territoriali): servizi comunitari di base «Ricoveri e posti di incentivazione»;

3) Nella fascia boschiva: la tutela ed il riammagliamento delle continuità arborifere con uno studio attento e produttivo delle nuove essenze da coltivare;

4) Negli abitati a ridosso delle concentrazioni abitative dei sei Comuni: dei poli comunitari ed integrazione dello spazio pubblico della 167;

5) Nelle concentrazioni di masserie: ipotesi incentivanti per l'assistenza e l'agriturismo;

6) Nei due poli nevralgici: il baricentro del Camastra e dell'Alto Sauro. Costruire due fulcri significativi per lo sviluppo integrato dell'artigianato e dell'agricoltura, con valore scolastico e tecnico assistenziale.

L'impostazione, quindi, del secondo programma di interventi, come già quella del primo programma, vuole concentrare le iniziative e gli interventi maggiori nella fascia destinata al pascolo per incentivare lo sviluppo della zootecnia, con la costruzione delle Unità Minime ipotizzate con funzione di Ricovero, Malghe, posti di incentivazione, con contributi alle aziende e miglioramento della viabilità rurale.

L'incentivazione dell'artigianato, invece, la si è voluta concepire a fondo-valle nei fulcri del Camastra e del Sauro, per dare priorità alle forme cooperative di lavoro, prevedendo due aree di sviluppo attrezzate per iniziative artigianali nel settore del legno (sedie, intagliati di legno, infissi, mobili, botti, prodotti artistici, ecc.), nel settore della terracotta (ceramica di Calvello), nel settore dei prodotti dell'agricoltura (latte, trote, funghi, miele, ecc.), nel settore del ferro (carpenteria metallica, ferro battuto, lavorazioni artistiche del ferro, ecc.), usufruendo dei benefici di cui al T.U. 1-7-1976, n. 22.

Per l'attuazione concreta degli interventi ed il raccordo con la programmazione politico-amministrativa della Comunità, si è pensato di creare un nucleo di assistenza integrata da gestire mediante apposita convenzione da stipulare con una cooperativa di giovani disoccupati all'uopo costituita tra i giovani attualmente impegnati per la ricognizione sul territorio di tutti i dati necessari alla redazione del piano quinquennale di sviluppo e del piano urbanistico.

Le funzioni di detto nucleo integrato sono le seguenti:

a) partecipazione diretta alle varie fasi della programmazione della Comunità: partecipazione che si avvale di una esperienza già maturata e vissuta e che permette di mettere a punto programmi sempre più aderenti alle necessità ed alle possibilità della zona;

b) l'assistenza tecnica per lo sviluppo dei vari settori, attuata attraverso l'assistenza diretta in aziende e presso le U.T., lo studio e la promozione di nuove iniziative, la divulgazione, l'assistenza allo sviluppo della cooperazione, la continua opera di formazione ai diversi livelli.

Per la validità di questo indispensabile strumento, pregiudiziale ad ogni tipo di sviluppo, è la buona preparazione e la capacità degli addetti; è per questo che vediamo bene che a gestire il nucleo in forma associata siano i giovani che attualmente operano con la Comunità, i quali hanno già iniziato ad avere una prima anche se minima formazione professionale, ma soprattutto hanno iniziato ad imparare a lavorare in maniera integrata.

Opere ed interventi

— Disponibilità finanziaria L. 667.615.600.

—IMPEGNI: Interventi in agricoltura - Sviluppo della zootecnia:

COMUNE DI ABRIOLA

a) Realizzazione di una T.U. (servizio comunitario di base) con funzione di ricovero alternativo all'attuale sito a ridosso della zona turistica località «Malga Maddalena». L'opera comprende anche l'allacciamento idrico, fontana, abbeveratoio, allacciamento elettrico, recinzione e sistemazione esterna all'unità immobiliare, attrezzature per la lavorazione e conservazione dei formaggi. Spesa prevista: complessive L. 45.000.000.

b) Captazione sorgente e costruzione fontana ed abbeveratoio nei pascoli di località Cerreto (terreni comunali). Spesa prevista: complessive L. 5.000.000.

c) Manutenzione e sistemazione tratturi comunali di:

1) Casone Fraccaro-Masseria Salri-Masseria Fruscio-Piano Raniero-Masseria Giordano-Cancello per km 5.500 circa;

2) Caselle-Casone Romano-Masseria Smaldore-Cancello, per km 3.500 circa;

3) Bufata-Masseria Simone-Cugni, per km 2 circa. Spesa prevista: complessive L. 20.000.000.

COMUNE DI ANZI

a) Realizzazione di una U.T. (servizio comunitario di base) con funzione di centro di servizio, deposito e magazzino foraggi, concimi, attrezzi, ecc., lavorazione e conservazione formaggi. Località Piano della Noce. L'opera comprende anche l'allacciamento idrico-elettrico-telefonico-recinzione e sistemazione esterna all'unità immobiliare. Spesa prevista: complessive L. 35.000.000.

b) Manutenzione e sistemazione tratturi comunali di:

1) dal km 25 della S.S. 92 alla ferrovia Calabro Lucana;

2) dalla S.S. 92 (curva Biscaglia) alla S.P. n. 16;

3) sistemazione tratturo comunale Bonomo, Località Acqua la Teglia;

4) sistemazione passerella sul Vallone Inferno. Spesa prevista: complessive L. 14.500.000.

c) Irrigazione: sistemazione canale di irrigazione in contrada Isca al fine di migliorare le potenzialità produttive della zona. Spesa prevista: complessive L. 30.000.000.

COMUNE DI CALVELLO

a) Realizzazione di una U.T. (servizio comunitario di base) con funzioni di Malga. L'opera comprende anche l'allacciamento idrico, fontana, n. 3 abbeveratoi, di cui 2 nella zona pascolo. Energia elettrica mediante impiego di gruppo elettrogeno. Telefono, recinzione e sistemazione esterna all'unità immobiliare. Stabbi per bestiame all'aperto, attrezzature per la lavorazione e conservazione dei formaggi. Località Tempa la Posta. Spesa prevista: complessive L. 65.000.000.

b) Manutenzione e sistemazione piste e tratturi comunali:

1) sistemazione tratturo comunale Madonna Potentissima-Masseria Le Coste, per km 2;

2) costruzione pista da Cugno del Salice a Tempa la Posta per accesso alla Malga. Spesa prevista: complessive L. 15.000.000.

COMUNE DI CORLETO PERTICARA

a) Realizzazione di una U.T. (servizio comunitario di base) con funzione di ricovero. Località Piano di Santo. L'opera comprende anche: captazioni sorgenti esistenti nel pascolo (Cupolo, Ferricchio e Tavola Tonna), nonché sorgente acqua Nicola La Fronna, tubazione per km 2,800 circa; abbeveratoi per ovini e bovini; recinzione pascolo per ovini con rete metallica da un lato e filo spinato dal lato pascolo bovini. Costruzione di n. 8 stabbi per ovini. Strigliatura, concimazione e semina del pascolo ovini per circa 120 ettari. Strigliatura e concimazione pascolo bovini per circa 30 ettari. Allacciamento elettrico e telefonico. Attrezzature per la conservazione e lavorazione dei formaggi. Spesa prevista: complessive L. 88.000.000.

COMUNE DI GUARDIA PERTICARA

a) Realizzazione di una U.T. (servizio comunitario di base) con funzione di centro di servizio, con stalla e locale per la lavorazione e trasformazione dei prodotti zootecnici. Località Sant'Oronzo. L'opera comprende anche l'allacciamento idrico, elettrico e telefonico. Recinzione e sistemazione esterna all'unità immobiliare. Attrezzature per la lavorazione e conservazione dei prodotti. Spesa prevista: complessive L. 70.000.000.

COMUNE DI LAURENZANA

a) Realizzazione di una U.T. (servizio comunitario di base) con funzione di centro di servizio, deposito e magazzino foraggio, concimi, attrezzi, ecc.; lavorazione e conservazione dei prodotti zootecnici — Località Casalini —. L'opera comprende la captazione della sorgente del Morto e relativa condotta idrica. Fontana ed abbeveratoio. Sistemazione esterna alla U.T. Attrezzature per la trasformazione e conservazione di prodotti. Spesa prevista: complessive L. 73.500.000.

Altri interventi a sostegno della zootecnia (Incentivazioni)

— Contributi per acquisto bestiame selezionato	L.	10.000.000
— Contributi per acquisto macchine agricole	»	10.000.000
— Contributi per risanamento bestiame infetto	»	5.000.000
— Contributi per morte accidentale bestiame	»	5.000.000
— Contributi per sperimentazione agricola a scopo dimostrativo	»	2.000.000
— Contributi a favore della cooperazione agricola	»	18.000.000

Le procedure per la concessione dei suddetti contributi sia a cooperative che a singoli produttori dovranno essere il più possibile tempestive e snellire, sempre che le iniziative siano tecnicamente, economicamente e socialmente valide e non siano state già ammesse ad altri benefici previsti da leggi regionali e nazionali.

Interventi nel settore caccia e pesca (ripopolamento): L. 5.000.000

Interventi nel settore artigianale

— Realizzazione di due aree attrezzate ai sensi della Legge Regionale 1-7-1976, n. 22 (T.U. per l'artigianato): una nel fondo valle «Camastra» e una nel fondo valle «Sauro»:

— Spesa complessiva preventivata per le due aree L. 300.000.000, delle quali a carico della Comunità 20%, pari a	L.	60.000.000
— Contributi a favore della cooperazione artigianale	L.	10.000.000

Interventi nel settore turistico

— Completamento opere già finanziate con il primo programma con fondi di cui alla Legge Regionale 23-8-1977, n. 32:

— Spesa prevista a carico della Comunità: 60%	L.	15.000.000
— Contributi a favore di cooperative, gruppi ed associazioni sportive, Pro-loco, ecc.	L.	5.000.000

Altri interventi

a) Contributo annuo per finanziamento cooperativa giovani per la gestione di un nucleo di assistenza integrata così come illustrato in premessa	L.	40.000.000
b) Spese per la redazione del piano quinquennale di sviluppo e piano urbanistico di coordinamento (accantonamento fondi)	L.	21.615.600

Riepilogo degli interventi

— Settore agricoltura	L.	516.000.000
— Settore artigianato	»	70.000.000
— Settore turistico	»	20.000.000
— Assistenza tecnica integrata	»	40.000.000
— Accantonamento fondi per Piano quinquennale e Piano urbanistico	»	21.615.600
TOTALE	L.	667.615.600

Indennità di carica e rimborso spese agli amministratori delle Comunità toscane

La Regione Toscana ha approvato una legge (n. 79/77) per fissare i limiti entro i quali, sulla base degli statuti, le Comunità montane possono fissare l'importo delle indennità di carica per i Presidenti e gli amministratori ed i rimborsi spese.

Le recenti leggi regionali del Molise e della Basilicata, hanno fissato in misura unica tale indennità, rispettivamente entro il limite di 200.000 e di 150.000. L'importo di lire 200.000 è indicato anche nella legge 12 agosto 1977 n. 35 della Sardegna (riferita ai comprensori e alle Comunità, quest'ultime non ancora costituite!) la quale indica nell'importo di lire 15.000 giornaliere l'indennità di presenza per i consiglieri, mentre le leggi predette la limitano a lire 10.000.

Questo il testo della legge toscana:

Legge Regionale 23 novembre 1977, n. 79.

Indennità di carica, gettoni di presenza e rimborsi spese agli amministratori delle Comunità montane.

Articolo 1

Nell'esercizio delle podestà previste dai rispettivi statuti le Comunità Montane possono deliberare la corresponsione ai rispettivi Presidenti di un'indennità mensile di carica entro i seguenti limiti massimi:

A) Comunità fino a 20.000 abitanti o 40.000 ha di superficie: L. 180.000;

B) Comunità da 20.001 abitanti a 40.000 abitanti o da 40.001 ha a 60.000 di superficie: L. 240.000;

C) Comunità oltre i 40.001 abitanti o oltre 60.000 ha di superficie: L. 300.000.

Ai Vice-Presidenti ed agli altri componenti della Giunta può essere deliberata la corresponsione di una indennità mensile di carica entro i limiti dal 25% al 50% di quella fissata per il Presidente. In alternativa può essere deliberata la corresponsione di una indennità di presenza fino a L. 10.000 per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute della Giunta.

Articolo 2

A tutti i consiglieri delle Comunità montane può essere corrisposta una indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio fino a L. 10.000; tale indennità può essere cumulabile con quella prevista al precedente art. 1, 2° comma.

Articolo 3

Le indennità di cui all'art. 1 non possono cumularsi con le indennità parlamentari, regionali, provinciali e comunali, eccezione fatta per quelle previste dagli artt. 5 e 6 della legge 26 aprile 1974, n. 169.

Articolo 4

A tutti gli organi delle Comunità montane che per ragioni del loro mandato si rechino fuori del territorio della Comunità, in località distante non meno di 15 chilometri dalla sede della comunità, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute o, ove usino un mezzo proprio, il rimborso di una somma a chilometro fino ad un sesto del costo di un litro di benzina.

Agli stessi è inoltre corrisposto nei casi suddetti, e secondo quanto stabilito da ciascuna Comunità, o il rimborso delle altre spese effettivamente sostenute o l'indennità di missione secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 26 aprile 1974, n. 169.

Agli stessi può inoltre essere corrisposto, se risiedono in Comuni della Comunità distanti non meno di 15 chilometri dalla sede della Comunità stessa, il rimborso delle spese di viaggio sostenute per la partecipazione a ciascuna seduta di Consiglio, di Giunta o di altri organi collegiali della Comunità, nella misura indicata al precedente primo comma.

Unificate due Comunità in Emilia-Romagna

Il Consiglio Regionale ha approvato una legge, proposta da tutte le forze politiche della provincia modenese, per la unificazione di due Comunità montane. La proposta, dopo il rinvio del Governo a causa della mancata osservanza della norma relativa all'intesa con i comuni, le Comunità montane interessate e la Provincia — stabilita dalla legge istitutiva delle Comunità — anche se, come s'è detto l'intesa sostanziale esisteva, è stata riapprovata, acquisiti i pareri, tutti favorevoli, il 28 ottobre 1977 e promulgata con la data del 16 novembre.

Riportiamo le motivazioni della proposta di legge ed il testo integrale.

La legge prevede la soppressione delle zone omogenee nn. 5 «Appennino Modenese Centrale» e 6 «Alto Appennino Modenese» previste dall'art. 2 della legge regionale n. 30 del 17 agosto 1973 «Costituzione e funzionamento delle Comunità Montane in applicazione della legge dello Stato 3 dicembre 1971, n. 1102 recante «Nuove norme per lo sviluppo della montagna», proponendo nel contempo la delimitazione di una nuova zona omogenea comprendente i Comuni di: Serramazzoni, Pavullo nel Frignano, Lama Mocogno, Polinago, Fanano, Sestola, Montecreto, Fiumalbo, Pievepelago e Riolunato, già inclusi nelle predette zone.

Tale legge si è resa necessaria dopo la istituzione dei Comitati Comprensoriali avvenuta con legge regionale 31 gennaio 1975 n. 12 e dalla successiva deliberazione del Consiglio regionale n. 362 del 28 aprile 1976 la quale ha delimitato, su proposta dell'Amministrazione Provinciale e dei Comuni interessati, un ambito territoriale comprendente il territorio delle due Comunità suddette.

Si è infatti ritenuto inopportuno che nel territorio dei dieci Comuni sopra elencati abbiano ad operare tre organi intercomunali di programmazione.

Pertanto delimitando una sola zona omogenea comprendente il territorio dei dieci Comuni che ora costituiscono le due Comunità Montane «Alto Appennino Modenese» e «Appennino Modenese Centrale» si è fatto coincidere l'ambito territoriale della Comunità montana con quello del Comprensorio.

Inoltre la legge si è resa necessaria della constatazione che si era in presenza di aree omogenee particolarmente ridotte nelle quali è difficile attuare appieno un progetto di programmazione economico-forestale.

Questa modifica degli ambiti territoriali viene a creare una situazione che si configura con l'ipotesi prevista dall'art. 14 della legge regionale n. 12/1975 dove si prevede che nel caso di coincidenza sullo stesso ambito territoriale di Comprensorio e di Comunità montana, a quest'ultima vengono assegnate anche le funzioni di Comitato comprensoriale, integrando il Consiglio della Comunità montana con tre rappresentanti eletti con voto limitato dal Consiglio Provinciale come previsto dall'art. 1 della legge regionale 19 agosto 1976 n. 35.

Legge regionale 16 novembre 1977, n. 45 Soppressione delle zone omogenee n. 5 della Comunità Montana «Appennino Modenese Centrale» e n. 6 della Comunità Montana «Alto Appennino Modenese» previste dall'articolo 2 della legge regionale 17 agosto 1973, n. 30, e istituzione della zona omogenea della Comunità Montana «del Frignano».

Art. 1

La zona omogenea n. 5 «Appennino Modenese Centrale» comprendente l'intero territorio dei Comuni di Serramazzoni, Pavullo nel Frignano, Lama Mocogno, Polinago e la zona omogenea n. 6 «Alto Appennino Modenese» comprendente l'intero territorio dei Comuni di: Fanano, Sestola, Montecreto, Fiumalbo, Pievepelago e Riolunato, di cui all'art. 2 della legge regionale 17 agosto 1973 n. 30, sono soppresse.

Art. 2

È delimitata la zona omogenea n. 5 «Del Frignano» determinata d'intesa con i Comuni interessati, comprendente l'intero territorio dei Comuni di: Serramazzoni, Pavullo del Frignano, Lama Mocogno, Polinago, Fanano, Sestola, Montecreto, Fiumalbo, Pievepelago e Riolunato.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

I programmi delle Comunità Montane piemontesi

16 miliardi impiegati tra il 1974 e il 1977

Dott. FRANCO BERTOGLIO

Si parla molto, di questi tempi, del «futuro» delle Comunità Montane, sia per quanto riguarda — finiti i fondi delle 1102 e del suo rinnovo — il loro rifinanziamento da parte dello Stato, sia per quanto riguarda la loro collocazione nel nuovo ordinamento degli Enti locali italiani attualmente in gestazione.

E poiché quando si parla molto succede, purtroppo, di sentire anche qualche voce stonata, può essere opportuno fermare l'attenzione sul «passato» delle Comunità Montane, cosa che può aiutare a capire meglio che cosa sono e che cosa fanno questi Enti, che qualcuno, all'insegna di quel deleterio pressapochismo ahimè molto diffuso nel nostro Paese, voleva semplicisticamente liquidare ignorando anni di lavoro, di impegno e di battaglie delle popolazioni montanare e dei loro rappresentanti.

È un passato breve quello delle Comunità Montane, ma può già essere indicativo.

Prendiamo ad esempio il Piemonte, regione montana per oltre il 50%, dove agiscono da 4 anni 44 Comunità Montane che raggruppano 487 Comuni montani nei quali vive una popolazione di oltre 600.000 abitanti.

Abbiamo detto da 4 anni: infatti la legge regionale che applica la 1102 è dell'agosto 1973, per cui le Comunità piemontesi hanno praticamente cominciato a vivere nel 1974, dati i tempi tecnici occorsi per le elezioni, la redazione e l'approvazione degli statuti e le altre incombenze necessarie per il reale inizio della loro attività.

Passati questi pochi anni che bilancio si può trarre? Vorremmo tentare di rispondere a questa domanda limitandoci alla sola osservazione dei criteri con i quali le Comunità Montane piemontesi hanno affrontato l'impiego dei fondi della 1102, lasciando tutte le altre dimostrazioni di vitalità che le stesse hanno dato e che hanno consentito a quelle più attive un reale inserimento nella vita politica e amministrativa piemontese.

Diciamo subito che la somma cui ci riferiamo è notevole: circa 16 miliardi e mezzo, che lo Stato ha dato alla Regione Piemonte (oltre 5 miliardi in base alla legge 1102 per il triennio 1972-74 ed il resto in base alla legge 72-75 per il triennio 75-77) e che questa ha «girato» alle sue 44 Comunità. Da notare che nemmeno una lira è rimasta nelle casse regionali: oggi come oggi questa somma è interamente in mano agli amministratori delle Comunità Montane piemontesi. Questo perché il meccanismo fissato dalla legge regionale è abbastanza semplice: appena avuta l'assegnazione dallo Stato, la Regione provvede a ripartire la somma tra le Comunità Montane proporzionalmente al territorio e alla popolazione invitando le stesse a presentare programmi di utilizzo dei fondi di loro spettanza.

Ricevuti detti programmi ed approvatili, la Regione accredita direttamente i fondi alla Tesoreria delle Comunità. Da notare che se le Comunità già hanno il piano di sviluppo approvato questo programma corrisponde al «piano stralcio annuale», diversamente si tratta di un programma provvisorio redatto in armonia con le previsioni contenute nel piano che parallelamente si sta redigendo.

Da notare anche che il criterio previsto dalla legge regionale per il riparto dei fondi tra le Comunità Montane (50% in base al territorio e 50% in base alla popolazione) può sembrare eccessivamente rigido e penalizzante nei confronti delle Comunità più piccole, però consente previsioni certe di lungo periodo ed evita giochi clientelari ed anche quelle squallide esercitazioni cui spesso gli amministratori sono costretti in altri settori, e cioè di dover chiedere 100 per avere 10.

Abbiamo detto che la Regione ha accreditato più di 16 miliardi alle Comunità Montane del Piemonte sulla base dei programmi che queste hanno presentato per 6 anni di applicazione della 1102, corrispondenti però nella realtà a 4 anni di attività, essendo i fondi del triennio previsto dalla 1102 giunti tutti assieme al termine del triennio stesso e nel momento in cui le Comunità Montane appena iniziavano la loro vita.

Può essere quindi interessante l'esame di questi programmi ed un riepilogo complessivo degli stessi, per vedere verso quali settori operativi le Comunità Montane piemontesi hanno scelto di agire utilizzando le loro risorse.

L'Ufficio Comunità Montane della Regione Piemonte ha elaborato in questi giorni una sintesi che può essere a sua volta condensata in alcune scarne cifre, di per se stesse però molto indicative, e che pertanto riportiamo a pagina seguente.

Anche se le cifre su esposte sono già molto indicative, crediamo sia necessario un breve commento.

Prima di tutto occorre notare che le spese di ufficio e personale rappresentano appena poco più del 2% e che anche sommando alle stesse le altre spese relative all'assetto istituzionale non si giunge

1) Assetto istituzionale:			
a) Spese d'ufficio e personale	L.	338.600.000	2,05%
b) Altre spese	L.	348.300.000	2,11%
2) Pianificazione:			
a) Piano socio-economico	L.	611.600.000	3,71%
b) Altri piani e studi	L.	708.800.000	4,30%
3) Ambiente:			
a) Acquedotti, fognature, rifiuti solidi ...	L.	832.900.000	5,05%
b) Parchi, difesa suolo, sistemazioni idrauliche	L.	618.500.000	3,75%
4) Opere Pubbliche:			
a) Strade	L.	1.566.000.000	9,50%
b) Altre opere	L.	503.500.000	3,05%
5) Trasporti - Comunicazioni	L.	642.400.000	3,90%
6) Istruzione	L.	1.387.400.000	8,41%
7) Promozione culturale - Sport	L.	728.800.000	4,42%
8) Sicurezza sociale:			
a) Assistenza	L.	2.144.800.000	13,01%
b) Sanità	L.	390.800.000	2,37%
9) Strutture produttive e distributive:			
a) Industria, Artigianato	L.	415.000.000	2,50%
b) Agricoltura, zootecnia, forestazione ..	L.	3.442.900.000	20,88%
c) Commercio e distribuzione	L.	119.600.000	0,73%
d) Turismo	L.	1.001.800.000	6,07%
10) Imprevisti	L.	690.300.000	4,19%
Totali	L.	16.492.000.000	100,00%

nemmeno a quel massimo del 5% fissato dalla legge; è vero, in Piemonte le Comunità hanno a disposizione una somma apposita per le spese di funzionamento loro destinata dalla Regione e che globalmente ha oggi raggiunto l'importo, nei 6 anni, di circa 2 miliardi; però è anche vero che con spirito e concretezza montanara e — ci sia consentito — anche «piemontese», gli amministratori montani non hanno creato in nessun posto apparati elefantiaci ma hanno cercato di ottenere con il minimo del personale il massimo dei risultati possibili.

Una recente indagine compiuta dalla Delegazione piemontese dell'UNCEM ha consentito di appurare che la consistenza del personale comunque impiegato dalle 44 Comunità Montane è la seguente:

— personale di ruolo	amministrativi	n.	27
	tecnici	n.	61
— personale comandato	....	n.	2
— personale avventizio (i concorsi sono stati indetti)	....	n.	76
— personale con rapporto a tempo determinato	....	n.	50
— personale a parcella	....	n.	27
		n.	243

Come si può vedere si tratta di una situazione molto eterogenea, che però dimostra chiaramente come si siano cercati rapporti particolari dovuti alla *particolarità* delle diverse situazioni locali e per evitare il «sovraccarico», soprattutto in attesa che il finanziamento delle Comunità Montane cessasse di essere a scadenza triennale e diventasse sicuramente costante nel tempo.

Per quanto concerne la pianificazione si deve osservare che al momento attuale solo tre Comunità Montane hanno il piano di sviluppo approvato (Val Sesia, Valli Monregalesi e Valle Stura di Demonte) ma che una decina di esse ha ultimato il laborioso iter e sta per presentarlo alla Regione; gli altri piani e studi citati si riferiscono per la maggior parte a interventi nel settore urbanistico.

A proposito di opere pubbliche si è tentato di raggruppare sotto la voce «ambiente» quelle a rete, lasciando per conto loro le strade (carenza cronica in montagna) per poterne misurare la effettiva incidenza nei programmi.

Per gli altri interventi si evidenzia l'incidenza delle iniziative nel settore della sicurezza sociale e, per quanto concerne le strutture produttive e distributive, nel settore agrozootecnico e forestale.

Nel prospetto compare anche la voce «imprevisti» poiché è invalso l'uso di lasciare nei programmi un 5% circa con questa indicazione al fine di consentire ai programmi stessi una certa elasticità ed evitare continue approvazioni di varianti per minimi spostamenti di cifre tra un settore e l'altro delle previsioni.

Sarebbe troppo lungo, per ciascuna delle voci indicate nel precedente prospetto, scendere nel dettaglio; ci riserviamo però di farlo in una prossima occasione non appena le Comunità Montane piemontesi avranno fornito i dati relativi alla applicazione dei programmi che qui abbiamo riassunto, occasione nella quale vorremmo poi illustrare zona per zona alcune delle opere più significative realizzate.

Qui vorremmo solo limitarci ad osservare, soprattutto a beneficio di chi chiede costantemente che alle parole (e sulle Comunità Montane se ne sono dette tante) seguano i fatti, che 16 miliardi e 500 milioni a disposizione, in 3 o 4 anni, degli amministratori montani ed impiegabili unicamente su loro scelta rappresentano un fatto non solo concreto ma anche nuovo ed estremamente importante nella storia dei poteri locali in Piemonte. È ovvio che questi sono unicamente i fondi della 1102 giunti alle Comunità dallo Stato attraverso la Regione; manca ora la possibilità di calcolare tutti gli altri fondi che le Comunità Montane piemontesi hanno convogliato verso le loro zone, attingendo ad altri finanziamenti indiretti, utilizzando altre leggi statali o regionali o altri tipi di iniziative.

Ad esempio nel torinese l'Amministrazione Provinciale, che vanta una notevole tradizione operativa nel settore montano, ha varato un interessante piano che consente di focalizzare attorno a grossi obiettivi scelti dalle Comunità, zona per zona, anche le risorse che la Provincia ancora riesce a destinare malgrado le difficili condizioni di bilancio.

Nel giro di 2 anni, circa mezzo miliardo della Provincia è andato ad aggiungersi ai fondi propri delle Comunità Montane rendendo possibili in 6 delle 13 Comunità torinesi interventi nel settore zootecnico e caseario, della attrezzatura di mezzi meccanici per lo sgombero neve ed in altre iniziative principalmente agro-zootecniche.

Tutto questo crediamo consenta una conclusione: le Comunità Montane piemontesi hanno solo 4 anni, hanno indubbiamente dei difetti, non ovunque saranno state all'altezza dei loro compiti, come i critici per professione a volte evidenziano: sono però stati — e questo nessuno può contestarlo — 4 anni di lavoro e di lavoro serio, sui cui risultati ci sembra sia corretto meditare con serenità per migliorare, ma anche per evitare di distruggere quanto si è da poco creato con tanta fatica.

La spesa pubblica in agricoltura per la montagna lombarda

Dott. GIUSEPPE D'AMATO - Dott. ERVINIO STURANI

Di tutti i finanziamenti disposti dalla Regione Lombardia nel corso della prima legislatura, 1970-75, per il settore primario, solo il 5% è andato all'agricoltura di montagna.

È questo, forse, il dato più significativo emerso da una ricerca fatta dall'Assessorato Agricoltura Foreste Caccia e Pesca della Regione Lombardia (*).

Tale ricerca, dopo una rilevazione dell'entità totale delle spese disposte dall'Assessorato all'Agricoltura nel periodo considerato, ha preso in esame i principali interventi pubblici e cioè quelli a favore dei miglioramenti fondiari, della zootecnia, della meccanizzazione, del credito di conduzione e della piccola proprietà contadina, analizzando, per ciascuno di essi i flussi per territorio (provincia zona altimetrica comprensori, comunità montana) per beneficiario (coltivatori diretti, cooperative, imprenditori agricoli ecc.) per tipo di realizzazione (acquisto bestiame, abitazioni, opere irrigue, stalle, classe di potenza e tipo di macchine ecc.).

È risultato così che nel corso della 1ª legislatura, globalmente, i finanziamenti disposti dai provvedimenti legislativi regionali (40 e più leggi) sono risultati di L. 67.665 milioni che hanno determinato investimenti stimati ad oltre 520.000 milioni di lire così ripartiti (Tab. 1).

Circa il 21% di questi investimenti sono stati ottenuti con finanziamenti in conto capitale mentre il rimanente 79% ha riguardato il credito agevolato nelle seguenti forme (Tab. 2).

(*) C. Balduini, G. d'Amato, B. Muratore, G. Negri, E. Sturani, R. Todeschini - *La spesa pubblica in agricoltura* - Giunta Regionale Lombardia, Assessorato Agricoltura, Milano 1977 - Vol. 1°.

Tab. 1.

Settore di intervento	Valore indotto (milioni di L.)	%
Agricoltura	501.554	96,40
Foreste	2.389	0,46
Economia Montana	16.350	3,14
Totale	520.293	100,00

L'alta incidenza del credito a breve termine è derivata dalla necessità di far fronte alla difficile situazione congiunturale che la Regione Lombardia si è trovata ad affrontare nel 1° periodo di intervento, mentre i forti stanziamenti effettuati per la realizzazione di strutture ed infrastrutture — credito a lungo termine — hanno cercato di colmare le deficenze dell'agricoltura lombarda in questi settori.

L'analisi invece degli interventi creditizi nei settori principali presi in esame dalla ricerca ha messo in evidenza, tra l'altro, la grossa sproporzione della ripartizione degli stessi tra pianura e montagna. E questo in tutti i settori:

Miglioramenti fondiari

Le opere riguardanti i miglioramenti fondiari sono state finanziate attraverso due leggi fondamentali - La Legge Regionale 2-1-1973 n. 1 e la Legge Regionale 2-11-1974 n. 62 che sono state esaminate distintamente in quanto diverso era l'ordine di priorità di intervento in esse previsto.

In entrambe è risultato così che la ripartizione degli interventi per zone altimetriche ha visto una netta prevalenza di quelli effettuati in pianura rispetto a quelli in montagna.

Infatti la quasi totalità delle domande approvate e delle somme impegnate con

Tab. 2. (in milioni di lire)

Provvedimenti	Incentivi	%	Valore indotto	%
A breve termine	13.180	54,96	177.600 —	50,61 (44,85)
A medio termine	1.450	6,05	39.950 31.800*	11,39 (18,12)
A lungo termine	9.350	38,99	133.350 13.300*	38,00 (37,03)
Totale	23.980	100,00	350.900 45.100*	100,00
			396.000	(100,00)

* Fondi di rotazione statali. Considerando gli investimenti indotti dai fondi di rotazione le percentuali assumono i valori esposti tra parentesi.

la L.R. 1/73 è andata in pianura: 3.408 su 3.479 domande e 66,0 su 66,9 miliardi di lire.

L'esiguità delle somme impegnate per la montagna risulta ancora più evidente se si confrontano le somme stanziate, per la montagna e per la pianura, per ogni ettaro di S.A.U. dei corrispondenti territori (Tab. 3).

Analogo discorso può essere fatto per la Legge n. 62/74 la cui applicazione per la stragrande maggioranza delle domande approvate e delle somme impegnate ha interessato la pianura (Tab. 4).

Anche in questo caso l'intervento per ha di S.A.U. risulta notevolmente maggiore in pianura che in montagna.

Per quanto riguarda le categorie di opere finanziate con la L.R. 1/73 si è notato che in montagna, contrariamente alla pianura, vi è stata la prevalenza nelle richieste e nei finanziamenti verso la costruzione o il riattamento di fabbricati di tipo sociale — abitazioni — rispetto a quelli di tipo produttivo — stalle, porcilaie ecc.

Zootecnia

Anche qui è risultato subito evidente l'ineguale distribuzione tra pianura e montagna che ha avuto il seguente andamento (Tab. 5).

Irrilevanti come si vede sono le quote riservate alla montagna che non raggiungono il miliardo e mezzo di lire: troppo pochi, sembra, per ottemperare anche alla norma della legge regionale che voleva un'adeguata aliquota di finanziamento per le Comunità Montane.

Queste, infatti, in numerosi casi non hanno goduto di nessun intervento. Significativo, inoltre, risulta il fatto che nessuna azienda di montagna inferiore ai 3 ettari abbia avuto finanziamenti.

Meccanizzazione

Dato l'elevatissimo numero di impegni, non è stato preso in esame l'intero periodo di attività regionale, ma solo il 1° semestre 1975, nel quale tuttavia è concentrato oltre il 50% di quanto erogato nell'intera legislatura (Tab. 6).

Come risulta dai dati esposti, solo il 5% circa è andato ad aziende di montagna a fronte di circa il 9% delle domande finanziate, mentre in pianura sono stati erogati finanziamenti per quasi 20 miliardi di lire.

Inoltre dall'analisi della distribuzione degli interventi per provincia, è emerso che alle provincie di pianura (Cremona, Mantova, Milano, Pavia) sono andati quasi i 3/4 del finanziamento regionale. Alle 3 provincie invece dove l'agricoltura riveste un'importanza marginale, vuoi per l'ampiezza del territorio montano, vuoi per le caratteristiche socio-economiche della parte di pianura (Como, Sondrio, Varese), è andato circa il 7% dei finanziamenti, essendo il resto di competenza delle due provincie (Bergamo e Brescia), nelle quali ad un'ampia presenza di zona montana fa riscontro un'agricoltura di pianura particolarmente sviluppata.

Alle 6 provincie con territori montani sono stati erogati finanziamenti per oltre 9 miliardi di lire: di questi, il 12% è andato alla montagna ed il rimanente 88% alla pianura.

Credito di conduzione

La distribuzione per zona altimetrica ha confermato anche per il credito di conduzione quanto era già emerso per gli altri settori e cioè che i finanziamenti per la montagna si attestano sul 5% di quelli complessivi.

Va detto, che il campione esaminato

Tab. 3.

zone altimetriche	Impegni		Investimenti		Lire/ha S.A.U.
	Numero	%	In migliaia di lire	%	
Pianura	3.408	97,96	66.029.182	98,64	68.741
Montagna	71	2,04	910.650	1,36	2.992
Regione	3.479	100,00	66.939.832	100,00	52.920

Tab. 4.

Zone altimetriche	Impegni		Investimenti		Lire/ha di S.A.U.
	Numero	%	Migl. di lire	%	
Pianura	563	85,90	23.811.680	89,77	24.790
Montagna	95	14,10	2.713.978	10,23	8.917
Regione	658	100,00	26.525.658	100,00	20.970

Tab. 5.

Zone altimetriche	Impegni		Investimenti	
	Numero	%	Migl. di lire	%
Pianura	1.548	90,60	21.133.524	93,60
Montagna	160	9,40	1.439.167	8,40
Regione	1.708	100,00	22.572.691	100,00

Tab. 6.

Zone altimetriche	Impegni		Finanziamenti	
	Numero	%	Migl. di lire	%
Pianura	6.496	90,57	19.737.915	94,61
Montagna	676	9,43	1.125.313	5,39
Regione	7.172	100,00	20.863.228	100,00

Tab. 7.

Zone altimetriche	Impegni		Finanziamenti	
	Numero	%	Migl. di lire	%
Pianura	1.320	88,29	10.229.500	95,04
Montagna	175	11,71	534.340	4,96
Regione	1.495	100.00	10.763.840	100,00

Tab. 8.

Zone altimetriche	Formazione			Arrotondamento				Totale	
	Numero	ha	Migliaia di lire	Numero	ha preesist.	ha acquistati	Migliaia di lire	Numero	Migliaia di lire
Valori assoluti									
Pianura	507	15.082	22.823.643	167	1.899	2.358	3.962.042	674	26.785.689
Montagna	3	37	58.990	6	37	46	92.818	9	151.808
Regione	510	15.119	22.882.637	173	1.936	2.404	4.054.860	683	26.937.497
Valori percentuali									
Pianura	75,22	—	85,21	24,78	—	—	14.79	100,00	100,00
Montagna	33,33	—	38,86	66,67	—	—	61,14	100.00	100,00
Regione	74,67	—	84,95	25,33	—	—	15,05	100,00	100,00
Valori percentuali									
Pianura	99,41	99,76	99,74	96,53	98,09	98,09	97,71	98,68	99,44
Montagna	0,59	0,24	0,26	3,47	1,91	1,91	2,29	1,32	0,56
Regione	100,00	100,00	100,00	100.00	100,00	100.00	100,00	100.00	100,00

rappresenta l'8% del totale dei finanziamenti erogati e pertanto il livello di significatività è relativo; tuttavia fornisce un'idea di come sia avvenuta la distribuzione del credito a breve termine (Tab. 7).

Proprietà diretto-coltivatrice

I mutui agevolati erogati per la formazione e l'arrotondamento della proprietà diretto-coltivatrice assommano a circa 27 miliardi di lire dei quali l'85% per la formazione di nuove aziende e il 15% circa per l'arrotondamento.

La distribuzione per zone altimetriche di questi finanziamenti è avvenuta per il 99,4% a favore della pianura (Tab. 8).

In montagna gli interventi hanno interessato l'arrotondamento per oltre il 60% del totale, contro il solo 15% della pianura.

Va detto inoltre che le domande finanziate in montagna non hanno avuto una distribuzione uniforme, ma riguardano solo le Provincie di Pavia e Sondrio, dove si attua una attività agricola più intensa.

Dalle indicazioni sinora esposte appare evidente la prevalenza dei flussi finanziari verso l'agricoltura di pianura su quella montana e se ciò può essere scontato e logico, considerata l'importanza economica e l'efficenza dell'agricoltura padana, tuttavia qualche riserva può essere avanzata sulla misura di tale prevalenza.

In altre parole l'entità dei finanziamenti che sono andati alla montagna nei settori considerati appare eccessivamente esigua in rapporto al peso che l'agricoltura di montagna ed in genere il territorio montano ha nel contesto della Regione. Quest'ultimo infatti con i suoi 1.009.914 ettari rappresenta circa il 40% della superficie lombarda e su di esso insistono 69.351 aziende per una S.A.U. di 340.372 ha pari rispettivamente al 31,2% ed al 24% del totale regionale.

Il peso dell'agricoltura montana oltre che da questi dati emerge dalla specifica funzione di interesse pubblico che essa svolge per la salvaguardia di tanti valori che altrimenti sarebbero difficilmente difesi.

Ci si riferisce alla difesa del suolo, della flora, della fauna, dell'habitat naturale e della conservazione e valorizzazione ambientale in genere, evitando o quanto meno limitando con ciò le gravi conseguenze di dissesto idrogeologico e di degradamento del suolo, ergendosi così a difesa della pingue pianura lombarda.

Allo stesso modo andrebbe anche considerato l'attaccamento del montanaro all'agricoltura ed al proprio bestiame visto che in montagna l'abbandono dell'allevamento dei bovini e la riduzione delle aziende hanno valori inferiori che in pianura (Tab. 9).

Certamente le norme legislative emanate dalla Regione Lombardia non hanno voluto mortificare la montagna per cui l'inefficacia o la minore utilizzazione delle disponibilità finanziarie non sono tanto dipese dalla volontà del legislatore, quanto dal fatto che le stesse leggi hanno avuto applicazione su ambienti con caratteristiche strutturali completamente diverse.

E poiché il metodo di applicazione è unico ed è quello della massima produttività dei finanziamenti che solo le aziende agricole di pianura possono assicurare, è ovvio che l'agricoltura di montagna ne risulta svantaggiata in termini di interventi pubblici.

Da ciò deriva la necessità che la montagna abbia una legislazione sua propria che tenga conto sia della sua realtà agricola che della funzione di servizio svolta dal settore primario.

Tab. 9.

Zone altimetriche	1961 n. aziende con bovini	1970 n. aziende con bovini	Variazioni %
Montagna	43.416	27.913	—35,71
Collina	37.750	15.957	—42,27
Pianura	82.994	45.742	—44,89
Totale	164.160	89.612	—45,41

Zone altimetriche	1961 n. aziende	1970 n. aziende	Variazioni %
Montagna	99.043	69.351	—29,98
Collina	86.115	51.492	—40,21
Pianura	157.766	101.152	—35,88
Totale	342.924	221.995	—35,26

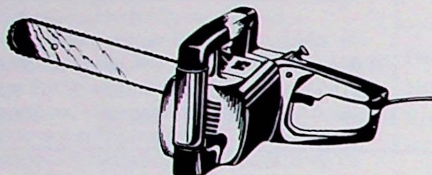
LA MIGLIORE QUALITA' AL MIGLIOR PREZZO!

FRA I NOSTRI ARTICOLI C'È CERTAMENTE QUALCOSA CHE VI INTERESSA.

GUARDATE BENE E SCRIVETECI.

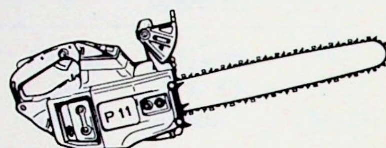
ELETTROSEGHE – 4 MODELLI

Silenziose, pulite, senza nessun problema, per tagliare la vostra legna quando volete.



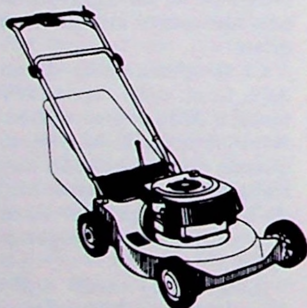
MOTOSEGHE – 10 MODELLI

Per una maggiore potenza e per poter tagliare legna dove non arriva l' elettricità



RASAERBA – 5 MODELLI

Per tenere curato il vostro giardino in poco tempo, con poca fatica ed una spesa minima.



TRATTORINI – 8 MODELLI

Dalle caratteristiche eccezionali! Potenti, confortevoli, convenienti per maggiori estensioni di prato verde.



DECESPUGLIATORE – TIGER 40

Per tagliare l' erba alta e difficile, sterpi e piccoli rami in luoghi impossibili.



MOTOZAPPE – 2 MODELLI

Per il giardiniere dell' era moderna. Leggeri, compatti, facili da usare, economici.



*** TAGLIASIEPI**
*** TRIVELLE**
*** GENERATORI**
*** TRONCATORI**
*** SPAZZANEVE**

DESIDERO MAGGIORI INFORMAZIONI SU: ______________________________

____

SIG. ______________________________

____

VIA ______________________________

CAP. ______________________________

______________________________ *PROV.* ______



42011 - bagnolo in piano (reggio e.) italy
tel. (0522) 61325

L'assestamento forestale nelle riserve e nei parchi

Prof. GIOVANNI BERNETTI
Istituto di Selvicoltura e Assestamento forestale della Facoltà di Agraria di Firenze.

OxP. 627

1) Evoluzioni dell'assestamento forestale

Tradizionalmente l'assestamento forestale è l'insieme delle teorie e delle tecniche volte ad adeguare la produzione legnosa di una azienda forestale al ritmo riproduttivo ed incrementale dei suoi boschi, in modo da ottenere una serie di redditi perpetua e costante.

Nello sviluppo del pensiero forestale l'assestamento è la prima fra le discipline tecniche in ordine storico, direttamente partorita dalla legislazione forestale. Infatti, sono le istituzioni del Colbert in Francia (1669) e le leggi della Repubblica di Venezia (Cf. Di Berenger, 1859, riedizione 1965) che impongono che determinate foreste di interesse pubblico siano gestite secondo piani di assestamento periodicamente revisionati sulla base di altrettanto periodici inventari e secondo una spartizione territoriale per una perpetua rotazione di particelle mature al taglio.

Fino ai tre quarti del secolo scorso la supremazia dell'assestamento sulle altre discipline tecniche appare indiscussa. Parallelamente si sviluppano materie collaterali come la dendrometria (che offre i mezzi per il calcolo delle masse e degli incrementi) e dell'economia forestale che offre i mezzi per il calcolo dei turni e degli ordinamenti di maggior convenienza.

Alla fine dell'ottocento, tutta questa ragioneria forestale comincia a mostrare i suoi limiti, infatti, nei boschi di montagna emergono esigenze idrogeologiche e protettive mentre in altre foreste emergono vincoli paesaggistici che sfuggono al calcolo. Agli inizi del novecento i primi studi di ecologia forestale mostrano chiaramente come una produzione biologica non possa essere regolata solamente da formule matematiche.

Durante tutta la prima metà del nostro secolo la crisi dell'assestamento sul piano teorico è chiaramente denunciata dal diradarsi di pubblicazioni e di trattati sulla materia; nondimeno sul piano applicativo nessuno dubita mai dell'utilità di atti formali e periodici di revisione e di programmazione per foreste di interesse pubblico. È in questo periodo che si discute molto sul modo di compilare i piani in modo che si adattino ai principi della selvicoltura che appare materia oramai assodata con tutto il suo corteggio di discipline di contenuto naturalistico come l'ecologia forestale, la pedologia, la patologia, l'entomologia, ecc. Prevalgono i concetti del metodo di controllo (Bernetti, 1977) secondo cui l'assestamento altro non è che una serie periodica di inventari che permette di controllare i risultati dei tagli che saranno sempre tagli colturali prima che tagli di raccolta (Cristofolini, 1966).

In questa seconda metà del novecento, e soprattutto in Italia, l'assestamento mostra sviluppi del tutto singolari ed esplicitamente rivelatori come sono stati segnalati in varie relazioni ed interventi al Convegno di assestamento tenutosi ad Udine nel 1974.

Negli anni cinquanta il Susmel dà inizio alla compilazione di una serie di piani di riordinamento bioecologico che nella forma generale di piani aziendali, completi di piani di finanziamento e di fabbisogno di mano d'opera, sono in tutto analoghi a piani di assestamento con la sola differenza rispetto alla tradizione per il fatto che la prima preoccupazione sta non tanto in calcoli di equilibrio fra masse conservate e raccolte bensì nella ricerca, in base ad indagini storico climatiche e biocenotiche, di quella struttura e composizione dei popolamenti che offra maggiori garanzie di stabilità biologica.

Nello stesso periodo nel Trentino vengono ufficialmente adottati i principi naturalistici del metodo di controllo (Cristofolini, 1966) secondo cui, come ricordato, la produzione legnosa è ottenuta sempre adeguandosi ai dinamismi biologici del bosco. Inoltre, l'assestamento tende ad accogliere il contributo di discipline di carattere geobotanico, non solo ai fini descrittivi ma anche per interpretazioni tecniche; mentre Alberto Hofmann (1969) introduce i concetti della fitosociologia il Susmel (1970) propende decisamente per la tecnica fitocenotica

basata sulle fasce o cingoli vegetazionali.

A questo fervore naturalistico sembra contrapporsi il Patrone che nella sua opera generale è fedele al calcolo matematico di modelli econometrici di produzione legnosa basati non più sulle ragionerie ottocentesche ma bensì sulle acquisizioni dell'economia marginalistica. Nondimeno il Patrone stesso nei piani di assestamento della Foresta Demaniale di Vallombrosa del 1960 e del 1970 già introduce la questione del bosco misto e del trattamento disetaneo in una foresta che fino ad allora era stato il tempio del bosco puro coetaneo di origine artificiale. Il medesimo Autore, in un grosso trattato di economia forestale (1970) lascerà grande spazio alla questione del bilancio biologico (pag. 282 e seg.), all'azione bioecologica (pag. 418 e seg.) e alla valutazione dei servigi sociali (pag. 439-459).

Sempre nell'ambito della scuola fiorentina, il Cantiani (1963), nella compilazione del piano di assestamento per la Foresta dell'Abetone pone l'accento sull'importanza delle stazioni spontanee di abete rosso in Appennino ed indica e delimita la zona che già fu oggetto del noto studio del Chiarugi del 1934 ponendo le basi per la successiva istituzione della Riserva Naturale della Foce di Campolino. Cantiani, inoltre, nella compilazione dei suoi piani rivolge diversamente il suo interesse a indagini storiche, fitopatologiche, o altro, secondo il caso concreto, fino a passare ogni limite nel rompere con la tradizione, quando, nella compilazione del piano per le Foreste di Cecina concentra tutto il lavoro in studi, sempre in collaborazione con specialisti, sulle cause e i rimedi contro l'erosione di sponda che minaccia quelle pinete costiere (1971).

Sostanzialmente era stato lo stesso Cantiani (1963) che, con la puntualizzazione del suo metodo colturale, praticamente aveva sancito la fine di un'epoca dell'assestamento traendo la conseguenza che l'assestamento non è più una disciplina didattica e scientifica separata ma bensì è la prassi applicativa con cui si sintetizzano tutte le altre discipline in un unico elaborato professionale, come del resto riconosciuto da Querini (1974).

In altre parole, fare dell'assestamento oggi significa: *a*) eseguire una indagine generale sull'azienda, *b*) individuare un problema prioritario e i maggiori problemi vincolanti, *c*) concentrare gli sforzi e gli atti programmatori per l'avvio delle soluzioni.

Fu detto scherzosamente che l'assestamento, in origine era sovrano, poi la selvicoltura lo relegò al ruolo di contabile; oggi possiamo vedere l'assestamento reintegrato come una sorta di presidente di assemblea che constata e garantisce le maggioranze e cura l'avvio a soluzione del deliberato. Alle questioni di produzione legnosa si offre ancora il necessario peso secondo il modo con cui tale esigenza si combina con altre.

Sorge ora il problema se, in questo contesto, i piani di assestamento possano avere applicazione utile anche alle foreste protette come parchi nazionali o regionali, come riserve naturali o come le novelle riserve biogenetiche (Cf. Consiglio d'Europa, 1976) istituite con decreto del Ministero dell'Agricoltura del 12-7-1977.

Per le riserve biogenetiche, che hanno notevoli estensioni e che rispondono anche a fini produttivi a lunga scadenza, la risposta ha molte probabilità di essere affermativa anche se resta da fare tutta una serie di considerazioni sugli interventi in questo nuovo tipo di riserve.

Per le riserve naturali, che in genere coprono solo qualche centinaio di ettari, una monografia periodica, anche non formale, può bastare anche se, ai fini di studio, sembra necessario tenere aggiornata per lo meno una cartografia di un certo dettaglio.

I parchi nazionali o regionali debbono essere correttamente assimilati a dei beni colturali in analogia con le zone archeologiche, biblioteche, gallerie, ecc.

La necessità di periodici piani e inventari sta nella analoga necessità che si può sentire per i tradizionali beni culturali di periodici lavori di inventario, catalogazione e ispezione tecnica con la differenza che nei parchi nazionali si conservano beni che hanno l'abitudine di crescere, riprodursi e nutrirsi (magari a vicenda) mentre le mura antiche, i libri e i quadri non condividono queste evoluzioni.

2) Inventari forestali periodici per le riserve e i parchi

Le operazioni per la compilazione di un normale piano di assestamento sono, nella prima parte, del tutto analoghe a operazioni di catasto, ma più dettagliate. Si ha così (a) la suddivisione in particelle, (b) il rilievo topografico e (c) l'inventario particella per particella con necessaria classificazione eseguita con criteri analoghi ma più aderenti di quelli che conducono alle qualità di coltura del catasto. Il documento di analisi dell'inventario è il registro particellare, il documento di sintesi sta in una relazione generale completa anche di indagini speciali (storiche, ecologiche, ecc.) eseguite secondo le esigenze specifiche.

La seconda parte di un piano di assestamento contiene le prescrizioni, ha, quindi, carattere più specificamente programmatico e sfocia in un piano degli interventi schematizzato particella per particella con specificazione del tipo di intervento, grado di urgenza, ecc.

Nei parchi e nelle riserve, evidentemente, la parte programmatica può avere carattere dettagliato e cogente solo nel caso che l'area protetta sia sprovvista di organi tecnici adeguati (direzione, comitato scientifico, ecc.). D'ordinario, invece, nei parchi e nelle riserve ha particolare importanza la parte inventariale.

Il risultato dell'inventario non serve solo alla direzione ma anche da guida per visite didattiche o per l'elaborazione di programmi di ricerca scientifica. In questo senso l'inventario è analogo allo schedario di una biblioteca o al catalogo di un museo; comunque si tratta di un documento che informa sull'origine, sulla consistenza, la storia, la posizione, ecc. di ogni pezzo conservato. Gli apprezzamenti critici sono ovviamente compito degli studiosi che accedono al bene culturale sebbene l'opera del cataloghista sia essenziale soprattutto quando emergono questioni di datazione, autenticità e segnatamente di restauri o di rimaneggiamenti.

Purtroppo i popolamenti forestali non hanno la chiara individualità dei pezzi dei musei o dei volumi delle biblioteche. L'attribuzione di un popolamento ad una data associazione o ad altra forma di classificazione di comunità vegetali, ovvero la stesura sul terreno dei confini del popolamento è sempre un fatto che implica

delle interpretazioni. Tali interpretazioni o apprezzamenti possono anche disturbare o dirottare indebitamente lo studioso come avverrebbe se un bibliotecario spingesse lo zelo a corredare le schede di un suo riassunto dell'opera.

Pertanto la soluzione più sicura è che le particelle restino compartimenti topografici di superficie da 5 a 30 ettari, o diversamente secondo l'opportunità, divise da limiti evidenti come fossi, crinali, strade e solo eventualmente da confini segnati lungo chiarissime e ben stagliate variazioni della compagine vegetale. Se la riserva o parco ha già avuto (quando era semplicemente foresta demaniale o comunale) dei piani di assestamento, è bene mantenere il particellare e la numerazione precedente per facilitare indagini di archivio relative a passati inventari, tagli o altre vicende.

Nelle riserve biogenetiche o nelle riserve orientate, la necessità di restauri o di riordinamenti impone anche la responsabilità di interpretazioni di carattere tecnico in tutto un contesto di cui si dirà più avanti. In questo caso il particellare può essere eseguito in modo da isolare o da evidenziare i popolamenti in cui debbono essere eseguiti dei lavori.

La descrizione delle particelle deve seguire solo i trattamenti generali di composizione, struttura, densità, ecc. in termini accessibili anche al personale di sorveglianza allo stesso modo che le cartelle cliniche sono rese accessibili al personale infermiere. Popolamenti di caratteristiche singolari o nuclei di specie rare o pregiate debbono essere descritti e localizzati separatamente in calce alla descrizione particellare. È auspicabile anche un sommario storico dei tagli o interventi o dei fatti accidentali notevoli precisando se possibile date e masse prelevate.

L'inventario per cavallettamento totale può essere evitato o ripetuto a lunghi intervalli. Infatti esso offre dati generali e generici con un alto costo che è lecito affrontare solo in determinate foreste a produzione legnosa elevata e pregiata. Per le riserve si possono ideare metodi di campionamento o di setacciamento che localizzino meglio le singole situazioni; nondimeno tutta la metodologia seguita deve essere accuratamente descritta in modo da consentire rilievi successivi confrontabili e, quindi, capaci di rivelare le evoluzioni del popolamento. È molto opportuno riportare anche dati di passati inventari precisando con avvertenze a parte il metodo seguito e i limiti di attendibilità.

Il rilievo topografico deve condurre ad una carta di base alla scala 1:10.000 con l'indicazione dei confini di particella e con opportuni completamenti topografici di particolarità che non figurano sulla cartografia ufficiale disponibile; tali rilevamenti vanno montati dapprima su mappe catastali alla scala 1:2.000. Questa precisione è importante perché, in seguito può servire anche alla localizzazione esatta di reperti floristici, geologici, ecc. ovvero di aree di saggio, punti di campionamento o altri ausili di studio; pertanto resta opportuna la pratica classica nell'assestamento di predisporre dei termini interni, cioè pilastrini o pietre scolpite di posizione determinata. Le curve di livello sono ovviamente essenziali ma quando queste non derivino da rilievi di sicuro affidamento è forse bene tenersi a equidistanze di 25 m e segnare esplicitamente che hanno solo un valore indicativo.



L'esperienza suggerisce che in foreste dotate di direzione tecnica stabile e qualificata, le parti dell'assestamento che vengono più apprezzate sono appunto il particellare e il rilievo topografico che risultano poi utili per progettare in dettaglio le opere da eseguire. Così nei parchi e nelle riserve naturali, l'assestamento è soprattutto inventario a cui il forestale è professionalmente qualificato per la sua capacità di interpretare valori di masse legnose (che possono essere variamente misurate) e soprattutto la natura degli interventi pregressi.

Se il piano dovesse essere una monografia scientifica esso dovrebbe essere eseguito da una commissione collegiale complessa che difficilmente rispetterebbe tempi accettabili di esecuzione. Nondimeno determinati collegamenti restano indispensabili segnatamente quando insorgono questioni che il forestale difficilmente padroneggia: gestione della fauna, fenomeni erosivi, fenomeni da inquinamento, ecc. In ogni modo l'assestatore deve rendersi conversante dei problemi specifici e deve sintetizzare i risultati delle ricerche specialistiche precedenti ed è comunque sempre opportuno esporre una bibliografia più completa possibile sulla riserva specifica e sui valori che essa vuole proteggere.

Nelle riserve orientate e nelle riserve biogenetiche, però, è in particolare importante studiare anche dal punto di vista forestale, le evoluzioni di struttura e composizione in atto ed il tipo di vegetazione potenziale

infatti, per questi casi, è responsabilità inevitabile del piano esporre anche una parte programmatica, per lo meno indicativa, per gli interventi di restauro della vegetazione.

3) Interventi colturali

3.1) Restauri naturalistici

Questo tipo di intervento è caratteristico delle riserve naturali orientate ma, analoghe esigenze possono presentarsi in qualsiasi ambiente protetto.

Il Padula (1972) offre ottimi esempi sul modo di sistemare con opere leggere e poco evidenti e con la propagazione di specie erbacee, arbustive e arboree del luogo, i danni più profondi come frane pericolose o di origine antropica (costruzione di strade o altro).

Casi imbarazzanti sorgono di fronte alla necessità di sopprimere specie esotiche invadenti (p. es. robinia e ailanto). In fasi di invasione incipienti potrebbe essere opportuno anche l'uso (in certo senso impudico) di fitocidi chimici con tutte le cautele per la scelta, la distribuzione, ecc. in modo da farla finita una volta per sempre e di impiegare poi fondi e risorse per altre iniziative.

Specie estranee poco invadenti (segnatamente conifere) possono essere eliminate drasticamente allo stato giovanile; però la soppressione può essere anche rinviata al fine, non sempre inopportuno, di ottenere un prezzo remunerativo dal legname.

Soprattutto nelle riserve biogenetiche, che hanno grande ampiezza e che sono state istituite di recente *tout court* nelle foreste demaniali senza una particolare selezione scientifica, possono presentarsi nuclei consistenti di specie giudicate estranee o non consone dal punto di vista naturalistico. Se l'estensione è notevole, più che di soppressione si deve parlare di sostituzione di specie o di conversione secondo tecniche graduali, del resto già ben note all'assestamento forestale, che debbono portare a popolamenti che si saldino in modo più naturalistico nel rimanente paesaggio.

Nel caso di isolate particelle coetanee di una qualche estensione che contengano piantagioni di specie stridentemente contrastanti con gli scopi dell'area protetta, piuttosto che trascinare per le lunghe una graduale trasformazione, può essere preferibile adottare la via breve del taglio raso. In sostituzione si possono impiantare delle particelle in cui si coltivano a scopo di studio, conservazione, selezione, raccolta del seme, ecc. specie o ecotipi locali che abbiano notevole interesse e che siano in pericolo di rarefazione (p. es. rovere vera, frassino maggiore, olmo montano, tiglio, ecc.). Questi popolamenti artificiali avrebbero un ruolo analogo a degli elementi di restauro che, pur non essendo stridenti nel contesto, si sono voluti lasciare evidenti preferendoli a dei tentativi di rifacimento della vegetazione locale condotti col criterio di imitare la natura.

L'anatema alle specie esotiche deve essere ritirato ovunque la loro presenza ricordi motivati e documentati fatti storici caratteristici dell'ambiente protetto in esame. Sarebbe naturalmente barbarie distruggere l'Arboreto sperimentale delle Riserva biogenetica di Vallombrosa, ma potrebbe essere anche inopportuno sopprimere antiche particelle sperimentali o altri impianti che ricordano evoluzioni e momenti della storia del pensiero forestale.

Pertanto in presenza di specie esotiche ci si può anche trovare di fronte a valutazioni più o meno soggettive in tutto analoghe a quelle del giudice nel dubbio fra oscenità e opera d'arte.

3.2) Il riordinamento bioecologico e biogenetico

L'azione antropica non si esaurisce certamente in guasti o disecologie localizzate ma, bensì, si estrinseca anche in situazioni meno evidenti e più insidiose perché estese a tutta la superficie della foresta protetta. Anche forme di trattamento o di utilizzazione meno drastiche possono alterare le evoluzioni future con ripercussioni remote non desiderabili perché, ad esempio, è compromessa la permanenza o la rinnovazione di alcune specie o di tutta la compagine. La piantagione non è l'unico modo con cui l'uomo semplifica la flora forestale a vantaggio di una o poche specie, ma ciò avviene anche in seguito ad altre forme di trattamento ovvero anche in seguito al fatto che tutto l'ambiente a scala regionale o continentale è globalmente alterato.

Nel nostro paese, ad esempio, è evidente che le ceduazioni possono aver fortemente alterato la composizione floristica originaria a vantaggio di quelle specie che meglio reagiscono al regime ceduo, per lo più vivace e duratura facoltà pollonifera, per resistenza alle condizioni microclimatiche e pedologiche imposte dai tagli ripetuti, ecc.

Ma, soprattutto, è da segnalare che anche le foreste meno alterate che ci rimangono, sono separate in superfici limitate, normalmente specializzate in un solo o pochi tipi di ambiente mentre i campi coltivati costituiscono barriere fitogeografiche alla diffusione di pollini, alla disseminazione e soprattutto a quel continuo fluire o alternarsi della vegetazione da luogo a luogo che ha caratterizzato la foresta primigenia. I campi coltivati, poi,



occupano selettivamente tutti gli ambienti di pianura, di fondovalle e di collina fertile dove verosimilmente si individuano quelle zone di conservazione e smistamento, (Chiarugi, 1939 pag. 17) dove, in una notevole varietà floristica, trovano ricetto quelle specie che in un determinato momento climatico non avevano una loro zona caratteristica.

Ne deriverebbe la pessimistica, ma non generalizzata conclusione che, in tutti gli ambienti protetti, l'assetto naturale o l'equilibrio biologico è irrimediabilmente menomato dal fatto che sono impedite libere e naturali migrazioni.

Altre modificazioni più specificamente e quasi tradizionalmente, oramai, segnalate nella letteratura forestale, derivano da trattamenti passati ancorché considerati poco drastici e saltuari. Alcuni autori, ad esempio il Dannecker attribuiscono al trattamento del faggio a tagli successivi (un sistema selvicolturale considerato fra i meno violenti) la capacità di creare condizioni sfavorevoli alla rinnovazione delle specie che accompagnano il faggio (fra cui segnatamente l'abete bianco) conducendo a lungo andare alla faggeta pura.

Anche tagli irregolari ed episodici possono indurre nelle faggete processi che secondo alcuni autori comprometterebbero la rinnovazione del bosco stesso a favore di vegetazione erbacea. La sintesi più efficace di questo processo è riportata dal Crivellari (1955) da cui si stralcia il seguente brano: «Non è infrequente il caso che ci si trovi di fronte a faggete che per l'irrazionalità del trattamento subito si siano trasformate in una specie di musei naturali con piante plurisecolari...

... È però da rilevare che in questi casi vi è ben poco da sperare nella rinnovazione naturale sugli spazi nudi creatisi per eccesso di ombra sotto le ampie chiome delle piante abbattute, perché il terreno, al repentino passaggio dell'ombra intensa alla piena luce, manifesta tutta la sua fertilità accumulata nel tempo con una vegetazione erbacea ed arbustiva che preclude ogni possibilità di rinnovazione per disseminazione naturale». Crivellari, ovviamente, propendeva per soluzioni drastiche.

Nelle faggete vergini dei Balcani e delle Alpi Dinariche, quali sono descritte dal Froelich (1951), Mueller (1929) ed altri, la maggiore densità dei fusti consentirebbe dimensioni minori ai singoli soggetti, mortalità più vivace e, quindi, un avvicendamento meno lento di quanto si creda, di cui il Magin (1959) ha tentato uno schema.

Se, nelle situazioni simili o analoghe a quelle descritte dal Crivellari, si individua una condizione di stallo alla rinnovazione (e quindi all'avvicendamento genetico) viene da domandarsi se l'astensione da ogni intervento non risulti, alla fin fine, nell'avallare una azione antropica sfavorevole e nel sanzionarne gli effetti.

Altro caso simile è quello di foreste in cui, al momento della istituzione in riserva, esistano boschi in cui siano stati iniziati tagli secondo metodi che inducono rinnovazione naturale e, nei quali, tale rinnovazione resterebbe per aduggiamento da parte delle piante madri ove i tagli non venissero proseguiti secondo lo schema colturale prefisso.

Nelle riserve naturali e, soprattutto nei parchi, può sia pure con eventuali eccezioni locali, essere di massima privilegiata la longevità e la monumentalità dei popolamenti. Nelle riserve biogenetiche (a stare al nome) bisognerebbe piuttosto privilegiare i processi riproduttivi o per lo meno la progenie esistente. Infatti, la conservazione della specie o del biotipo si basa più che sull'individuo sulla collettività portatrice del patrimonio genetico e della varietà dei caratteri.

Inoltre, se nella mescolanza di determinate specie si ravvisa un elemento di stabilità biologica occorre chiedersi se non siano opportune misure di reintroduzione (naturalmente con provenienze locali) o di protezione di specie rarefattesi per azione antropica remota o indiretta. In questo caso tornano in gioco i concetti di riordinamento bioecologico introdotti dal Susmel; tali riordinamenti implicano però non già un episodico restauro, ma bensì opere graduali e prolungate tanto da sboccare in un trattamento praticamente continuo del bosco.

3.3) Conclusioni sugli interventi selvicolturali nelle zone protette

La materia è delicata perché chi difende o chi esegue interventi sulla vegetazione forestale di ambienti protetti incorre facilmente nell'accusa di cercare pretesti, anche scientifici, a favore di interessi mercantili o corporativi.

Osserviamo, innanzi tutto che, comunque raramente si incorre nel caso di boschi in cui l'intervento sia davvero indilazionabile. Tutto quello che c'è di veramente urgente è di evitare riordinamenti bio-ecologici e biogenetici affrettati o disinvolti.

Pertanto è utilissimo che in sede di compilazione di piani di assestamento si proceda ad impiantare aree di saggio per lo studio dettagliato e periodico di popolamenti in cui si sospetti che avvengano evoluzioni sfavorevoli. Per le riserve naturali della Svizzera (da un ciclostilato del Politecnico di Zurigo in possesso del prof. Piussi, Firenze), e della Jugoslavia (Mlinsek, 1976) esistono canoni codificati o raccomandati da enti di ricerca per l'impianto e lo studio di aree di saggio permanenti in riserve naturali. Forse è meglio tenersi liberi di adattare la metodologia caso per caso a patto di creare le premesse affinché le misurazioni o i censimenti ripetuti a distanza di anni siano confrontabili (numerazione delle piante, picchettamento stabile con termini lapidei, segno del punto di misura dei diametri, ecc.). Ottimo sarebbe l'impiego di procedimenti fotogrammetrici terrestri secondo il metodo Bartorelli-Cantiani (1962) la cui necessaria strumentazione è stata quest'anno ultimata presso l'Istituto di Selvicoltura e Assestamento di Firenze.

La collocazione e l'estensione delle aree di saggio è lasciata a discrezione dell'operatore; basti ricordare che aree troppo remote da strade o altri punti di riferimento rimangono, poi, abbandonate. Le aree di saggio debbono infatti essere visitate periodicamente dal personale di sorveglianza per la segnalazione tempestiva di schianti o altri eventi notevoli.

Quando ci si sia decisi per lavori di taglio, è ovvio che questi debbono essere integralmente curati dall'ente gestore della zona protetta, ancorché non proprietario, fino all'esbosco su strada.

Bisogna inoltre fare attenzione al modo con cui la produzione ottenuta si inserisce nell'economia del territorio in modo da evitare che si instaurino centri di pres-

sione per continue vere e proprie utilizzazioni a scopo economico. La produzione legnosa nei parchi e nelle riserve è, e deve rimanere, un sottoprodotto, oppure un eventuale recupero. Di norma, e per antico riconoscimento, il piccolo artigianato esercita una azione positiva, stabilizzatrice perché mentre trae il massimo partito da modeste quantità, suscita interessi locali avversi a utilizzazioni a carattere industriale, pertanto ove esistano tradizioni artigiane occorre assicurare un oculato rifornimento.

4) Conclusioni

L'assestamento nelle foreste protette si estrinseca soprattutto in un inventario sia delle quantità esistenti sia dei problemi che più emergono. La frazione arborea è di gran lunga la proporzione maggiore della biomassa degli ecosistemi, ad essa merita periodiche quantificazioni o catalogazioni tecniche quali derivano da una integrale visita a setaccio su tutta la superficie. Lavori collegiali sono auspicabili quanto, purtroppo, quasi utopistici. L'apporto forestale deve attenersi squisitamente ai criteri della professione specifica nel senso di fornire quantificazioni e qualificazioni obiettive e comprensibili ad un largo numero di persone compreso il personale di sorveglianza.

RIASSUNTO

L'assestamento forestale ha subito diverse evoluzioni per cui i piani si sono orientati anche verso problemi selvicolturali, fitopatologici, idrogeologici ed anche di uso turistico, secondo le necessità e la destinazione delle foreste in esame.

Così la compilazione e la revisione periodica di piani di assestamento può avere ampia validità anche nelle foreste costituite in parchi nazionali o regionali, riserve naturali o, soprattutto, in riserve biogenetiche. In questo contesto la gestione assume delle analogie con quella dei beni colturali convenzionali (zone archeologiche, monumenti, ecc.) con la sostanziale differenza che nei boschi emergono questioni di evoluzione, di associazione reciproca e di riproduzione fra i beni protetti. L'autore delinea alcuni di questi problemi soprattutto in relazione al restauro della vegetazione ed alla protezione di specie forestali in pericolo di rarefazione.

ABSTRACT

FOREST MANAGEMENT IN PARKS AND NATURE RESERVES

At least as regards the most important forests in Italy, forest management has reduced the importance of the traditional estimates of stand volume and of yeald, to turn with increasing interest to the study of other problems, more or less related to wood production or other productions.

In this sense prof. Susmel has worked out examples of «plans of biologic restoration», based on studies of the original vegetation, and having the object of promoting the establishment of stands with structure and composition more stable from a biological point of view.

In some of the management plans by Patrone and Cantiani, many different problems have been examined, such as those related to turist development, to phytopatological conditions, and also to the protection of forests against coast erosion.

Practically, a forest management plan has become a general inventory of the problems of a given forest. The periodic review of these plans can therefore be useful also in parks and in nature reserves. In these cases the plan consists in a detailed forest inventory and in a precise mapping of the characteristics of a forest, so as to help the persons responsible for its administration, and the researchers and visitors in their specific activities.

In biogenetic reserves, and maybe also in other cases, there may arise the necessity of cutting trees with the object of eliminating undesired species, or of saving valuable rare species in danger of extinction.

Different solutions are here proposed, such as planting indigenous species in experimental plots, or the use of various silvicultural systems to promote natural regeneration of the forest. This second case should also be studied in permanent sample plots that enable one to follow the evolution of the vegetation. A particularly delicate case is that of forest stands with structures and general conditions that, as a consequence of past utilization, are now unfavourable to natural regeneration, as in many beech forests in Italy.

BIBLIOGRAFIA

1) Bartorelli U. e Cantiani M. - *Lo stereodendrometro*. L'Italia Forestale e Montana, Firenze 1963.
2) Bernetti G. - *La selvicoltura naturalistica nella storia del pensiero forestale*. Ann. Acc. Ital. Scienze Forestali, 1977.
3) Cantiani M. - *Sviluppi del metodo colturale nell'assestamento forestale*. L'Italia For. e Montana, 1963.
4) Cantiani M. e Bernetti G. - *Piano di assestamento della foresta demaniale di Abetone*, Firenze 1963.
5) Cantiani M. - *Sui rimedi per salvare dal deperimento le pinete demaniali di Cecina*. Ann. Acc. It. Sc. For., 1971.
6) Cantiani M. - *Piano di assestamento della foresta demaniale di Abetone*, Firenze 1977.
7) Chiarugi A. - *La vegetazione dell'Appennino nei suoi aspetti di ambiente e di storia del popolamento montano*. Soc. It. per il Progresso delle Scienze, 1939, pag. 17.
8) Consiglio d'Europa. - *Rete europea delle Riserve biogenetiche*. Comitato dei ministri, Risoluzione n. 76, 15/3/1976.
9) Cristofolini F. - *Il miglioramento delle fustaie in Trentino*. Ann. Acc. Sc. For., 1966.
10) Crivellari D. - *Conservazione e miglioramento delle faggete alpine ed appenniniche*. Atti del Congr. Naz. di Selvicoltura. Acc. It. Sc. For., 1955.
11) Di Berenger A. - *Studi di Archeologia forestale*. 1859. Ristampa Acc. It. Sc. For., Firenze 1965.
12) Hofmann A. - *L'esame della vegetazione nella compilazione dei piani economici*. Ann. Acc. It. Sc. For., 1969.
13) Hofmann A. - *Nuovi indirizzi dell'assestamento*. I conv. sull'assestamento forestale. Regione Friuli V. G. 1974.
14) Froelich J. - *Urwaldpraxis*. Neumann edit. Radebeul e Berlino, 1951.
15) Magin R. - Citato in ASSMANN E. - *The principles of forest yield study*, Pergamon 1970, pag. 480 e segg.
16) Mayer H. - *Waldbau*, Fischer edit., 1977.
17) Mlinsek D. - *Zur Ausscheidung von Neuen Wald - und Urwaldreservaten*. JUFRO Congress, Oslo 1976.
18) Mueller K. M. - *Aufbau und Verjüngung der Südosteneuropäischen Urwälder*. Schaper edit. 1929.
19) Padula M. - *Attività forestali e conservazione della natura, ecc*. Ann. Acc. It. Sc. For., 1972.
20) Patrone G. - *Piano di assestamento per la foresta di Vallombrosa*. Firenze 1960.
21) Patrone G. - *Piano di assestamento per la foresta di Vallombrosa e S. Antonio*, Firenze 1970.
22) Patrone G. - *Economia forestale*. Firenze 1970 con particolare riguardo a pag. 283 e segg., pag. 415 e 445.
23) Querini R. - *La pianificazione dei beni forestali*. I Conv. Assestamento forestale. Regione Friuli V. G., Udine 1974.
24) Susmel L. - *Riordinamento su basi bioecologiche delle abetine di San Vito di Cadore*. Pubbl. Staz. Sperim. Selvicoltura, Firenze 1955.
25) Susmel L. - *Caratteri ecologici, vegetativi e strutturali dei boschi di Longarone*. Ann. Acc. Sc. For. 1955-56.
26) Susmel L. - *Premesse storico-climatiche e biocenotiche alla selvicoltura montana appenninica*. Atti Acc. Georgofili, Firenze 1957.
27) Susmel L. - *Riordinamento su basi bioecologiche delle faggete di Corleto Monforte*. Pubbl. Staz. Sperim. Selvicoltura, Firenze 1959.
28) Susmel L. - *Guida alla definizione dello stato normale dei principali boschi della Regione Trentino-Alto Adige*. Padova 1970.

La riforma della finanza locale con decreto legge

La riforma della finanza locale, da tanti anni sollecitata ed attesa dagli amministratori comunali e provinciali, ha preso la strada dei decreti legge.

Infatti già con il decreto legge 17 gennaio 1977 n. 2, convertito in legge il 17 marzo 1977 n. 62, (noto come decreto Stammati) si è stabilita una normativa del tutto nuova, poiché si è di fatto interrotto il rapporto instaurato tra gli Enti locali e il sistema bancario, riconducendo gli Enti locali alla Cassa DD.PP. quale Ente finanziatore e liberando per attività produttive ed investimenti le disponibilità bancarie. Lo stesso decreto ha aperto la strada al consolidamento del debito pregresso di Comuni e Province, il cui ammontare non è mai stato reso noto da fonti ufficiali, ma sembra potersi indicare nell'importo di circa 40.000 miliardi.

Il primo decreto Stammati in sede di ratifica aveva subito numerose integrazioni rispetto ai primitivi 9 articoli, gli articoli diventarono 15.

Non miglior sorte è toccata al secondo decreto legge in materia approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 dicembre 1977 (n. 946) alla scadenza del primo decreto Stammati.

È pur vero che il Consiglio dei Ministri insieme al decreto legge ha approvato un disegno di legge per la riforma della finanza locale (il cui testo peraltro non è ancora conosciuto), aggiungendosi all'iniziativa dei tre Partiti maggiori che da tempo hanno presentato proposte di legge alle Camere. Ma non v'è dubbio che gli effetti del secondo decreto Stammati, anche in relazione alle notevoli integrazioni avute alla Camera in sede di ratifica, assorbe buona parte dell'impostazione nuova della finanza locale e sostanzialmente avvia l'auspicata riforma.

Tralasciando la cronaca delle polemiche che hanno preceduto (con interrogazioni parlamentari e sollecitazioni delle associazioni rappresentative degli Enti locali) e seguito l'emanazione del decreto legge n. 946, si possono indicare alcune caratteristiche del nuovo provvedimento che interessa praticamente tutti i Comuni e le Province e che va ben oltre l'esercizio 1978.

Come ha rilevato il Sottosegretario agli Interni on. Darida (per lunghi anni sindaco di Roma), la caratteristica essenziale del decreto è «il superamento del sistema del mutuo a pareggio del bilancio; un fatto che in origine nel vecchio sistema della finanza locale (finanza separata e controllata) era eccezionale per i pochi enti che dovessero risultare in deficit e che invece negli ultimi decenni è diventato lo strumento ordinario di finanziamento degli Enti deficitari, con un aumento dell'onere corrispondente al crescente costo del denaro. In secondo luogo, l'obbligo per Comuni e Province di deliberare il bilancio in pareggio con la parallela sostituzione del mutuo a ripiano del disavanzo con versamenti diretti da parte dell'amministrazione centrale dello Stato attraverso un meccanismo di incremento della spesa corrente per il 1978 del 7% (aumentato al 10% per il Mezzogiorno). Ne consegue che il bilancio di previsione — che negli ultimi decenni era diventato un atto puramente formale (come dimostrano ampiamente i ritardi nell'approvazione dei consuntivi, per i quali il decreto ha stabilito una sanatoria) — torna ad essere un documento effettivamente aderente alla reale situazione economica dell'Ente».

Altro elemento essenziale del nuovo provvedimento è l'assunzione totale da parte dello Stato delle rate di ammortamento dei mutui a pareggio per il ripiano dei bilanci degli Enti locali sino a quello relativo all'esercizio finanziario 1977 e di quelli conseguenti al consolidamento di cui al decreto 17-1-77 n. 2 e cioè come ha dichiarato l'on. Gargani — di circa il 50% dell'intera debitoria pregressa.

La sanatoria avutasi per gli indebitamenti dei Comuni e delle Province ha costituito obiettivamente un notevole aiuto per gli Enti deficitari, ma è stata accolta con molte perplessità da parte degli amministratori di Comuni e Province, specialmente montani, che negli anni trascorsi avevano perseguito una politica del pareggio del bilancio che poggiava per gran parte sulla contribuenza dei cittadini e non, come è stato erroneamente e da più parti scritto, in un «sacrificio di servizi pubblici». La mancata normativa in ordine a standard di spesa da parte dei Comuni ha impedito negli anni scorsi alla Commissione centrale per la Finanza locale e allo stesso Governo di perseguire una effettiva azione per l'equilibrio dei bilanci dei Comuni e delle Province, talché l'entità dei disavanzi per i quali era ammesso il mutuo da parte dello Stato, variava da Comune a Comune a parità di abitanti e di territorio anche nell'ambito della stessa Provincia, e non era per nulla rapportata a parametri obiettivi, sia pure minimi, di riferimento.

Il Ministro del Tesoro, sen. Stammati, ha dichiarato che «l'operazione verità iniziata con i due decreti non è che l'inizio di una vasta opera di ristrutturazione di tutta la materia tecnica e amministrativa legata alla finanza pubblica. I primi due decreti costituiscono l'avvio del risanamento: con il primo attraverso il consolidamento dei deficit dei Comuni in debiti a medio e lungo termine, si è dato agli amministratori comunali nel corso del 1977 un periodo di sicurezza. Con il secondo decreto, che introduce il principio del pareggio dei bilanci, si è di fatto cancellata l'insensibilità che lo Stato ha mostrato nei confronti della finanza pubblica».

Auguriamoci che la svolta che ora è stata impressa alla finanza locale non si riveli ancora del tutto negativa per i Comuni montani e per gli altri Comuni e Province che, pur in condizioni di notevoli difficoltà, hanno gestito finora i bilanci in pareggio.

È pertanto necessario ribadire fin d'ora che i parametri attraverso i quali si assegnerà il riparto dei fondi dallo Stato ai Comuni devono tenere obiettivamente conto non solo di alcuni standard minimi validi per tutto il Paese, ma anche delle obiettive e diverse condizioni nelle quali operano ad esempio i Comuni montani rispetto ad altri, senza con ciò misconoscere i gravi problemi che si debbono affrontare nelle aree metropolitane o nelle aree di grande e nuova urbanizzazione. Le differenziazioni poste in atto in passato (ad esempio con l'1,10% del gettito IVA assegnato ai Comuni montani) devono essere mantenute.

La previsione della proroga di un anno del regime delle entrate sostitutive degli aboliti tributi locali aumentata del 20% e il collegamento del versamento dei contributi agli Enti locali all'approvazione dei bilanci consuntivi 1976 e 1977 sono altri punti importanti del nuovo provvedimento.

La presentazione dei consuntivi consentirà di conoscere la spesa effettivamente sostenuta nel 1977, il cui ammontare aumentato del 7% costituirà tetto invalicabile per il 1978 e darà certezza alla finanza pubblica e certezza agli stessi Enti interessati.

Il cosiddetto «debito sommerso» do-

vrebbe quindi emergere, consentendo la presa d'atto del reale deficit della finanza locale «presupposto indispensabile per una legge di riforma da tutti auspicata» come ha dichiarato l'on. Giuseppe Gargani, primo firmatario della proposta di legge della riforma della finanza locale per il gruppo della DC.

Il decreto legge è stato approvato dalla Camera il 14 febbraio con larga maggioranza (favorevoli 282, contrari 29 tra i quali i repubblicani, astenuti 2) e dal Senato il 23 febbraio.

Il relatore del provvedimento, on. Ezio Citterio, ha rilevato tra l'altro che pur muovendosi il decreto verso un sensibile contenimento della spesa corrente, ha accordato un incremento del 20% rispetto al 1977 delle entrate sostitutive dei tributi soppressi e gli stessi tributi comunali, nonché l'adeguamento delle tariffe dei pubblici servizi, potrebbero elevare le entrate correnti in una misura non inferiore al 20% rispetto allo scorso anno.

I Comuni e le Province del Mezzogiorno, oltre ai maggiori incrementi delle percentuali delle spese correnti, beneficeranno di un aumento dal 20 al 25% della quota di incremento delle somme sostitutive dei tributi soppressi.

Talune norme, giudicate da molti parlamentari di carattere punitivo, contenute nel decreto sono state eliminate dalla Camera, comprese quelle relative alla responsabilità personale degli amministratori, (per i quali il principio è già previsto dalla legislazione vigente) e per i membri dei comitati regionali di controllo.

In ordine al personale il decreto ha stabilito per i capoluoghi di provincia, per le Province e per i Comuni con oltre 50.000 abitanti il blocco delle assunzioni con riferimento al totale del 1976, consentendo peraltro la mobilità interna delle qualifiche, riferita a tutto il personale che fa capo all'Ente o alle sue aziende. Per i Comuni al di sotto dei 50.000 abitanti è consentito, in percentuali diverse, di coprire i posti che si sono resi vacanti mentre per i Comuni fino a 10.000 abitanti l'assunzione di personale in eccedenza alle piante organiche che siano già interamente coperte può avvenire nel limite massimo del 10%. Per i Comuni fino a 5.000 abitanti è consentita la copertura totale dei posti previsti nella vigente pianta organica con facoltà di modificare le qualifiche dei posti vacanti. La modifica delle qualifiche costituisce modifica della relativa pianta organica.

Il numero dei posti da ricoprire è riservato fino al 30% ai giovani iscritti nelle liste speciali di cui alla legge 1977 n. 285 e tale percentuale è elevata al 50% per gli Enti locali del Mezzogiorno.

Il decreto contiene anche una norma che stabilisce (art. 9) la sospensione delle procedure di compensazione amministrativa per eventuali debiti di Comuni e Province relativi all'esercizio 1977 nei confronti dello Stato ed altre norme (art. 19 bis) inerenti l'attribuzione alle Aziende autonome di soggiorno istituite nel quadriennio 1974/77 di somme sostitutive di importo pari alla quota di loro spettanza, calcolata sulla base dell'iscrizione a ruolo effettuata nell'anno 1977 con una maggiorazione del 10%.

Una norma (art. 7) stabilisce che in relazione alle competenze attribuite ai Comuni e alle Province per l'esercizio di funzioni trasferite dal D.P.R. 616; l'ammontare delle spese da iscrivere in bilancio non potrà superare l'importo delle assegnazioni spettanti agli Enti locali ai sensi degli artt. 132 e 133 del D.P.R. 616. Le Regioni sono tenute ad iscrivere nei rispettivi bilanci stanziamenti per lo svolgimento delle funzioni già esercitate dalle Regioni e attribuite ai Comuni nella misura corrispondente agli importi previsti nei bilanci relativi all'anno '77 e incrementata della stessa percentuale prevista dalle leggi vigenti per l'incremento del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 281/70.

La conversione in legge del decreto comprende due norme, inserite anche su sollecitazione dall'UNCEM, a favore dei Comuni e delle Comunità montane delle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia. L'articolo 6 bis stabilisce che le limitazioni per le assunzioni del personale non si applicano nei confronti delle amministrazioni provinciali di Udine e Pordenone e dei Comuni terremotati. L'art. 10 bis stabilisce che a favore delle Comunità montane nonché a favore della Comunità collinare del Friuli comprendenti i Comuni terremotati, la Regione è autorizzata per l'anno 1978 a concedere contributi fino alla concorrenza dell'importo erogato alle stesse Comunità nell'anno 1977, utilizzando i fondi di cui alla legge 8 agosto 1977 n. 546. Trattasi di circa 5 miliardi di lire.

Dal resoconto del dibattito in commissione alla Camera si rileva che «il deputato Goria (DC) ha manifestato amarezza per l'esclusione dei Comuni montani dalle norme agevolative previste dal 3° comma dell'art. 5 per i Comuni del Mezzogiorno. Il deputato Triva (PCI) ha dichiarato di non essersi opposto a tale esclusione, che deplora, solo per non introdurre elementi di contrasto nella definizione dell'art. 5».

«I deputati Aniasi e Vineis (PSI) hanno dichiarato di astenersi sull'articolo aggiuntivo 10 bis. Identica dichiarazione hanno reso i deputati comunisti».

Inoltre, il deputato Triva aveva preannunciato la ripresentazione in Assemblea (poi non avvenuta) di un emendamento all'art. 7 (cui il Governo era contrario) concernente la riscossione da parte dei Comuni delle tasse di concessione governativa (da trasformarsi in concessione comunale) per gli atti relativi alle funzioni delegate dall'art. 19 del D.P.R. 616 agli stessi Comuni.

Al momento dell'approvazione della conversione in legge del decreto, la Camera ha approvato due ordini del giorno presentati dai socialisti on. Aniasi e Vineis, per invitare il Governo a prendere iniziative per coprire i posti di segretario comunale tuttora vacanti (particolarmente nei territori montani) ed a adottare iniziative opportune per eliminare le sperequazioni di trattamento dei segretari comunali rispetto a quelle dei dipendenti degli Enti locali, sia per lo stipendio mensile che per la retribuzione oraria del lavoro straordinario.

Giuseppe Piazzoni

Provvedimenti del Governo attuativi dei decreti 616 e 617

Il Governo ha dato corso ai primi provvedimenti attuativi dei Decreti 616 e 617 per l'applicazione della legge 382/75. Diamo notizia dei provvedimenti interessanti i territori montani.

Delimitazione dei bacini idrografici

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 dicembre 1977, pubblicato sulla G.U. n. 354 del 29 dicembre, sono stati delimitati i bacini idrografici.

Riportiamo il testo del Decreto e il comunicato emesso dalle Regioni al termine dell'incontro avutosi a Roma il 12 gennaio.

Delimitazione dei bacini idrografici a carattere interregionale in attuazione degli articoli 89 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 89 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, a norma dei quali il Governo è tenuto ad emanare, sentite le regioni, il provvedimento di delimitazione ed individuazione dei bacini idrografici a carattere interregionale;

Considerato che sono stati sottoposti alle regioni a statuto ordinario i criteri relativi alla delimitazione ed individuazione dei bacini idrografici aventi carattere interregionale e le relative cartografie;

Ritenuto che solo alcune delle regioni interpellate hanno fatto pervenire, entro il termine assegnato del 30 novembre 1977, le loro osservazioni, con le quali, pur manifestando perplessità in ordine agli esposti criteri, non hanno però fornito congrue indicazioni nei riguardi del problema tecnico-idraulico concernente l'individuazione dei criteri di interregionalità dei bacini;

Ritenuto che, sulla base del disposto dell'art. 89, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i riferimenti alle categorie delle opere idrauliche rientranti nel bacino interregionale sono del tutto irrilevanti ai fini in questione;

Ritenuto pertanto, che, allo stato, l'interregionalità del bacino deve essere riferita, in via primaria, alle sue caratteristiche geografiche e, sussidiariamente, alla rilevanza e funzionalità del bacino

Allegato 1 - ELENCO DEI BACINI IDROGRAFICI A CARATTERE INTERREGIONALE

Numero di individuazione	Bacino idrografico	Regioni interessate
	Versante adriatico	
1	Tagliamento	Veneto, Friuli-Venezia Giulia
2	Lemene	Veneto, Friuli-Venezia Giulia
3	Livenza	Veneto, Friuli-Venezia Giulia
4	Piave	Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige
5	Brenta-Bacchiglione	Veneto, Trentino-Alto Adige
6	Tartaro-Canalbianco	Lombardia, Veneto
7	Adige	Veneto, Trentino-Alto Adige
8	Po	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna
9	Reno	Toscana, Emilia-Romagna
10	Marecchia	Toscana, Emilia-Romagna, Marche
11	Conca	Marche, Emilia-Romagna
12	Tronto	Marche, Lazio, Abruzzo
13	Sangro	Abruzzo, Molise
14	Trigno	Abruzzo, Molise
15	Saccione	Molise, Puglia
16	Fortore	Campania, Molise, Puglia
17	Ofanto	Campania, Basilicata, Puglia
	Versante jonico	
18	Bradano	Puglia, Basilicata
19	Sinni	Basilicata, Calabria
	Versante tirrenico	
20	Magra	Liguria, Toscana
21	Fiora	Toscana, Lazio
22	Tevere	Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo
23	Liri-Garigliano	Lazio, Campania, Abruzzo
24	Volturno	Abruzzo, Lazio, Molise, Campania
25	Sele	Campania, Basilicata
26	Noce	Basilicata, Calabria
27	Lao	Basilicata, Calabria

Visto,
il Ministro per i lavori pubblici
Gullotti

stesso, sulla base, peraltro, di quanto osservato nella relazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 3 ottobre 1977;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Sono approvati l'unito elenco dei bacini idrografici a carattere interregionale e l'annessa cartografia che, vistati dal Ministro per i lavori pubblici, formano parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1977.

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Andreotti

Il Ministro
per i lavori pubblici
Gullotti

I rappresentanti delle regioni a statuto ordinario il 12 gennaio si sono riuniti a Roma per esaminare i problemi connessi all'applicazione del decreto 616, riguardanti il settore delle acque e alla emanazione da parte del Governo del decreto di delimitazione dei bacini idrografici a carattere interregionale.

Le Regioni nel ribadire le posizioni, già unitariamente assunte sul problema dei bacini idrografici, hanno espresso il loro dissenso sul metodo con cui si è arrivati alla emanazione del decreto di delimitazione, del quale non condividono i contenuti. È stata pertanto proposta una sostanziale modifica sulla base dei criteri concordati tra le regioni e già anticipati al ministero dei lavori pubblici. Le regioni hanno anche manifestato preoccupazioni sull'eventuale sottrazione di competenze e di finanziamenti relativi in particolare alle opere idrauliche di terza categoria, come si deduce dalla proposta ministeriale presentata alla commissione interparlamentare per le questioni regionali.

Per quanto riguarda poi il problema del personale degli uffici trasferiti, le Regioni rilevano che il ministero dei lavori pubblici ha provveduto alla emanazione di provvedimenti in modo non conforme allo spirito ed alla lettera della legge 382 e del DPR 616, mettendo diverse Regioni nella pratica impossibilità di svolgere le nuove funzioni trasferite. È stata poi sottolineata l'esigenza di non procedere alla ricostituzione di strutture periferiche statali, perché in tal modo si creerebbe confusione istituzionale e funzionale disattendendo i criteri di organicità contenuti nel DPR 616. I rappresentanti delle Regioni, pertanto, al fine di un esame congiunto dei problemi prospettati, hanno chiesto un incontro con il ministro dei lavori pubblici.

Le Regioni Piemonte, Emilia-Romagna e Lombardia hanno successivamente deciso di ricorrere alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzioni.

Riorganizzata la Direzione generale dell'economia montana

Con Decreto del Ministro dell'Agricoltura e foreste sen. Marcora, datato 27 dicembre 1977, in applicazione delle norme dei D.P.R. 616 e 617, attuativi della legge 382/75, ha stabilito l'articolazione della Direzione generale dell'economia montana in sei distretti interregionali e in 13 divisioni presso gli uffici della Direzione generale.

I distretti, per il territorio delle regioni a statuto ordinario, sono i seguenti: Padova (Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto), Firenze (Toscana ed Emilia-Romagna), Roma (Lazio ed Umbria), L'Aquila (Abruzzo, Molise e Marche), Napoli (Campania e Puglia), Reggio Calabria (Lucania (doveva scriversi Basilicata!) e Calabria).

Le nuove divisioni (13 rispetto alle 17 precedenti) comprendono quella (3ª) destinata all'applicazione di regolamenti e direttive della CEE.

Questo provvedimento ha suscitato consensi e reazioni. Di queste ultime si e' fatto interprete su «Il Messaggero» il Prof. Cassese il quale ha affermato l'illegittimità del provvedimento per la istituzione dei 6 distretti, poiché il Decreto sulla dirigenza del 1972 prevedeva che ciò avvenissse «con effetto dalla data di entrata in vigore del riordino del M.A.F.» mentre tale fatto non è ancora avvenuto.

Al momento della stampa della rivista apprendiamo che il Decreto non è stato registrato dalla Corte dei Conti per cui non ha avuto corso.

La gestione dei parchi e delle riserve di competenza statale fino all'entrata in vigore della legge-quadro e la consegna dei beni alle Regioni

Con Decreto datato 13 febbraio 1978 il Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste ha delegato al dr. Alfonso Alessandrini, dirigente superiore del Corpo Forestale dello Stato e già vicedirettore dell'Azienda Statale Foreste Demaniali (ASFD), le funzioni ministeriali connesse agli adempimenti tecnici e amministrativi necessari per l'attuazione dell'art. 68 del DPR 616 (consegna dei beni alle Regioni, gestione di terreni e fabbricati statali), nonché le funzioni inerenti alla gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali già amministrati dall'Azienda fino all'entrata in vigore della legge-quadro prevista entro il 1979.

Il suddetto dirigente delegato è autorizzato ad avvalersi delle strutture della soppressa ASFD e del personale già utilizzato dalla stessa.

Il testo della legge per il coordinamento degli interventi in agricoltura

Legge 27 dicembre 1977, n. 984

COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI PUBBLICI NEI SETTORI DELLA ZOOTECNIA, DELLA PRODUZIONE ORTOFLOROFRUTTICOLA, DELLA FORESTAZIONE, DELL'IRRIGAZIONE, DELLE GRANDI COLTURE MEDITERRANEE, DELLA VITIVINICOLTURA E DELLA UTILIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI TERRENI COLLINARI E MONTANI

Art. 1

Ai fini dello sviluppo dell'economia agricola nazionale gli organi di cui ai successivi articoli 3 e 4 provvedono, a partire dall'anno 1978, a fissare gli indirizzi generali e gli obiettivi, nonché al coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, ivi comprese le colture ai fini di trasformazione industriale, della forestazione, dell'irrigazione, delle colture arboree mediterranee con particolare riguardo alla olivicoltura, della vitivinicoltura, nonché della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani, mediante un piano nazionale e programmi regionali secondo quanto previsto dalla presente legge.

Il piano nazionale e i programmi regionali hanno durata quinquennale; per i settori relativi alla forestazione e alla irrigazione hanno durata decennale.

Art. 2

È istituito nell'ambito del CIPE il Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA). Esso è composto dai Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro, delle partecipazioni statali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, nonché dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e per sua delega dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Fatte salve le competenze del Consiglio dei ministri e del CIPE in ordine agli indirizzi della politica economica generale, il CIPAA esercita, nei limiti previsti dalla presente legge, le funzioni attribuite al CIPE in materia di politica agricolo-alimentare.

Art. 3

Il CIPAA, entro il 31 gennaio dell'ultimo anno di previsione del piano precedente, predispone e presenta al Consiglio dei ministri e alle regioni lo schema di piano nazionale nei settori di cui al precedente articolo 1, in cui siano indicati:

a) gli indirizzi generali e gli obiettivi da conseguire ai fini della presente legge;

b) la ripartizione di massima di tali obiettivi fra le diverse regioni;

c) gli interventi di competenza nazionale da attuarsi dall'amministrazione dello Stato, dalla Cassa per il Mezzogiorno o da società a prevalente partecipazione statale e dal laboratorio nazionale irriguo di cui alla legge 1° luglio 1977, n. 403;

d) l'ammontare dei finanziamenti previsti per la realizzazione del piano nazionale e la loro ripartizione fra gli interventi di competenza nazionale e i programmi regionali;

e) la ripartizione di massima dei finanziamenti tra le regioni per l'attuazione degli interventi di loro competenza;

f) la ripartizione di massima dei finanziamenti relativi agli interventi di cui alla lettera c);

g) le attività d'indagine, di studio e di ricerca di carattere nazionale ivi compresa la compilazione della carta di cui al secondo comma del successivo articolo 10.

Le regioni, entro 45 giorni dall'invio dello schema di cui al primo comma del presente articolo, inviano al CIPAA le osservazioni e i pareri sullo schema di piano unitamente a un proprio schema di programma regionale.

L'Amministrazione e gli enti di cui alla lettera c) del presente articolo, entro 30 giorni dall'invio del sopraddetto schema, inviano al CIPAA e alle regioni interessate le proposte per gli interventi di loro competenza.

Art. 4

Decorsi i termini di cui al secondo comma del precedente articolo il CIPAA, d'intesa con una Commissione composta da un rappresentante di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, acquisiti i pareri delle unioni nazionali delle associazioni riconosciute dei produttori dei settori interessati, delle organizzazioni sindacali e professionali, delle associazioni nazionali cooperative giuridicamente riconosciute, nonché di altre associazioni nazionali operanti nei settori di cui all'articolo 1, presi in considerazione i pareri e gli schemi di programma comunicati dalle regioni e le proposte dell'amministrazione e degli enti di cui alla lettera c) dell'articolo 3 e valutata la loro coerenza complessiva con gli obiettivi del piano nonché la loro reciproca compatibilità, adotta entro 30 giorni il testo definitivo del piano nazionale da sottoporre alla approvazione del Consiglio dei ministri.

In caso di mancata intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il Consiglio dei ministri adotta le sue determinazioni sul piano previa informazione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Art. 5

Successivamente all'approvazione del piano nazionale, le regioni previa acquisizione dei pareri in analogia a quanto previsto nel precedente articolo 4, primo comma, approvano, entro 30 giorni, i loro programmi relativi ai settori di cui alla presente legge, apportando anche eventuali variazioni e modifiche a provvedimenti già adottati in precedenza al fine di coordinarli con i programmi medesimi.

Le regioni dovranno nel provvedimento di adozione dei loro programmi di settore provvedere anche al loro coordinamento con i programmi generali regionali di sviluppo economico e sociale e con i programmi di assetto territoriale, ove questi siano stati da esse approvati, oppure, in mancanza, con le direttive decise in materia dalle regioni stesse.

Art. 6

Il CIPAA coordina gli interventi di competenza nazionale di cui alla lettera c) del precedente articolo 3. A questo fine le amministrazioni e gli enti di cui alla stessa lettera c) sono tenute a fornire, entro il 30 giugno di ogni anno, al CIPAA una relazione annuale circa lo stato di attuazione dei rispettivi interventi nonché ogni altra informazione utile o che venga richiesta.

Le regioni entro la stessa data di cui al comma precedente trasmettono al CIPAA una relazione sullo stato di attuazione dei programmi regionali.

Il CIPAA, entro il 30 settembre di ogni anno, d'intesa con la Commissione di cui al primo comma del precedente articolo 4, valuta lo stato di attuazione del piano nazionale e dei programmi regionali ed elabora eventuali proposte di variazione e di aggiornamento anche relative ai finanziamenti, da adottarsi, entro 30 giorni, con le procedure previste per l'approvazione del piano di cui al precedente articolo 4.

Il CIPAA è tenuto a presentare annualmente al Parlamento una relazione dettagliata sullo stato di attuazione del piano nazionale e dei programmi regionali.

Art. 7

Delle provvidenze finanziarie previste dalla presente legge possono beneficiare secondo le priorità stabilite dagli statuti e dalle leggi regionali: le imprese familiari coltivatrici singole ed associate; le cooperative agricole e i loro consorzi, costituiti da coltivatori diretti, proprietari od affittuari singoli o associati, da

mezzadri, coloni e lavoratori agricoli dipendenti con particolare riguardo alle cooperative costituite ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, sempreché siano iscritte nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione; le altre cooperative agricole e loro consorzi, iscritti nel registro e nello schedario predetti; le associazioni dei produttori riconosciute; gli imprenditori non coltivatori diretti che esercitano l'attività agricola a titolo principale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153; le società promosse tra imprese familiari diretto-coltivatrici per l'esercizio dell'agricoltura costituite con atto pubblico registrato presso la cancelleria del tribunale competente per territorio.

Le unità lavorative che saranno assunte da coltivatori diretti ai fini dello sviluppo produttivo di cui alla presente legge e dell'incremento dell'occupazione giovanile ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, in soprannumero a quelle previste dalle leggi vigenti per l'acquisizione della qualifica di coltivatore diretto, non sono computate ai fini della conservazione della qualifica medesima.

Per il settore della forestazione i soggetti beneficiari delle provvidenze sono: le comunità montane, i comuni singoli o associati e i loro consorzi, le aziende speciali, i consorzi forestali, le cooperative e i loro consorzi, gli imprenditori agricoli a titolo principale, nonché le società forestali costituite per una durata non inferiore ad anni 18.

Le cooperative e le società forestali sono ammesse al beneficio del pagamento delle imposte di registro ed ipotecarie in misura fissa per i seguenti atti:

a) atti costitutivi della società e atti di conferimento dei beni immobili o di crediti;

b) atti di acquisto in proprietà di fondi rustici idonei ad aumentare l'efficienza dell'azienda ed il relativo reddito attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali;

c) atti di affitto di fondi rustici per una durata di almeno 18 anni;

d) aumenti di capitale in danaro, beni e crediti, quando gli aumenti sono indirizzati al potenziamento delle attività di cui alle precedenti lettere;

e) emissione di obbligazioni che soddisfino alle condizioni indicate alla lettera precedente;

f) atti concessi per le operazioni di cui sopra e precisamente di consenso alla iscrizione, riduzione, cancellazione di ipoteche, anche se prestate da terzi, a garanzia delle operazioni stesse ed atti di estinzione di queste ultime;

g) atti di concessione di fideiussioni da parte di terzi.

Art. 8

Gli indirizzi generali, di cui al precedente articolo 3, per il settore zootecnico determinano gli obiettivi, anche quantitativi, della politica di sviluppo della zootecnia, ivi compresi i comparti delle produzioni avicunicole e della piscicoltura nelle acque interne, nonché della produzione foraggera ed i criteri di massima per gli interventi pubblici nel settore tenuto conto sia della esigenza di realizzare gradualmente condizioni di efficienza della produzione, sia dell'esigenza di soddisfare attraverso la produzione interna la domanda dei consumatori.

Gli interventi di cui alla lettera c) del precedente articolo 3 avranno riguardo soprattutto alle iniziative concernenti la commercializzazione e la trasformazione dei prodotti zootecnici.

Art. 9

Gli indirizzi generali, di cui al precedente articolo 3, indicano gli obiettivi, anche quantitativi, della politica di sviluppo delle produzioni ortoflorofrutticole, ivi comprese le colture a fini di trasformazione industriale, ed i criteri di massima per gli interventi pubblici nel settore, tenuto conto sia della esigenza di realizzare gradualmente condizioni di efficienza della produzione, sia della esigenza di potenziare le esportazioni anche attraverso il miglioramento qualitativo delle colture.

Gli interventi di cui alla lettera c) del precedente articolo 3 avranno riguardo soprattutto alle iniziative concernenti la commercializzazione e la trasformazione dei prodotti ortoflorofrutticoli.

Art. 10

Gli indirizzi generali di cui al precedente articolo 3 per il settore della forestazione avranno riguardo alle esigenze dell'incremento della produzione legnosa, in particolare mediante l'esecuzione di piantagioni di specie forestali a rapido accrescimento in terreni non convenientemente utilizzati o utilizzati per colture agricole o attività di allevamento oppure destinabili al rimboschimento o al miglioramento della silvicoltura esistente per la tutela dell'ambiente in genere e dell'assetto idrogeologico in particolare.

Per definire le naturali vocazioni ai fini delle diverse destinazioni di cui sopra dovrà provvedersi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dal CIPAA, d'intesa con la Commissione di cui al primo comma del precedente articolo 4, alla compilazione della carta delle destinazioni potenziali agricolo-silvo-forestali delle zone di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 352.

Inoltre gli indirizzi stessi preciseranno gli interventi di competenza nazionale necessari sia alla tutela e alla valorizzazione dei parchi esistenti e in via di costituzione sia alla lotta contro gli incendi e all'onere per il relativo pronto ed efficace esercizio nonché le modalità per l'individuazione delle zone da destinare a piantagioni di specie legnosa a rapido accrescimento. Tali indirizzi verranno anche realizzati mediante interventi diretti al miglioramento dei boschi esistenti, ivi comprese le opere di trasformazione, conversione e sistemazione idraulico-forestale.

Le regioni provvederanno entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge a definire la normativa per la valorizzazione dei prodotti del bosco e sottobosco e per la tutela della flora, anche ai fini della tutela ecologica dell'ambiente.

Per gli interventi di cui al presente articolo, le regioni possono avvalersi della collaborazione del corpo forestale dello Stato ai sensi della lettera g) dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di attuazione della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Ai fini previsti dal presente articolo le regioni o gli organismi da queste delegati favoriscono la promozione di consorzi volontari tra i proprietari e i conduttori dei terreni; le regioni o gli enti da queste delegati possono altresì costituire coattivamente consorzi tra proprietari e conduttori di terreni con l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme fondamentali concernenti i consorzi di miglioramento fondiario.

I proprietari ed i possessori di terreni rimboschiti o migliorati ai sensi della presente legge debbono compiere le operazioni di gestione e di utilizzazione delle colture in base ad un piano di coltura e conservazione formato ed approvato secondo quanto stabilito dalle leggi regionali, o, in mancanza, dalla legge 30 dicembre 1923, n. 3267. In sede di approvazione dei relativi piani di coltura sono stabiliti i tempi ed i modi di utilizzazione delle colture a rapido accrescimento anche in deroga a quanto previsto dalle norme di legge vigenti.

Art. 11

Gli indirizzi generali, di cui al precedente articolo 3, per il settore delle irrigazioni determinano gli obiettivi della politica nazionale di sviluppo dell'irrigazione ed i criteri di massima per i relativi interventi pubblici, con riguardo a bacini idrografici o gruppi di bacini o sottobacini costituenti aree di intervento in materia di sistemazione idrogeologica e di difesa del suolo; determinano altresì le direttive generali per il riordino delle utenze irrigue.

Gli interventi da considerare in via prioritaria sono quelli concernenti l'ultimazione e il completamento di opere già in parte realizzate; i progetti di nuova irrigazione nelle regioni meridionali; l'adeguamento, l'ammodernamento o il ripristino di opere esistenti; la esecuzione di opere di accumulo di acque aventi funzione anche di difesa del suolo da esondazioni e comunque di provvista di acque per usi plurimi, nonché di ravvenamento di falde sotterranee e di loro ricerca, l'esecuzione di opere da effettuarsi in zone montane di prevalente interesse agricolo; la realizzazione di complessi organici di opere in zone anche non classificate di bonifica che consentano un miglioramento delle condizioni di produttività agricola e comunque di esercizio economico dell'agricoltura, nonché quelli da effettuare per aggiornare e rinnovare la rete di scolo dei terreni di piano, anche in rapporto ad una loro razionale sistemazione che consenta più elevate produzioni unitarie; l'assistenza tecnica e la preparazione professionale necessarie alla trasformazione irrigua aziendale. Il piano nazionale, ai fini degli eventuali aggiornamenti, è verificato ogni biennio con le procedure di cui al precedente articolo 4.

Il 60 per cento del finanziamento è riservato alle regioni meridionali.

Art. 12

Gli interventi nel settore dell'irrigazione previsti nei piani nazionali e nei programmi regionali di cui alla presente legge riguardano la realizzazione, la manutenzione e l'esercizio di opere pubbliche di irrigazione e di quelle connesse, ivi comprese le opere di bonifica idraulica nonché quelle di completamento e manutenzione straordinaria della rete dei canali demaniali di irrigazione. Con l'entrata in vigore della presente legge, i canali demaniali di irrigazione tuttora amministrati dal Ministero delle finanze sono trasferiti alle regioni e sottoposti alla disciplina prevista per le altre opere pubbliche di irrigazione d'interesse re-

gionale ed interregionale.

Si intendono comprese tra le opere da finanziare con gli stanziamenti previsti dalla presente legge anche le opere di accumulo, quando assicurino quote di capacità di invaso per la regolazione idraulica dei corsi d'acqua interessati.

Nella predisposizione dei programmi deve essere considerato l'onere delle spese di manutenzione nei limiti percentuali fissati per la esecuzione delle stesse. Nei territori non classificati di bonifica si applicano le stesse disposizioni previste per le opere di bonifica sempre che esistano organizzazioni idonee ad assicurare la manutenzione e l'esercizio delle opere e degli impianti.

Le opere di accumulo di acqua a prevalente scopo irriguo nonché le opere primarie di adduzione e riparto delle acque ad uso irriguo, riconosciute, d'intesa con le regioni, di interesse nazionale, vengono eseguite a totale carico dello Stato, applicandosi le norme relative alle opere pubbliche statali per quanto attiene alla istruttoria dei progetti ed alle modalità di esecuzione delle opere.

Art. 13

Gli indirizzi generali di cui al precedente articolo 3, relativamente alle colture arboree mediterranee avranno riguardo alla riconversione, alla trasformazione e alla qualificazione delle colture medesime e in particolare di quelle olivicole, alle iniziative per la commercializzazione e la trasformazione dei prodotti, con preferenza alle forme cooperative e associative, alle opere di miglioramento fondiario, agli indirizzi produttivi nei comparti predetti, alle priorità ed alle forme di coltivazione e di incentivazione.

Art. 14

Gli indirizzi generali di cui al precedente articolo 3, relativamente al settore della vitivinicoltura, avranno riguardo alla ricostituzione e qualificazione dei vigneti, nel rispetto dei regolamenti CEE nn. 1162 del 1976 e n. 3140 del 1976, nonché alla difesa fitosanitaria dei vigneti stessi effettuata da organismi associativi con mezzi aerei; alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti con preferenza alle forme cooperative ed associative; alla repressione delle frodi; alla tutela e alla valorizzazione dei prodotti, in particolare quelli VQPRD (vini di qualità prodotti in regioni determinate), con il fine della loro diffusione nell'ambito comunitario ed extracomunitario.

Art. 15

Gli indirizzi di cui al precedente articolo 3 relativamente ai terreni di collina e di montagna avranno riguardo alle esigenze di utilizzare e di valorizzare i terreni medesimi mediante interventi volti a realizzare il riordino agrario e fondiario in funzione di nuovi assetti produttivi, con particolare riguardo a quelli che presentano una naturale capacità di assicurare elevate produzioni unitarie e di foraggi e cereali per uso zootecnico.

Gli indirizzi di cui al precedente comma individuano in particolare:

a) le zone di intervento suscettibili di valorizzazione produttiva e le produzioni da sviluppare nelle medesime;

b) le opere da realizzare, le priorità e le forme di incentivazione, favorendo in particolare la creazione e lo sviluppo di forme associative e cooperative alle quali assegnare i terreni incolti in base alle norme di legge vigenti.

Art. 16

Gli stanziamenti previsti per gli interventi nei settori di cui alla presente legge, sulla base di leggi già in vigore, iscritti in esercizi precedenti del bilancio statale, sono ricompresi nel piano zonale ove non siano stati impegnati precedentemente alla entrata in vigore della presente legge.

Dei finanziamenti previsti dalla presente legge per interventi di competenza nazionale, è riservata una quota non inferiore al 40 per cento, da utilizzare globalmente nei territori meridionali.

Art. 17

Per il finanziamento degli interventi pubblici nei settori di cui all'articolo 1 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire:

670 miliardi per l'esercizio 1978;

1.100 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1979 al 1982.

È inoltre stanziata per gli interventi nei settori della irrigazione e della forestazione la somma di lire 380 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1987.

Per l'esercizio 1978 la somma di lire 670 miliardi è così ripartita:

lire 190 miliardi per il settore zootecnico;

lire 110 miliardi per il settore ortoflorofrutticolo;

lire 50 miliardi per il settore della forestazione;

lire 200 miliardi per il settore dell'irrigazione;

lire 70 miliardi per la utilizzazione dei terreni di collina e di montagna;

lire 30 miliardi per le colture arboree mediterranee con particolare riguardo alla olivicoltura;

lire 20 miliardi per il settore vitivinicolo.

Per gli esercizi dal 1979 al 1982 la somma annua di lire 1.100 miliardi è così ripartita:

lire 220 miliardi per il settore zootecnico;

lire 180 miliardi per il settore ortoflorofrutticolo;

lire 90 miliardi per il settore della forestazione;

lire 320 miliardi per il settore dell'irrigazione;

lire 210 miliardi per l'utilizzazione dei terreni di collina e di montagna;

lire 40 miliardi per le colture arboree mediterranee con particolare riguardo alla olivicoltura;

lire 40 miliardi per il settore vitivinicolo.

Per gli esercizi dal 1983 al 1987 la somma annua di lire 380 miliardi è così ripartita:

lire 300 miliardi per il settore dell'irrigazione;

lire 80 miliardi per il settore della forestazione.

Le somme destinate ai vari settori di cui ai precedenti commi potranno essere variate annualmente in aumento o in diminuzione nei limiti dello stanziamento complessivo di ciascun esercizio dal CIPAA, d'intesa con la Commissione di cui al primo comma del precedente articolo 4, in relazione alle esigenze derivanti dalle verifiche annuali e biennali di attuazione del piano nazionale e dei programmi regionali.

In sede di riparto dei finanziamenti saranno determinate le somme da iscrivere in aumento del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, numero 281, e le somme per gli interventi di cui alle lettere c) e g) del precedente articolo 3 da iscriversi negli stati di previsione delle amministrazioni dello Stato.

La comunicazione dei finanziamenti assegnati a ciascuna regione e provincia autonoma deve essere effettuata annualmente entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello al quale i finanziamenti si riferiscono.

Le somme destinate alle singole regioni e province autonome in base al riparto di cui al precedente settimo comma saranno versate nei conti correnti intrattenuti dalle stesse presso la Tesoreria centrale. L'erogazione per il primo anno è disposta e deve essere effettuata entro 30 giorni dall'approvazione del piano nazionale e dei programmi regionali. L'erogazione per gli anni successivi è disposta e deve essere effettuata entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio dello Stato di ciascun anno interessato.

All'onere di lire 670 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.

Art. 18

Ai fini dell'attuazione dei programmi regionali di cui alla presente legge, le regioni sono autorizzate a concedere il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni.

Il limite di impegno per la concessione del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui di cui al precedente comma è a carico delle regioni per gli anni di durata dei singoli programmi e sarà iscritto annualmente nello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni successivi.

Ai mutui di miglioramento fondiario previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34 e quelle di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 19

Ai fini della prima applicazione della presente legge il termine per la presentazione dello schema di piano nazionale di cui al primo comma del precedente articolo 3 è fissato in 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 20

Le autorizzazioni di spesa di cui al precedente articolo 17 possono essere integrate con apposita norma da inserire nelle leggi di approvazione del bilancio dello Stato per gli anni finanziari corrispondenti.

Elezioni amministrative dal 15 aprile al 15 giugno

Le elezioni provinciali e comunali si svolgeranno annualmente in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno. Così stabilisce la nuova legge (3 gennaio 1978, n. 3) approvata dopo lunghe discussioni e diatribe lo scorso dicembre.

Il disegno di legge governativo era stato presentato il 5 ottobre insieme con il provvedimento di ratifica del decreto legge che aveva rinviato alla primavera del 1978 le elezioni amministrative in programma per lo scorso novembre.

La Commissione Affari costituzionali della Camera aveva espresso parere contrario alla proposta governativa di concentrare in un turno quinquennale unico le elezioni dei Consigli comunali, circoscrizionali e provinciali «sia per la troppa vistosa decurtazione o dilatazione del periodo normale di carica che comportava, sia per la maggior carica di politicizzazione che un unico turno quinquennale avrebbe determinato». La soluzione intermedia adottata rispetto alla normativa finora in vigore è stata per un allineamento delle scadenze dei Consigli comunali e provinciali che, dopo una fase transitoria, nel quinquennio saranno rinnovati in due soli turni elettorali. Per consentire questo allineamento è previsto in certi casi l'accorciamento a quattro anni, in altri il prolungamento a sei della durata della carica dei Consigli, di cui gli elettori saranno però a conoscenza al momento del vuoto.

Infatti, «tutti i Consigli comunali e provinciali eletti prima dell'entrata in vigore della presente legge verranno rinnovati in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno dell'anno di scadenza se eletti nel primo semestre dell'anno ed in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno dell'anno successivo se eletti nel secondo semestre dell'anno».

«Tutti i Consigli comunali e provinciali eletti nel corso degli anni 1978 e 1979 verranno rinnovati con le modalità di cui sopra in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno dell'anno 1983». I Consigli comunali e provinciali eletti nel corso degli anni 1980 e 1981 verranno rinnovati nell'anno 1985, mentre quelli eletti nel corso dell'anno 1982 verranno rinnovati nel 1988 (art. 53).

La elezione dei Consigli circoscrizionali, di cui alla legge 8 aprile 1976 n. 278, deve avere luogo contemporaneamente alla elezione per la rinnovazione del Consiglio comunale. Nel frattempo, con regolamento approvato dal Consiglio comunale, fino alle elezioni dirette le circoscrizioni già istituite potranno essere rette da un Presidente e da un Consiglio circoscrizionale ed esercitare le competenze di cui agli artt. 12 e 13 della legge 278.

La legge ha regolato in modo chiaro il periodo di gestione commissariale che tante polemiche ha suscitato in passato. Tale periodo viene limitato a non più di 90 giorni, prorogabili una sola volta e fino a 90 giorni, nel caso in cui sia possibile accorpare la elezione con uno dei turni «normali». Altre deroghe non sono possibili.

Al riguardo, il disegno di legge governativo prevedeva il rinnovo dei Consigli decorsi almeno tre mesi dall'inizio della gestione commissariale; analoga proposta era formulata dal PSDI e dal PRI che, prevedendo un unico turno annuale per le elezioni di tutti i Consigli comunali e provinciali per qualsiasi motivo disciolti, di fatto avrebbero consentito gestioni commissariali della durata di 1 anno.

La richiesta del PSI di ridurre alla sola giornata di domenica le votazioni non è stata accolta poiché tale problema — come ha dichiarato alla Camera il Sottosegretario agli Interni on. Darida — dovrà essere risolto unitariamente per tutte le elezioni politiche, amministrative e scolastiche.

g.p.

Delega di funzioni per agricoltura ed economia montana a Comunità montane e Consorzi di Comuni in Liguria

La Regione Liguria ha approvato una legge per delegare le funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste ed economia montana.

Le funzioni suddette «fino all'attuazione della normativa regionale in materia di pianificazione socio-economica e territoriale, sono delegate alle Comunità montane ed ai Comuni riuniti in Consorzi a far tempo dal 1° luglio 1978».

Il territorio regionale sarà ripartito in zone, sentiti i Comuni interessati. Ove il territorio delle zone ricada nella circoscrizione delle Comunità montane, le deleghe sono esercitate dalle Comunità stesse; nelle altre zone possono essere istituiti Consorzi fra Comuni promossi anche dal Presidente della Giunta regionale cui spetta di approvare gli statuti e di indire la prima Assemblea per la elezione degli organi consortili.

La legge riprende alcune norme della legge comunale e provinciale per quanto attiene gli statuti e gli organi dei Consorzi dei Comuni.

Agli Enti delegati è affidato il compito di provvedere alla elaborazione di un piano di sviluppo agricolo e di un programma quinquennale di interventi articolato anche per sottozone e riferito sia alle materie delegate che alla elettrificazione rurale. Entro il 31 marzo di ogni anno viene trasmesso alla Giunta regionale un programma-stralcio annuale degli interventi. La Giunta provvede alla ripartizione dei fondi stanziati nel bilancio regionale.

Presso ogni Comunità montana o Consorzio di Comuni è istituito un comitato consultivo per esprimere pareri sulle domande di finanziamento rivolte dagli interessati agli enti delegati.

La competenza delegata è riferita praticamente a tutto il settore dell'agricoltura ed è analiticamente specificata negli artt. 12, 13 e 14 della legge. Sono anche affidate competenze in materia forestale sia per la gestione dei vivai che per la esecuzione di opere di rimboschimento (artt. 14, 15, 16, e 17).

Per l'assolvimento delle funzioni delegate sarà comandato presso le Comunità montane e i Consorzi di Comuni il personale regionale. Peraltro, in attesa della definizione delle relative norme, gli Enti delegati si avvarranno del personale degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, nonché di altri uffici della Regione, secondo modalità stabilite dal Consiglio regionale.

Il finanziamento per l'esercizio delle funzioni delegate sarà corrisposto con un parametro che avendo per base il riparto del 20% in misura uguale per tutti gli enti delegati, prevede l'assegnazione del 50% dei fondi in misura proporzionale alla superficie agricola utilizzata e il 30% in proporzione nel numero delle aziende agricole esistenti in ciascuna zona.

La legge fa esplicito rinvio ad un'altra normativa per l'applicazione delle Direttive Comunitarie recentemente recepite con legge regionale. È evidente che per la piena funzionalità delle competenze delegate con questa legge, dovrà far seguito immediatamente la legge-delega per l'applicazione delle Direttive Comunitarie.

g.p.

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1978 n. 6

Delega delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, economia montana.

Art. 1

Fino all'attuazione della normativa regionale in materia di pianificazione socio-economica e territoriale sono delegate alle Comunità montane ed ai Comuni riuniti in consorzi, a far tempo dal 1° luglio 1978, le funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, economia montana di cui al titolo III.

Con apposita legge regionale sarà disposta la delega per l'applicazione delle direttive comunitarie.

Art. 2

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale, avuto riguardo alle colture in atto o che possono essere introdotte in relazione alla vocazione dei terreni, ripartisce il territorio regionale in zone, uditi i Comuni interessati.

Nelle zone di cui al precedente comma, le deleghe sono esercitate dalle Comunità montane, ove il territorio delle zone ricada nella circoscrizione delle stesse; nelle altre zone possono essere costituiti consorzi tra Comuni promossi anche dal Presidente della Giunta regionale che approva gli Statuti ed indice la prima assemblea per l'elezione degli organi consortili.

Le disposizioni di cui al primo comma e secondo comma hanno efficacia per l'applicazione della presente legge e non mutano le delimitazioni delle zone omogenee operate ai sensi della legge regionale 30 luglio 1973 n. 27 e successive modifiche e per gli effetti della legge regionale 21 maggio 1973 n. 15.

Art. 3

Lo Statuto del Consorzio oltre a quanto stabilito dal testo unico della legge comunale e provinciale approvato con r.d. 3 marzo 1934 n. 383 deve indicare la denominazione, la sede, le norme sulla composizione, sulle attribuzioni e sulle modalità di elezione degli organi, sulla struttura degli uffici ed ogni altra norma di amministrazione.

Art. 4

Sono organi del Consorzio: l'Assemblea consortile, il Consiglio direttivo, il Presidente.

L'Assemblea è composta da rappresentanti di ciascun Comune partecipante, il cui numero è fissato dallo Statuto.

Ciascun Consiglio comunale, per assicurare la presenza delle minoranze, procede all'elezione della propria rappresentanza con votazione limitata ai due terzi.

Art. 5

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo del Consorzio.

Esso è eletto dall'Assemblea ed è formato da un numero variabile di componenti, stabilito dallo Statuto, non inferiore a tre e non superiore a sette e comunque non eccedente un terzo dell'Assemblea.

Art. 6

Il Presidente del Consorzio rappresenta l'ente, presiede l'Assemblea e il

Consiglio direttivo ed è eletto dall'Assemblea nel suo seno.

Art. 7

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV del r.d. 3 marzo 1934 n. 383.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le Comunità montane apportano ai propri Statuti le occorrenti modificazioni per l'esercizio delle funzioni delegate.

TITOLO II

Art. 8

Le Comunità montane ed i Consorzi dei Comuni, secondo le rispettive competenze territoriali, provvedono entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge ad elaborare un piano di sviluppo agricolo.

Il piano, partendo da un esame conoscitivo della zona, deve contenere:

a) l'indicazione delle aree agrarie da conservare o da destinare alla coltivazione;

b) l'indicazione delle vocazioni colturali delle aree di cui alla lettera a) ritenute destinabili alla coltivazione e gli eventuali interventi per il miglioramento agrario ed i relativi costi e benefici;

c) l'indicazione della produzione in atto per le aree da conservare e di quella presumibile per le aree giudicate destinabili alla coltivazione.

Le Comunità montane ed i Consorzi dei Comuni promuovono, per la formazione del piano, la partecipazione dei produttori agricoli e delle loro organizzazioni sindacali.

Il piano viene pubblicato e contemporaneamente inviato a tutti i Comuni compresi nella zona agraria.

Il Consiglio regionale, verificata la conformità al programma regionale di sviluppo, approva il piano.

Art. 9

I Comuni nella formazione o nella revisione del rispettivo strumento urbanistico generale debbono tener conto delle indicazioni contenute nel piano di cui al precedente articolo.

Art. 10

Le Comunità montane ed i Consorzi dei Comuni adottano, contestualmente al piano di cui all'articolo 8, un programma quinquennale di interventi da attuare in relazione alle materie delegate ed alla elettrificazione rurale.

Il programma, che può essere articolato anche per sottozone, deve indicare il costo globale ed i tipi di incentivi che si intendono adottare.

Il programma è approvato dalla Giunta regionale.

Art. 11

Sulla base del programma quinquennale le Comunità montane ed i Consorzi del Comuni adottano, entro il 31 marzo di ogni anno, un programma stralcio annuale che viene trasmesso alla Giunta regionale per gli adempimenti di cui al successivo articolo 18.

TITOLO III

Art. 12

Le Comunità montane ed i Consorzi dei Comuni provvedono, secondo la rispettiva competenza, a tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni in vigore inerenti alla istruttoria ed alla approvazione dei progetti ed al loro finanziamento per quanto concerne:

a) i miglioramenti fondiari ed agrari previsti dall'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966 n. 910 e dall'articolo 43 del r.d.l. 13 febbraio 1933 n. 215;

b) le opere al servizio di una pluralità di aziende agricole previste dall'art. 17 della legge 27 ottobre 1966 n. 910;

c) la proprietà coltivatrice di cui alla legge 26 maggio 1965 n. 590 e successive modificazioni;

d) la cooperazione o altre forme associative;

e) la meccanizzazione aziendale, interaziendale, di servizio ed altri mezzi tecnici previsti dalla legge 27 ottobre 1966 n. 910 e successive modificazioni;

f) la trasformazione o ricostituzione di vecchi uliveti o l'impianto di nuovi uliveti previsti dalla legge 26 luglio 1956 n. 839 e successive modificazioni ed integrazioni;

g) i reimpianti di vigneti specializzati previsti dal r.d.l. 13 febbraio 1933 n. 215, dalla legge 27 ottobre 1966 n. 910 e dalla legge 8 febbraio 1977 n. 17;

h) la sostituzione e trasformazione di colture arboree promiscue in colture specializzate e la costituzione di nuovi impianti previsti dal r.d.l. 13 febbraio 1933 n. 215 e dalla legge 27 ottobre 1966 n. 910;

i) gli allevamenti zootecnici e la riproduzione animale, ivi compresa la fecondazione artificiale;

l) gli incentivi regionali erogati ai sensi della legge 29 giugno 1929 n. 1366 in favore delle associazioni allevatori giuridicamente riconosciute, di cui alla legge 3 febbraio 1963 n. 126. Gli interventi contributivi sono disposti su programmi presentati dalle singole associazioni allevatori ed erogati in ragione del numero di capi controllato in ciascuna zona;

m) l'apicoltura, la bachicoltura e le rispettive produzioni previste dalla legge 18 marzo 1926 n. 582, dal r.d.l. 13 febbraio 1933 n. 215 e dalla legge 28 giugno 1923 n. 1512 e successive modificazioni;

n) gli interventi per favorire la compilazione dei piani economici dei beni silvo-pastorali appartenenti a comuni o ad altri enti previsti dal r.d.l. 30 dicembre 1923 n. 3267 e successive modificazioni;

o) gli interventi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni e di altri enti e per l'aggiornamento e l'assistenza tecnica, previsti dall'art. 4 della legge 25 luglio 1952 n. 991.

Le Comunità montane ed i Consorzi dei Comuni esercitano altresì le attribuzioni per agevolare l'accesso al credito di miglioramento rispettivamente previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 5 luglio 1928 n. 1760.

Le Comunità montane ed i Consorzi dei Comuni provvedono a tutti gli adempimenti per la esecuzione diretta o in concessione dei progetti esecutivi relativi a:

a) opere di bonifica integrale previste dal r.d.l. 13 febbraio 1933 n. 215;

b) opere idrauliche di 4ª e 5ª categoria e non classificate;

c) opere di sistemazione idraulico-agraria, idraulico-forestale e altre opere idrauliche previste dall'articolo 39 e seguenti del r.d.l. 30 dicembre 1923 n. 3267, in territori ricadenti in bacini montani;

d) progetti di riodino fondiario previsti dalla lettera h) dell'articolo 2 del r.d.l. 13 febbraio 1933 n. 215;

e) opere di bonifica montana nei comprensori di bonifica previste dalla legge 25 luglio 1952 n. 991 e successive modificazioni e integrazioni;

f) lavori di manutenzione delle opere di cui alle lettere a), b), c), d), ed e) del presente comma, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 13

Per quanto concerne l'elettrificazione rurale la Giunta regionale, sulla base del programma di cui all'articolo 10, udita la Commissione prevista dall'articolo 19 della legge 27 ottobre 1966 n. 910, approva i progetti esecutivi e si avvale delle Comunità montane e dei Consorzi dei Comuni per il collaudo delle opere e conseguente liquidazione.

Art. 14

Le Comunità montane ed i Consorzi dei Comuni provvedono in ordine a quanto previsto dall'art. 2 della legge 1 marzo 1975 n. 47, per quanto concerne le opere realizzate da enti o privati e non comprese nei piani regionali, rivolte alla prevenzione degli incendi boschivi.

In particolare la Comunità montane ed i Consorzi dei Comuni provvedono in ordine alle:

a) operazioni colturali di manutenzione dei soprasuoli boschivi e periodiche ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boscate;

b) costruzioni di viali tagliafuoco di qualsiasi tipo anche se ottenuti mediante l'impiego dei prodotti chimici;

c) costruzioni di torri e posti di avvistamento di incendi boschivi.

Al fine di coordinare gli interventi di cui al comma precedente con quelli che sono a totale carico dello Stato, le Comunità montane ed i Consorzi dei Co-

muni trasmettono entro il 31 marzo alla Giunta regionale, secondo l'ordine prioritario, un programma di interventi.

La Giunta regionale coordina i programmi con i piani regionali e, sulla base di quelli, adotta i provvedimenti di cui all'art. 18.

Art. 15

Le Comunità montane con l'assistenza tecnica degli Uffici forestali regionali gestiscono i vivai forestali, fornendo gratuitamente le piantine per i fini di cui ai successivi articoli 16 e 17.

Art. 16

Le Comunità montane ed i Consorzi dei Comuni provvedono agli adempimenti per la esecuzione delle opere di rimboschimento e ricostituzione boschiva pubblica e privata, ivi compresi gli interventi previsti dall'articolo 8 della legge 1 marzo 1975 n. 47, avvalendosi dell'assistenza tecnica degli Uffici forestali della Regione.

Ai fini della presente legge è considerato rimboschimento l'intervento rivolto a porre a dimora piantine in una superficie nuda o cespugliata non inferiore ad ettari 0,50.

È ricostituzione boschiva l'intervento volto ad integrare o risanare zone già boscate, degradate o percorse dal fuoco.

Art. 17

Ai fini di cui all'articolo precedente, entro il periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 luglio di ogni anno le Comunità montane ed i Consorzi dei Comuni, anche sulla base delle domande di privati, adottano un progetto con l'indicazione del terreno da destinare al rimboschimento, della specie e della quantità di piantine occorrenti.

Art. 18

La Giunta regionale, sulla base dei programmi stralcio annuali ed in conformità ai criteri deliberati dal Consiglio Regionale, ripartisce i fondi occorrenti per gli interventi previsti dal presente titolo, nei limiti di stanziamenti di bilancio.

Nell'articolo 22 della legge regionale 21 maggio 1973 n. 15, al primo comma, dopo le parole «norme statali» è aggiunto: «fatta eccezione per quelli destinati all'esercizio di funzioni delegate».

Art. 19

Agli oneri derivanti dal presente titolo si provvederà per gli esercizi finanziari 1978 e successivi con relativi bilanci.

TITOLO IV

Art. 20

I procedimenti amministrativi relativi alla occupazione di urgenza ed alla espropriazione per pubblica utilità sono regolati dalla legge regionale 31 maggio 1976 n. 16.

Art. 21

Per le opere irrigue ad uso collettivo e per quelle contemplate dal primo comma lettera b) e terzo comma dell'articolo 12 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 28, 32 e 34 della legge regionale 9 settembre 1974 n. 37.

Art. 22

Il quarto comma dell'articolo 33 della legge regionale 9 settembre 1974 n. 37 è così modificato:

«Quando la Commissione debba trattare argomenti che interessano la sanità o l'agricoltura interviene un dipendente regionale del rispettivo settore».

Art. 23

Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge presso ogni Comunità montana e Consorzio di Comuni è istituito un Comitato consultivo con il compito di esprimere parere, sulla base dei programmi di cui agli articoli 10 e 11, in ordine alle domande rivolte ad ottenere gli interventi previsti dalla presente legge.

Il Comitato è composto:

a) sa un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali di categoria più rappresentative a livello regionale;

b) da un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale di cooperative;

c) da un rappresentante della federazione unitaria CISL-CGIL-UIL;

d) da un veterinario e da un dottore agronomo o da un perito agrario designati dai rispettivi organi professionali.

Il Comitato elegge nel suo seno il Presidente.

Del Comitato fanno parte due dipendenti regionali, scelti dal Presidente della Comunità montana o del Consorzio tra quelli di cui all'articolo 30.

I Presidenti delle Comunità e quelli dei Consorzi provvedono alla costituzione e all'insediamento del Comitato.

Art. 24

I provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati agli enti delegati.

Art. 25

Gli enti destinatari della delega entro il 30 aprile di ogni anno devono trasmettere alla Giunta regionale una relazione sull'andamento dell'esercizio delle funzioni delegate.

Art. 26

Il Consiglio regionale delibera, su proposta della Giunta, gli indirizzi generali che dovranno presiedere all'esercizio delle attività delegate.

Art. 27

Gli indirizzi generali emanati dal Consiglio regionale costituiscono il quadro di riferimento agli effetti della vigilanza da parte della Giunta regionale sull'esercizio delle funzioni delegate.

Art. 28

Le Comunità montane ed i Consorzi dei Comuni sono tenuti a fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle relative funzioni delegate.

La Regione, a sua volta, mette a disposizione degli enti delegati ogni utile elemento conoscitivo in suo possesso per favorire lo svolgimento delle funzioni delegate.

Art. 29

La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegno a carico del bilancio regionale prima della entrata in vigore della presente legge rimane di competenza della Regione.

Resta ferma la competenza della Regione in ordine al fondo di rotazione prevista dall'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966 n. 910.

Art. 30

La legge regionale sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale stabilisce le norme per il comando di dipendenti regionali da mettere a disposizione degli Enti delegati.

In attesa delle norme di cui al comma precedente, gli Enti delegati si avvalgono del personale degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e degli Ispettorati ripartimentali delle foreste o di altri uffici della Regione, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Consiglio regionale.

Art. 31

In caso di ritardo o di omissione nella emanazione di singoli atti necessari per l'esercizio delle funzioni delegate la Giunta regionale, previo invito a provvedere, sentite le Amministrazioni interessate, si sostituisce all'Ente nella emissione del singolo atto.

Art. 32

In caso di persistente inattività o di reiterata inadempienza agli indirizzi ed alle direttive della Regione la Giunta regionale promuove, ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto, la revoca della delega.

Art. 33

Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui alla presente legge sono corrisposti contributi alle Comunità montane ed ai Consorzi di Comuni nei limiti delle disponibilità di bilancio secondo i seguenti criteri:

a) per il 20 per cento in misura uguale;

b) per il 50 per cento in misura proporzionale alla superficie agricola utilizzata;

c) per il rimanente 30 per cento in proporzione al numero delle aziende esistenti in ciascuna zona, quali risultano dai dati ufficiali forniti dall'I.S.T.A.T.

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvederà per gli esercizi finanziari 1978 e successivi con i relativi bilanci.

NORME TRANSITORIE

Art. 34

Entro un anno dall'entrata in vigore

della presente legge i Comitati e le Commissioni costituite presso gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ai sensi delle leggi regionali 19 novembre 1976 n. 37, articolo 10, e 7 febbraio 1977 n. 13, articolo 14, sono soppressi e le relative norme abrogate.

Art. 35

Le Comunità montane ed i Consorzi di Comuni in deroga agli articoli 10 e 11 per un periodo transitorio non superiore a due anni dalla entrata in vigore della presente legge e per ciascun anno possono presentare ai fini dell'articolo 18 un elenco di interventi da attuarsi nelle rispettive zone in relazione alle materie delegate.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 12 gennaio 1978.

CAROSSINO

Norme in Trentino Alto Adige per la costituzione di nuovi comuni

Il Consiglio Regionale del Trentino-alto Adige, riunito a Bolzano, ha approvato nella sua prima seduta del 1978, un disegno di legge che regola con nuove norme il referendum per costituire *nuovi comuni* oppure per decidere il passaggio di una frazione da un comune all'altro.

Il provvedimento è stato approvato con 32 voti favorevoli, 3 contrari e 6 astensioni. Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge va ricordato che c'erano alcune anomalie nella vecchia legge regionale del 1960 che andavano riviste anche alla luce delle norme di attuazione previste dal «pacchetto». È stato l'Assessore agli Enti locali, Armando Bertorelle, a illustrare le modifiche sostanziali apportate alla legge: una di queste prevede che al referendum dovrà partecipare almeno il cinquanta per cento degli elettori del comune oppure della frazione interessati alla consultazione. Per evitare inoltre che vengano indetti troppi referendum, la Regione — prevede la nuova legge — non si accollerà più tutte le spese che invece verranno ripartite con le amministrazioni comunali, sulla base di nuovi criteri.

Una modifica alla legge sul patrimonio agricolo-forestale in Toscana

L'articolo 11 della legge regionale numero 64 del 4 settembre 1976, relativa alla disciplina del patrimonio agricolo forestale per quanto riguarda la programmazione e le deleghe, è stato modificato con una proposta di legge approvata dal Consiglio il 20 dicembre 1977.

L'esperienza del primo periodo di attuazione — ha detto Rosati dichiarando il voto positivo del PCI — consiglia la modifica dell'articolo 11 affinché oltre alla forma associativa si possa andare, in caso di mancata costituzione del consorzio, alla stipula di convenzione fra gli enti delegati per la gestione unitaria dei beni da essi amministrati. Questa modifica non solo è utile ma, in forza del decreto 616, è anche legittima.

L'astensione della DC è stata motivata dal consigliere Bernardini con l'affermazione che l'istituto della convenzione non esprime sufficienti garanzie di salvaguardia dell'unità gestionale, così come è nello spirito della legge.

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1978, n. 6.

Modifica dell'art. 11 della L.R. 4.9.1976 n. 64. «Disciplina del patrimonio agricolo forestale regionale. Programmazione e delega delle funzioni in materia».

ARTICOLO UNICO

L'art. 11 della L.R. 4.9.76 **n.** 64 è sostituito dal seguente:

A far data dall'1 gennaio 1977, e comunque dall'entrata in vigore della legge di bilancio per l'esercizio finanziario 1977, le funzioni amministrative di cui agli artt. 1 e 4 della presente legge, comprese le concessioni sui beni stessi ai sensi dell'art. 5, sono delegate alle comunità montane, per quanto riguarda i beni esistenti nei rispettivi territori, ed ai comuni per gli altri beni, sempre con riferimento ai limiti delle rispettive circoscrizioni.

Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, al fine di assicurare l'unitarietà di gestione dei singoli complessi agricolo-forestali di cui all'art. 7, gli enti delegati ai sensi del precedente comma si possono riunire in consorzio secondo la disciplina degli artt. 156 e seguenti del R.D. 3 marzo 1934, n. 383. I Comuni e le Comunità montane che si consorziano secondo le ipotesi di aggregazione territoriale di cui all'art. 7, ricevono un incentivo finanziario nella misura del 10 per cento dell'ammontare del finanziamento per le funzioni delegate da essi attribuite al consorzio.

Gli statuti dei consorzi prevedono oltre all'assemblea, al consiglio direttivo e al Presidente, organi di partecipazione alla programmazione, gestione e controllo delle attività. Dei predetti organi fanno parte le formazioni sociali presenti nel territorio, gli organi rappresentativi delle categorie economiche interessate e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Nelle assemblee dei consorzi è garantita la presenza delle minoranze dei consigli comunali, e delle Comunità montane.

Onde perseguire le finalità di cui al 2° comma, gli enti delegati, nel caso di mancata costituzione del Consorzio, possono stipulare convocazioni fra loro per la gestione unitaria dei beni da essi amministrati, regolando i rapporti finanziari che ne derivano e garantendo comunque la partecipazione di cui al precedente 3° comma.

In caso di mancata costituzione del Consorzio o stipula di convenzione, ove gli enti delegati cui è attribuita la gestione dei singoli complessi agricolo-forestali non adottino di concerto il piano di cui all'art. 9, ed i programmi annuali di cui all'art. 10, entro i termini ivi fissati, la Giunta regionale si sostituisce agli enti delegati ai sensi dell'art. 66, 2° comma dello statuto e dell'art. 9, 3° comma della L.R. 30 aprile 1973, n. 30.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 2 febbraio 1978.

Il Presidente: f.to Lagorio

ATTIVITÀ DELLE DELEGAZIONI REGIONALI

Il 7 gennaio u.s., la Federazione Provinciale CGIL-CISL-UIL di Udine assieme alle Comunità Montane delle zone terremotate, ha indetto una manifestazione pubblica in Gemona per sollecitare l'impegno all'avvio della ricostruzione delle zone terremotate indicando tre punti che sintetizzano le preoccupazioni del momento:

1) obblighi di mantenere gli impegni e quindi di erogare i finanziamenti per la ricostruzione secondo le scadenze previste dalla legge nazionale;

2) dare immediato e concreto avvio alla elaborazione del progetto di piano generale di rinascita e di sviluppo del Friuli e della Regione, cui comunque debbono essere armonizzate e ricollegabili le stesse leggi regionali, ivi compresa l'università, e i primi interventi di ricostruzione;

3) impegnarsi ed operare per dare reali poteri ed effettivi strumenti finanziari e tecnici che consentano agli Enti Locali ed alle Comunità Montane e Collinare, e con esse ai cittadini, di essere strumenti efficaci per la programmazione della rinascita a livello delle realtà territoriali.

L'illustrazione delle preoccupazioni sopra espresse è stata successivamente formulata al Prefetto di Udine ed al Presidente della Giunta Regionale del Friuli-Venezia Giulia, in apposite riunioni.

Una delegazione delle Comunità montane e della Comunità collinare delle zone terremotate, unitamente ai rappresentanti delle citate organizzazioni sindacali (accompagnati dai Parlamentari friulani) sono stati ricevuti il 12 gennaio dal Presidente della Camera on. Ingrao, dal vice presidente del Senato sen. Catellani, dai Presidenti dei Gruppi parlamentari, dal Sottosegretario alla Presidenza on. Evangelisti e dal Ministro del Tesoro Stammati.

Il Presidente della Delegazione regionale UNCEM dr. Forabosco ha così riassunto le istanze degli enti locali friulani:

1) è fondamentale venga garantito in maniera inequivocabile il flusso dei finanziamenti stabiliti dalla legge nazionale 546/76 con regolarità, secondo le esigenze della ricostruzione;

2) per quanto attiene all'Università si chiede vengano rispettati rigorosamente i termini per la promulgazione dei decreti delegati di istituzione dell'Ateneo di Udine; decreti che recepiscano le istanze da lungo tempo formulate, nello spirito della nuova concezione della istruzione universitaria;

3) per quanto attiene all'organizzazione ed efficienza degli Enti Locali (Comuni e Comunità) è necessario vengano garantiti:

— il ripiano dei disavanzi economici dei Comuni e delle Comunità secondo lo spirito dell'art. 5 della L. 730/76, con gli opportuni accorgimenti del D.L. 946;

— si acconsenta l'assunzione del personale occorrente alle moltissime incombenze derivanti dall'emergenza ancora in essere e dalle operazioni di ricostruzione e di rinascita, in deroga al divieto sancito dall'art. 6 del D.L. 946;

— lo Stato si impegni ad assicurare l'organizzazione degli Enti Locali mediante la messa a disposizione del necessario personale tecnico ed amministrativo particolarmente esperto (segretari comunali, tecnici particolarmente esperti resi disponibili dalle riforme in essere o mediante comandi).

Il Ministro del Tesoro ha assicurato l'erogazione di 150 miliardi di finanziamenti della legge speciale entro gennaio, di 150 miliardi entro marzo e di 200 miliardi entro giugno e si è detto disponibile ad accogliere emendamenti in sede di ratifica del decreto legge 946 per la integrazione dei bilanci dei comuni e delle Comunità terremotate.

Tutti i gruppi politici hanno dato assicurazione del loro impegno per solleciti interventi nelle zone terremotate.

* * *

Il Consiglio della Delegazione regionale del Friuli Venezia Giulia, unitamente ai Presidenti delle Comunità montane, si è riunito a Udine il 1° febbraio alla presenza del Segretario generale dell'Unione, il quale ha recato il saluto del nuovo Presidente dr. Martinengo che presenzierà ad un prossimo incontro delle Comunità montane friulane.

Il Consiglio, dopo alcune comunicazioni di Piazzoni sul rifinanziamento della legge 1102 e sulla 4ª Direttiva Comunitaria, ha esaminato, su relazione del Presidente dr. Forabosco, una proposta di legge regionale per l'erogazione dei fondi ex art. 54 dello statuto regionale alle Comunità montane e ai Comuni, esprimendo il parere che una erogazione diretta avvenga a tutti i Comuni, con specifici parametri per i Comuni montani e per quelli terremotati, e che una erogazione di fondi debba assegnarsi alle Comunità montane per opere di livello intercomunale.

Il Vicepresidente Madile ha riferito sui risultati dell'azione intrapresa dalle Comunità montane per ottenere il sollecito versamento dei finanziamenti statali straordinari per le zone terremotate.

Il Consiglio ha poi discusso il contenuto del decreto Stammati sollecitando anche l'UNCEM ad intervenire affinché sia mantenuto il finanziamento straordinario assegnato nel 1977 ai Comuni terremotati e alle relative Comunità montane. È stato predisposto un emendamento al decreto che il Segretario generale si è impegnato a presentare alla Commissione parlamentare. Come riferiamo in altra parte della rivista, tale emendamento è stato sostanzialmente recepito nella conversione in legge del decreto sulla finanza locale.

* * *

Con la partecipazione dei Rappresentanti delle Comunità e Comuni montani, dei Consorzi Bacini Imbriferi e di Bonifica Montana, delle Amministrazioni Provinciali e delle Camere di Commercio, si è tenuta a Genova sabato 4 febbraio 1978 l'Assemblea Regionale degli Enti associati all'UNCEM.

La riunione, presieduta dal Vice-presidente nazionale ins. Guido Gonzi, è stata aperta dal Presidente della Delegazione Consigliere regionale comm. geom. Giacomo Dario Casassa che ha svolto un'ampia relazione di quanto la Delegazione ha fatto dal suo insediamento ad oggi.

Dopo aver ricordato che come in sede nazionale anche in Liguria si è costituita una Giunta unitaria nella quale sono rappresentati tutti i Partiti dell'arco costituzionale, ha affermato che la Delegazione si è fatta carico di tutti gli adempimenti che discendono dalla Legge 1102 del 1971 ed ha svolto un'azione sollecitatoria e di collaborazione con la Regione.

Con la costituzione della «Conferenza permanente dei Presidenti delle Comunità Montane» la Delegazione ha svolto una maggiore presenza fra i propri associati avendo la possibilità di incontrarsi periodicamente nelle quattro province per seguire i Presidenti negli adempimenti che la legge ha loro affidato.

La Delegazione non ha mancato d'essere presente alle consultazioni promosse dalla Regione Liguria sui vari disegni di

legge che potevano interessare le Comunità Montane, presentando anche propri documenti.

Sulla situazione del personale necessario al funzionamento degli uffici comunitari a seguito dei nuovi compiti affidati alle Comunità Montane dalla Legge delega in materia di agricoltura e degli altri compiti relativi alla legge 616, il Presidente ha informato dell'azione svolta con gli Assessori regionali al personale e all'agricoltura e delle assicurazioni avute dagli stessi.

Il Presidente ha inoltre informato l'assemblea che la Giunta Regionale approva il piano predisposto dalla Delegazione, in collaborazione con il Centro Studi dell'Unioncamere, sulla Legge 285 che riguarda l'occupazione giovanile e che con questo piano ciascuna Comunità Montana verrebbe dotata di 6 giovani che per 12 mesi lavorerebbero nelle 19 zone della Liguria, dopo aver partecipato ad un'apposito corso di formazione.

Sono poi intervenuti il Presidente della Comunità Montana Alta Val Bormida geom. Ghisolfo, il cav. Grasso dell'Alta Val Polcevera, il sig. Basso del Consorzio di Bonifica Montana di Centa, il Vice Presidente dell'Amministrazione provinciale di Genova sig. Elio Carrocci, il sig. Gatto Sindaco di Ronco Scrivia, l'avv. Varni Presidente della Comunità Montana Alta Val Trebbia e il dr. Federighi della Comunità Montana Fontanabuona.

L'Assemblea è stata chiusa dal Vice-presidente nazionale Gonzi che, dopo essersi complimentato per l'attività svolta dalla Delegazione e dalle Comunità Montane, ha riconfermato il ruolo dell'UNCEM che si è dimostrata, in tutti questi anni, un'Associazione valida per portare a conoscenza di tutti i problemi della montagna e per contribuire alla loro soluzione.

Gonzi ha ricordato che a Torino, oltre che celebrare i 25 anni di vita dell'UNCEM, l'Assemblea rivestirà particolare importanza per la discussione su quanto discende con l'applicazione del D.P.R. 616 che attribuisce, tramite le Regioni, specifiche competenze gestionali alle Comunità Montane nel settore socio-sanitario e dell'assistenza scolastica, mentre è in discussione in Parlamento la riforma dell'ordinamento e della finanza degli Enti locali, con la individuazione dell'Ente intermedio tra il Comune e la Regione e la conseguente identificazione dei compiti che spetteranno alle Comunità Montane.

* * *

Si è svolta sabato 21 gennaio, a Torino, l'assemblea annuale UNCEM.

La relazione introduttiva è stata svolta dal Presidente regionale rag. Sartoris, che ricordando l'attività del 1977 di sostegno ed assistenza alle Comunità Montane e di ruolo di coordinamento delle loro esigenze nei confronti della Giunta Regionale e del Governo, ha evidenziato il delicato momento attraversato dalle Comunità Montane stesse, la cui sopravvivenza era stata messa in dubbio dopo gli accordi di luglio, per quanto riguarda il nuovo «ente intermedio» che dovrebbe essere l'unico tra Comune e Regione.

I problemi delle Comunità sono, per Sartoris, oggi quelli di avere un pronto rifinanziamento della Legge 1102 per quanto riguarda i loro piani di sviluppo, e di ottenere dalla Regione un trattamento diverso da quello ottenuto nel 1977. Sartoris ha infatti lamentato il trattamento di sufficienza della maggioranza di sinistra nei confronti dell'organismo rappresentativo dei Comuni Montani.

Ha poi parlato Martinengo, presidente nazionale UNCEM, ritenendo superato il momento più delicato per la vita delle C.M. ed anticipando che il Parlamento (crisi permettendo) ha in esame il disegno di legge per il rifinanziamento delle Comunità Montane per il periodo 1978-1981 con uno stanziamento complessivo di 500 miliardi di cui 50 (nei confronti dei precedenti 72) per il 1978.

Dopo il saluto del rappresentante dell'ANCI, Martina, ed alcuni interventi qualificati e pieni di entusiasmo e passione, anche se a volte un po' troppo pessimistici, è intervenuto il vicepresidente della Regione, Sante Baiardi, che aveva attentamente seguito tutti i lavori dell'assemblea.

Baiardi ha difeso l'opera della Giunta Regionale e ha posto il problema di trovare un metodo diverso per le consultazioni, anche con le organizzazioni rappresentative (citando più di 30 richieste di convocazione fatte dalle OO.SS.). Ha poi annunciato che è allo studio della Giunta una proposta di disegno di legge per le Comunità Montane, che dovrebbe sostanzialmente venire incontro alle richieste fatte da Sartoris. La notizia, giunta inaspettata, è stata positivamente recepita; in essa è previsto un incentivo per i consorzi tecnici tra C.M. e Comuni, la ridefinizione di alcuni territori di comunità montane, il problema di finanziamenti per le opere di bonifica montana, la disponibilità della Regione ad affrontare il problema delle fideiussioni regionali agli investimenti delle C.M. attraverso mutui, per ora non possibili, per la mancanza da parte delle Comunità stesse, di cespiti delegabili, in quanto le C.M. non hanno entrate ordinarie.

* * *

Si è riunito a Firenze il 6 febbraio il Consiglio della Delegazione regionale in preparazione dell'Assemblea nazionale di Torino.

Il Presidente Fabbri ha riferito sulle iniziative in corso di realizzazione per il coordinamento della pianificazione delle Comunità montane e sugli incontri avuti con gli organi regionali anche in relazione alla prossima attuazione della delega in materia di bonifica montana.

Il Segretario generale ha dato notizie sul dibattito parlamentare per il rifinanziamento delle Comunità montane e sul tema dell'Assemblea nazionale. Il Consiglio ha deciso di sollecitare dalla Regione, in attesa del rifinanziamento statale, l'anticipo dei finanziamenti per il 1978.

* * *

Nella Delegazione regionale del Lazio, dopo l'Assemblea svoltasi il 15 dicembre, si sono avute alcune riunioni della Giunta esecutiva e del Consiglio per approfondire i molti problemi tuttora aperti nei confronti della Regione, in ordine al riparto dei fondi della legge 1102, alla presentazione dei piani pluriennali di sviluppo e alla organizzazione dei Consorzi delle unità locali dei servizi socio-sanitari (ULSS), e alla attività di bonifica montana.

La Delegazione ha designato il Presidente prof. Antonini a rappresentarla nella costituenda consulta regionale per la bonifica ed ha espresso il parere che «la Regione debba dar corso a norme legislative per attribuire alle Comunità montane le funzioni in materia di bonifica montana completando le competenze programmatorie delle Comunità montane nella materie loro assegnate dalla legge 1102 per l'organizzazione del territorio e garantendo mezzi adeguati per tali nuove funzioni».

«In questa prospettiva si ritiene che la Regione debba individuare gli strumenti giuridici per sospendere la convocazione delle elezioni degli organi dei Consorzi di b.m., garantendo comunque la continuità dell'opera degli attuali commissari».

«La Giunta esecutiva della Delegazione regionale ritiene che tali impegnativi problemi debbano interessare direttamente le Comunità ed i Comuni montani, nonché le organizzazioni agricole, e sollecita tali enti ed associazioni ad esprimere i propri orientamenti».